

ITS UMBRIA

**MODELLO DI ORGANIZZAZIONE,
GESTIONE E CONTROLLO
EX D. LGS. 231/2001**

ADOZIONE ED AGGIORNAMENTI DEL MODELLO

Il presente modello è stato adottato dal Consiglio d'Amministrazione di ITS UMBRIA
il 17 dicembre 2024.

INDICE

INDICE	3
DEFINIZIONI	8
PARTE GENERALE	11
1. PRINCIPI DI RIFERIMENTO DEL MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO EX D. LGS. 231/2001: DESCRIZIONE DEL QUADRO NORMATIVO	12
1.1 Introduzione: natura e caratteri della responsabilità delle persone giuridiche.....	12
1.2 Criteri di imputazione della responsabilità.....	13
1.3 I REATI PRESUPPOSTO commessi da soggetti apicali	15
1.4 I REATI PRESUPPOSTO commessi da soggetti in posizione «subordinata»	15
1.5 Modelli di Organizzazione, Gestione e Controllo	16
1.6 REATI PRESUPPOSTO commessi all'estero.....	17
1.7 Il tentativo.....	17
1.8 Apparato sanzionatorio.....	17
1.8.1 Le sanzioni pecuniarie	17
1.8.2 Le sanzioni interdittive.....	18
1.8.3 Altre sanzioni	20
1.9 Vicende modificative dell'ente.....	20
1.10 Procedimento di accertamento dell'illecito	23
1.11 Sindacato di idoneità sui modelli organizzativi adottati	24
1.12 Codici di comportamento predisposti dalle associazioni rappresentative degli enti – Linee Guida di Confindustria	24
2. DESCRIZIONE DELLA REALTA' AZIENDALE: ELEMENTI DEL MODELLO DI GOVERNANCE E DELL'ASSETTO ORGANIZZATIVO GENERALE DELLA FONDAZIONE	26
2.1 ITS UMBRIA	26
2.2 Modello di governance della FONDAZIONE.....	27
2.3 Principi etici.....	27
2.4 Assetto organizzativo della FONDAZIONE	27

3. MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO DELLA FONDAZIONE ITS UMBRIA	28
3.1 Obiettivi perseguiti	28
3.2 I Destinatari del MODELLO	30
3.3 Piano di formazione e comunicazione.....	31
4. ADOZIONE, MODIFICHE E AGGIORNAMENTO DEL MODELLO	33
4.1 Competenza del Consiglio d'Amministrazione	33
4.3 Parere preventivo dell'ODV	33
4.4 Comunicazioni dell'ODV.....	33
4.5 Adozione nuove Procedure.....	33
5. L'ORGANISMO DI VIGILANZA - ODV	34
5.1. Identificazione, nomina e revoca dell'ODV	34
5.2 Funzioni e poteri.....	37
5.3 Flussi informativi verso l'ODV	38
5.5 Reporting dell'ODV verso il vertice aziendale.....	39
5.6 Raccolta e conservazione delle informazioni	40
5.7 Whistleblowing.....	40
6. SISTEMA SANZIONATORIO	41
6.1 Principi generali.....	41
6.2 Misure nei confronti dei dipendenti.....	42
6.3 Misure nei confronti dei dirigenti.....	43
6.4 Misure nei confronti degli amministratori.....	43
6.5 Misure nei confronti di collaboratori esterni e business partner.....	44
Premessa	46
Procedure per la prevenzione dei reati - Principi generali.....	47
Procedure di controllo generali.....	50
Cap.1 - REATI NEI CONFRONTI DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE	51
1. Descrizione dei reati.....	52
2. Identificazione delle attività e delle operazioni a rischio.....	56
3. Il sistema dei controlli.....	59
3.1 Procedure di controllo specifiche	59

3.1.1 Gestione contenziosi giudiziari e stragiudiziali	59
3.1.2 Gestione dei rapporti con la Pubblica Amministrazione	59
3.1.3 Gestione dei rapporti con organismi di vigilanza relativi allo svolgimento di attività regolate dalla legge	60
3.1.4 Gestione e acquisizione finanziamenti pubblici	61
3.1.5 Processi di supporto	61
Cap. 2 - REATI SOCIETARI.....	68
1. La tipologia dei reati societari	69
2. Identificazione delle attività e delle operazioni a rischio.....	72
3. Il sistema dei controlli.....	73
3.1 Procedure di controllo specifiche	73
3.1.1 Tenuta della contabilità, redazione del bilancio di esercizio, del bilancio, delle situazioni economiche infrannuali, di relazioni e comunicazioni sociali in genere, nonché relativi adempimenti di oneri informativi obbligatori per legge.....	73
3.1.2 Gestione delle incombenze societarie relative a operazioni sul capitale e su partecipazioni.....	74
3.1.3 Attività relative alle riunioni assembleari	74
Cap. 3 - REATI IN MATERIA DI RICETTAZIONE, RICICLAGGIO	76
1. Descrizione dei reati.....	77
2. Identificazione delle attività e delle operazioni di rischio	78
3. Il sistema dei controlli.....	78
3.1 Procedure di controllo specifiche	78
3.1.1 Gestione del processo di approvvigionamento	79
3.1.2 Processo di gestione delle transazioni finanziarie.....	79
3.1.3 Gestione fiscale.....	81
Cap. 4 - REATI IN MATERIA DI SALUTE E SICUREZZA SUL LAVORO.....	82
1. La tipologia dei reati in materia di salute e sicurezza sul lavoro.....	83
2. Identificazione delle attività e delle operazioni a rischio.....	83
3. Il sistema dei controlli.....	85
3.1 Procedure di controllo specifiche	85
3.1.1 Pianificazione delle attività del servizio di prevenzione e protezione della salute e sicurezza dei lavoratori.....	85
3.1.2 Organizzazione della struttura con riferimento alle attività in tema di salute e sicurezza sul lavoro	
85	
3.1.3 Individuazione, valutazione e mitigazione dei rischi	85

3.1.4	Gestione del sistema di prevenzione e protezione della salute e sicurezza dei Lavoratori.....	85
3.1.5	Attività di sorveglianza sanitaria.....	86
3.1.6	Attività di informazione.....	87
3.1.7	Attività di formazione.....	87
3.1.8	Rapporti con i fornitori.....	87
3.1.9	Gestione degli asset aziendali.....	87
Cap. 5	- INDUZIONE A NON RENDERE DICHIARAZIONI O A RENDERE DICHIARAZIONI MENDACI ALL'AUTORITA' GIUDIZIARIA (REATI NEI CONFRONTI DELL'AMMINISTRAZIONE DELLA GIUSTIZIA)	88
1.	La tipologia dei reati nei confronti dell'Amministrazione della Giustizia.....	89
2.	Identificazione delle attività e delle operazioni a rischio.....	89
3.	Il sistema dei controlli.....	89
Cap. 6	- DELITTI INFORMATICI E TRATTAMENTO ILLECITO DEI DATI (REATI INFORMATICI)	91
1.	La tipologia dei reati informatici.....	92
2.	Identificazione delle attività e delle operazioni a rischio.....	96
3.	Il sistema dei controlli.....	97
3.1	Procedure di controllo specifiche.....	97
3.1.1	Politiche di sicurezza.....	97
3.1.2	Organizzazione della sicurezza per gli utenti interni.....	97
3.1.3	Organizzazione della sicurezza per gli utenti esterni.....	97
3.1.4	Gestione delle comunicazioni e dell'operatività.....	97
3.1.5	Controllo degli accessi.....	98
3.1.6	Gestione degli incidenti e dei problemi di sicurezza informatica.....	98
3.1.7	Risorse umane e sicurezza.....	98
Cap. 7	- DELITTI IN MATERIA DI VIOLAZIONE DEL DIRITTO DI AUTORE	100
1.	La tipologia dei reati in materia di diritto d'autore.....	101
2.	Identificazione delle attività e delle operazioni a rischio.....	103
3.	Il sistema dei controlli.....	103
3.1	Procedure di controllo specifiche.....	104
3.1.1	Diffusione di materiale tutelato dal diritto d'autore.....	104
3.1.2	Installazione di software.....	104
3.1.3	Acquisto di servizi di sviluppo software.....	104
CAP. 8	- INTERMEDIAZIONE ILLECITA E SFRUTTAMENTO DEL LAVORO	105

(ART. 25-QUINQUIES LETT. A)	106
1. Descrizione del reato	106
3.1 Procedure di controllo specifiche	107
3.1.1 Assunzione di personale	107
3.1.2 Gestione del personale.....	107
3.1.3 Codice Etico	108
CAP. 9 – REATI TRIBUTARI	109
1. Descrizione dei reati (art. 25 – quinquiesdecies, comma 1)	110
2. Identificazione delle attività e delle operazioni di rischio	114
3. Il sistema dei controlli	114
3.1 Procedure di controllo specifiche	115
3.1.1 Gestione adempimenti tributari, invio (anche telematico) di dichiarazioni e documentazione fiscale in genere, pagamento imposte.....	115
3.1.2 Tenuta della contabilità, redazione del bilancio di esercizio, del bilancio, delle situazioni economiche infrannuali, di relazioni e comunicazioni sociali in genere, nonché relativi adempimenti di oneri informativi obbligatori per legge.....	115
3.1.3 Gestione dei rapporti con il Revisore ed altri organi societari; redazione, tenuta e conservazione dei documenti su cui gli stessi potrebbero esercitare il controllo	116
3.1.4 Rapporti con i fornitori	116
3.1.5 Raggruppamenti temporanei di imprese.....	117
3.1.6 Rapporti con i consulenti.....	117
3.1.7 Omaggi e spese di rappresentanza	117
3.1.8 Sponsorizzazioni, donazioni, adesioni ad associazioni, pacchetti ospitalità ed altri contributi a titolo gratuito.....	118
3.1.9 Finanza agevolata	118
LE ULTERIORI FATTISPECIE DI REATO PREVISTE DAL D.LGS. 231/2001	118

DEFINIZIONI

- A) **DECRETO**: Decreto Legislativo 8 giugno 2001, n. 231¹;
- B) **TUF**: Decreto Legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 (Testo Unico della Finanza);
- C) **REATI PRESUPPOSTO**: reati per i quali la FONDAZIONE può essere ritenuta responsabile, ove posti in essere nel suo interesse o vantaggio, dai soggetti apicali e/o dai soggetti in posizione subordinata;
- D) **ILLECITI AMMINISTRATIVI**: gli illeciti amministrativi di cui all'art. 187-quinquies del TUF;
- E) **FONDAZIONE**: ITS UMBRIA
- F) **MODELLO**: il presente modello di organizzazione, gestione e controllo;
- G) **SOGGETTI APICALI**: persone che rivestono funzioni di rappresentanza, di amministrazione o di direzione della FONDAZIONE o di una sua unità dotata di autonomia finanziaria e funzionale, nonché da persone che esercitano, anche di fatto, la gestione o il controllo della FONDAZIONE, anche in forza di un contratto di lavoro subordinato;
- H) **SOGGETTI IN POSIZIONE SUBORDINATA**: persone sottoposte alla direzione o alla vigilanza di uno dei soggetti di cui al punto precedente; quindi, ma non solo, tutti i soggetti che intrattengono un rapporto di lavoro subordinato non apicale, di qualsivoglia natura, con la FONDAZIONE, nonché i lavoratori in distacco o in forza con contratti di lavoro parasubordinato² e i soggetti esterni alla FONDAZIONE ai quali è stato affidato un incarico da svolgere sotto la direzione e vigilanza dei SOGGETTI APICALI;
- I) **DESTINATARI DEL MODELLO o DESTINATARI**: i soggetti, così come indicati nel punto 3.2 del presente MODELLO, nei riguardi dei quali trova applicazione il MODELLO;

¹ E successive integrazioni e modificazioni: tale precisazione vale per qualsiasi voglia legge, regolamento o complesso normativo, che siano richiamati nel MODELLO.

² Si intendono compresi i rapporti di lavoro di collaborazione coordinata e continuativa, a progetto, per le fattispecie escluse dall'applicazione degli art. 61 e ss. D. lgs. 276 del 2003.

- L) **PROSSIMI CONGIUNTI**: il coniuge, i figli, anche adottivi, le sorelle e i fratelli, i genitori, ogni altra persona legata da un intenso, stabile e duraturo legame affettivo, nonché qualsiasi altra persona convivente da più di un anno;
- M) **ORGANISMO o ODV**: Organismo di Vigilanza previsto dall'art. 5 del presente MODELLO;
- N) **DOCUMENTO INFORMATICO**: la rappresentazione informatica di atti, fatti o dati giuridicamente rilevanti aventi efficacia probatoria o programmi specificatamente destinati ad elaborarli;
- O) **COLLABORATORI**: soggetti che intrattengono con la FONDAZIONE rapporti di collaborazione senza vincolo di subordinazione; i rapporti di agenzia, di rappresentanza commerciale ed altri rapporti che si concretizzano in una prestazione professionale, non a carattere subordinato, sia continuativa sia occasionale;
- P) **LAVORATORE**: persona che, indipendentemente dalla tipologia contrattuale, svolge un'attività lavorativa nell'ambito dell'organizzazione di un DATORE DI LAVORO, con o senza retribuzione, anche al solo fine di apprendere un mestiere, un'arte o una professione³;
- Q) **DATORE DI LAVORO**: il soggetto titolare del rapporto di lavoro con il LAVORATORE o, comunque, il soggetto che, secondo il tipo e l'assetto dell'organizzazione nel cui ambito il LAVORATORE presta la propria attività, ha la responsabilità dell'organizzazione stessa o dell'unità produttiva in quanto esercita i poteri decisionali e di spesa⁴;
- R) **LINEE GUIDA DI CONFINDUSTRIA**: Linee guida per la costruzione dei modelli di organizzazione, gestione e controllo ex D. Lgs. n. 231/2001 definite da Confindustria in vari aggiornamenti successivi;
- S) **BUSINESS PARTNER**: i soggetti che agiscono da intermediari tra ITS UMBRIA e qualsiasi terza parte nel settore pubblico o privato e che possiedono entrambi i seguenti requisiti:

³ Secondo la definizione datane dell'art. 2 del D. Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro.

⁴ Secondo la definizione datane dell'art. 2 del D. Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro.

- sono in grado di influenzare la condotta e/o le decisioni di una terza parte a favore di ITS UMBRIA a causa, per esempio, dell'attività esercitata per conto della FONDAZIONE o della posizione/rapporti nei confronti della terza parte;
- percepiscono un compenso o altri vantaggi economici (comprese eventuali riduzioni di prezzo) da ITS UMBRIA.

PARTE GENERALE

1. PRINCIPI DI RIFERIMENTO DEL MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO EX D. LGS. 231/2001: DESCRIZIONE DEL QUADRO NORMATIVO

1.1 Introduzione: natura e caratteri della responsabilità delle persone giuridiche

Con il decreto legislativo 8 giugno 2001 n. 231 (di seguito, il DECRETO), in attuazione della delega conferita al Governo con l'art. 11 della Legge 29 settembre 2000, n. 300, è stata dettata la disciplina della «responsabilità degli enti per gli illeciti amministrativi dipendenti da reato».

Il DECRETO si inserisce in un contesto di attuazione degli obblighi internazionali e trova la sua genesi primaria in alcune convenzioni internazionali e comunitarie ratificate dall'Italia che impongono di prevedere forme di responsabilità degli enti collettivi⁵. Il DECRETO ha introdotto nel nostro ordinamento una forma di responsabilità diretta dell'ente, per la commissione di taluni reati da parte di soggetti funzionalmente allo stesso legati, prevedendo l'applicabilità nei confronti dell'ente medesimo di sanzioni amministrative.

I destinatari della normativa sono gli enti forniti di personalità giuridica e le società e associazioni anche prive di personalità giuridica⁶.

Secondo la nuova disciplina, infatti, le società sono chiamate a rispondere della commissione delle fattispecie di reato tassativamente previste dal DECRETO, da parte di esponenti dei vertici aziendali (i c.d. soggetti "in posizione apicale" o semplicemente "apicali") e da parte di coloro che sono sottoposti alla direzione o vigilanza di questi ultimi (art. 5, comma 1, del DECRETO), i quali abbiano agito nell'interesse o a vantaggio delle società stesse⁷.

La responsabilità amministrativa delle società si aggiunge (e non sostituisce) a quella penale della persona fisica che ha commesso il reato; la stessa sussiste anche se l'autore del reato non è stato identificato oppure se il reato medesimo si è estinto nei confronti del reo per causa diversa dall'amnistia.

Le sanzioni amministrative applicabili, in via diretta ed autonoma, per effetto del DECRETO sono di natura sia pecuniaria che interdittiva.

La responsabilità amministrativa si prescrive nel termine di cinque anni dalla data di consumazione del reato⁸. Qualora intervengano atti interruttivi⁹, inizia a decorrere un nuovo periodo di

5 Si tratta della Convenzione sulla tutela finanziaria delle Comunità europee del 26 luglio 1995; della Convenzione U.E. del 26 maggio 1997 relativa alla lotta contro la corruzione e della Convenzione OCSE del 17 settembre 1997 sulla lotta alla corruzione di pubblici ufficiali stranieri nelle operazioni economiche internazionali, tutte ratificate dalla L. 300/2000.

6 Art. 1.2 del Decreto.

7 Art. 5 comma 1, del DECRETO: "Responsabilità dell'ente – L'ente è responsabile per i reati commessi nel suo interesse o a suo vantaggio: a) da persone che rivestono funzioni di rappresentanza, di amministrazione o di direzione dell'ente o di una sua unità organizzativa dotata di autonomia finanziaria e funzionale nonché da persone che esercitano, anche di fatto, la gestione e il controllo dello stesso; b) da persone sottoposte alla direzione o alla vigilanza di uno dei soggetti di cui alla lettera a)".

8 Art. 22, comma 1, del DECRETO.

9 Art. 22. Comma 2, del DECRETO, "Prescrizione – Interrompono la prescrizione la richiesta di applicazione di misure cautelari interdittive e la contestazione dell'illecito amministrativo a norma dell'articolo 59".

prescrizione¹⁰. A differenza di quanto previsto per la prescrizione del reato, per la responsabilità amministrativa da reato non è previsto alcun limite massimo.

Come detto, la responsabilità amministrativa dell'ente sorge in relazione a reati ascritti a soggetti a lui funzionalmente legati ai sensi dell'art. 5 del DECRETO. Detta responsabilità è, tuttavia, esclusa se la società ha, tra l'altro, adottato ed efficacemente attuato, prima della commissione dei reati, "Modelli di Organizzazione, Gestione e Controllo" idonei a prevenire i reati stessi.

La responsabilità amministrativa della Società è, in ogni caso, esclusa se i soggetti apicali e/o i loro sottoposti hanno agito nell'interesse esclusivo proprio o di terzi¹¹.

L'ente non può essere chiamato a rispondere della realizzazione di qualsiasi fatto costituente reato, ma solo della commissione, nel suo interesse o a suo vantaggio da soggetti qualificati ex art. 5 del DECRETO, di reati e di illeciti amministrativi tassativamente previsti dal DECRETO, nella formulazione risultante dal suo testo originario e dalle successive integrazioni, nonché dalle leggi che espressamente ne richiamano la disciplina.

Nel presente Modello, le fattispecie di REATI PRESUPPOSTO ricomprese sono elencate in ognuno dei capitoli della Parte Speciale.

1.2 Criteri di imputazione della responsabilità

La commissione di uno dei reati indicati dal DECRETO costituisce il presupposto per l'applicabilità della disciplina dallo stesso dettata.

Il DECRETO prevede criteri di imputazione di natura oggettiva, altri di natura soggettiva.

Il primo fondamentale criterio di imputazione di natura oggettiva è costituito dall'essere il reato o l'illecito amministrativo commesso «*nell'interesse o a vantaggio dell'ente*».

La responsabilità dell'ente sorge, quindi, qualora il fatto illecito sia stato commesso nell'interesse dell'ente ovvero per favorire l'ente, senza che sia in alcun modo necessario il conseguimento effettivo e concreto dell'obiettivo. Si tratta, dunque, di un criterio che si sostanzia nella finalità, anche non esclusiva, con la quale il fatto illecito è stato realizzato.

Il criterio del vantaggio attiene, invece, al risultato positivo che l'ente ha obiettivamente tratto dalla commissione dell'illecito, a prescindere dall'intenzione di chi l'ha commesso.

L'ente, quindi, non è responsabile se il fatto illecito è stato commesso da uno dei soggetti indicati dal DECRETO «*nell'interesse esclusivo proprio o di terzi*». Ciò conferma che, se l'esclusività dell'interesse perseguito impedisce il sorgere della responsabilità dell'ente, per contro la

¹⁰ Art. 2, comma 3, del DECRETO.

¹¹ Art. 5, comma 3, del DECRETO, "Responsabilità dell'ente – L'ente non risponde se le persone indicate nel comma 1 hanno agito nell'interesse esclusivo proprio o di terzi.

responsabilità sorge se l'interesse è comune all'ente ed alla persona fisica o è riferibile in parte all'uno in parte all'altro.

Il secondo criterio di imputazione oggettivo è costituito dal tipo di soggetti autori del fatto illecito. L'illecito deve essere stato realizzato da uno o più soggetti qualificati, che il DECRETO raggruppa in due categorie:

- ✓ *«da persone che rivestono funzioni di rappresentanza, di amministrazione o di direzione dell'ente o di una sua unità organizzativa dotata di autonomia finanziaria e funzionale»*, o da coloro che *«esercitano, anche di fatto, la gestione e il controllo»* dell'ente (SOGGETTI APICALI);
- ✓ *«da persone sottoposte alla direzione o alla vigilanza di uno dei soggetti apicali»* (SOGGETTI IN POSIZIONE SUBORDINATA).

Gli autori del reato dal quale può derivare una responsabilità amministrativa a carico dell'ente, quindi, possono essere:

- ✓ SOGGETTI APICALI quali, ad esempio, il legale rappresentante, l'amministratore, il direttore generale o il direttore di una sede o filiale nonché le persone che esercitano, anche di fatto, la gestione e il controllo dell'ente¹²;
- ✓ SOGGETTI IN POSIZIONE SUBORDINATA, tipicamente i lavoratori dipendenti, ma anche soggetti esterni all'ente, ai quali sia stato affidato un incarico da svolgere sotto la direzione e la sorveglianza dei SOGGETTI APICALI.

Se più soggetti cooperano alla commissione del reato (dando luogo al concorso di persone nel reato: art. 110 c.p.; sostanzialmente lo stesso vale nel caso di illecito amministrativo), non è necessario che il soggetto "qualificato" ponga in essere, neppure in parte, l'azione tipica, prevista dalla legge.

È necessario e sufficiente che questi fornisca un consapevole contributo causale alla realizzazione del reato.

Come ricordato sopra, è comunque esclusa la responsabilità dell'ente, nel caso in cui questo prima della commissione del reato abbia adottato ed efficacemente attuato un modello di organizzazione e di gestione idoneo a prevenire la commissione di reati della specie di quello che è stato realizzato.

Tale esenzione di responsabilità si atteggia però diversamente a seconda che il reato sia commesso da soggetti in posizione apicale (in tal caso, come indicato al paragrafo 1.5, spetta alla società provare l'assenza di una sua colpa organizzativa in quanto la responsabilità si presume), o da soggetti in posizione subordinata (in tal caso, la prova per la società è più semplice in quanto, come indicato al par. 1.6 basterà dimostrare, di aver adottato ed efficacemente attuato i predetti modelli organizzativi).

12 Es. socio sovrano.

1.3 I REATI PRESUPPOSTO commessi da soggetti apicali¹³

Per i reati commessi da soggetti in posizione «apicale», il DECRETO stabilisce una presunzione relativa di responsabilità dell'ente, dal momento che si prevede l'esclusione della sua responsabilità solo se esso dimostra che:

- ✓ «l'organo dirigente ha adottato ed efficacemente attuato, prima della commissione del fatto, modelli di organizzazione e di gestione idonei a prevenire reati della specie di quello verificatosi»;
- ✓ «il compito di vigilare sul funzionamento e l'osservanza dei modelli e di curare il loro aggiornamento è stato affidato ad un organismo dell'ente dotato di autonomi poteri di iniziativa e di controllo»;
- ✓ «le persone hanno commesso il reato eludendo fraudolentemente i modelli di organizzazione e di gestione»;
- ✓ «non vi è stata omessa o insufficiente vigilanza da parte dell'organismo dotato di autonomi poteri di iniziativa e di controllo».

Le condizioni ora elencate devono concorrere tutte e congiuntamente affinché la responsabilità dell'ente possa essere esclusa.

La società dovrà, dunque, dimostrare la sua estraneità ai fatti contestati al soggetto apicale provando la sussistenza dei sopra elencati requisiti tra loro concorrenti e, di riflesso, la circostanza che la commissione del reato non deriva da una propria “colpa organizzativa”¹⁴.

1.4 I REATI PRESUPPOSTO commessi da soggetti in posizione «subordinata»

Per i reati commessi da soggetti in posizione «subordinata», l'ente può essere chiamato a rispondere solo qualora si accerti che *«la commissione del reato è stata resa possibile dall'inosservanza degli obblighi di direzione o vigilanza»*.

In altri termini, la responsabilità dell'ente si fonda sull'inadempimento dei doveri di direzione e di vigilanza, doveri attribuiti *ex lege* al vertice aziendale o trasferiti su altri soggetti per effetto di valide deleghe¹⁵.

13 Art. 6 del DECRETO

14 La Relazione illustrativa al DECRETO si esprime, a tale proposito, in questi termini: “*Ai fini della responsabilità dell'ente occorrerà, dunque, non soltanto che il reato sia ad esso ricollegabile sul piano oggettivo (le condizioni alle quali ciò si verifica, come si è visto, sono disciplinate dall'articolo 5); di più, il reato dovrà costituire anche espressione della politica aziendale o quanto meno derivare da una colpa di organizzazione*”. Ed ancora: “*si parte dalla presunzione (empiricamente fondata) che, nel caso di reato commesso da un vertice, il requisito “soggettivo” di responsabilità dell'ente [ossia la c.d. “colpa organizzativa” dell'ente] sia soddisfatto, dal momento che il vertice esprime e rappresenta la politica dell'ente; ove ciò non accada, dovrà essere la società a dimostrare la sua estraneità, e ciò potrà fare soltanto provando la sussistenza di una serie di requisiti tra loro concorrenti.*”

15 Art. 7, comma 1, del DECRETO.

In ogni caso, la violazione degli obblighi di direzione o vigilanza è esclusa *«se l'ente, prima della commissione del reato, ha adottato ed efficacemente attuato un modello di organizzazione, gestione e controllo idoneo a prevenire reati della specie di quello verificatosi»*.

1.5 Modelli di Organizzazione, Gestione e Controllo

Il DECRETO non disciplina la natura e le caratteristiche del modello di organizzazione, ma si limita a dettare alcuni principi di ordine generale, parzialmente differenti in relazione ai soggetti che potrebbero realizzare un reato.

Per la prevenzione dei reati dei «SOGGETTI APICALI», il modello deve:

- ✓ *«individuare le attività nel cui ambito possono essere commessi reati» (c.d. mappatura dei rischi);*
- ✓ *«prevedere specifici protocolli diretti a programmare la formazione e l'attuazione delle decisioni dell'ente, in relazione ai reati da prevenire», nonché «obblighi di informazione» nei confronti dell'ORGANISMO;*
- ✓ *«individuare modalità di gestione delle risorse finanziarie idonee ad impedire la commissione di reati»;*
- ✓ *«prevedere obblighi di informazione nei confronti dell'organismo deputato a vigilare sul funzionamento e l'osservanza dei modelli»;*
- ✓ *«introdurre un sistema disciplinare idoneo a sanzionare il mancato rispetto delle misure indicate nel modello».*

Riguardo ai reati che possono essere commessi dai «SOGGETTI IN POSIZIONE SUBORDINATA» (alla direzione e vigilanza: nozione da intendere in senso molto ampio) il modello di organizzazione, gestione e controllo deve prevedere, *«in relazione alla natura e alla dimensione dell'organizzazione nonché al tipo di attività svolta, misure idonee a garantire lo svolgimento dell'attività nel rispetto della legge e a scoprire ed eliminare tempestivamente situazioni di rischio»*.

In merito all'efficace attuazione del modello di organizzazione, gestione e controllo, devono essere previsti¹⁶:

- ✓ *«una verifica periodica e l'eventuale modifica dello stesso quando sono scoperte significative violazioni delle prescrizioni ovvero quando intervengono mutamenti nell'organizzazione o nell'attività»;*
- ✓ *«un sistema disciplinare idoneo a sanzionare il mancato rispetto delle misure indicate nel modello».*

¹⁶ Art. 7, comma 4, del DECRETO.

1.6 REATI PRESUPPOSTO commessi all'estero

Secondo l'art. 4 del DECRETO, l'ente può essere chiamato a rispondere in Italia in relazione a reati contemplati dallo stesso DECRETO commessi all'estero¹⁷.

I presupposti su cui si fonda la responsabilità dell'ente per reati commessi all'estero sono i seguenti:

- ✓ il reato deve essere commesso da un soggetto funzionalmente legato all'ente, ai sensi dell'art.5, comma 1, del DECRETO;
- ✓ l'ente deve avere la propria sede principale nel territorio dello Stato italiano;
- ✓ l'ente può rispondere solo nei casi e alle condizioni previste dagli artt. 7, 8, 9, 10 c.p. (nei casi in cui la legge prevede che il colpevole persona fisica sia punito a richiesta del Ministro della Giustizia, si procede contro l'ente solo se la richiesta è formulata anche nei confronti dell'ente stesso) e, anche in ossequio al principio di legalità di cui all'art. 2 del DECRETO, solo in relazione a reati per i quali sia prevista una sua specifica responsabilità;
- ✓ sussistendo i casi e le condizioni di cui ai predetti articoli del codice penale, nei confronti dell'ente non procedano le Autorità dello Stato del luogo in cui è stato commesso il fatto.

1.7 Il tentativo

La responsabilità amministrativa dell'ente sorge anche nel caso di tentativo di uno dei reati previsti dal DECRETO come fonte di responsabilità. Nelle ipotesi di commissione, nelle forme del tentativo, dei delitti sanzionati sulla base del DECRETO, le sanzioni pecuniarie (in termini di importo) e le sanzioni interdittive (in termini di durata) sono ridotte da un terzo alla metà.

E' esclusa l'irrogazione di sanzioni nei casi in cui l'ente impedisca volontariamente il compimento dell'azione o la realizzazione dell'evento¹⁸. L'esclusione di sanzioni si giustifica, in tal caso, in forza dell'interruzione di ogni rapporto di immedesimazione tra ente e soggetti che assumono di agire in suo nome e per suo conto.

1.8 Apparato sanzionatorio

Il sistema sanzionatorio del DECRETO è incentrato su sanzioni pecuniarie e su sanzioni interdittive¹⁹.

1.8.1 Le sanzioni pecuniarie

Diversamente da quanto previsto nel resto del sistema penale e amministrativo, la sanzione pecuniaria è determinata dal giudice penale attraverso un sistema basato su "quote" in numero non inferiore a

¹⁷ Art. 4, del DECRETO, 1. Nei casi e alle condizioni previsti dagli articoli 7, 8, 9 e 10 del codice penale, gli enti aventi nel territorio dello Stato la sede principale rispondono anche in relazione ai reati commessi all'estero, purché nei loro confronti non proceda lo Stato del luogo in cui è stato commesso il fatto. 2. Nei casi in cui la legge prevede che il colpevole sia punito a richiesta del Ministro della giustizia, si procede contro l'ente solo se la richiesta è formulata anche nei confronti di quest'ultimo.

¹⁸ Art. 26, del DECRETO.

¹⁹ Artt. 9-23 del DECRETO

cento e non superiore a mille e di importo variabile fra un minimo di € 258,22 ad un massimo di € 1549,37.

Ogni illecito prevede un minimo e un massimo di quote, la cui commisurazione nel caso concreto è demandata al giudice, il quale stabilirà:

- ✓ il numero delle quote, tenendo conto della gravità del fatto, del grado della responsabilità della società nonché dell'attività svolta per eliminare o attenuare le conseguenze del fatto e per prevenire la commissione di ulteriori illeciti;
- ✓ l'importo della singola quota, sulla base delle condizioni economiche e patrimoniali della società.

La sanzione amministrativa da reato è applicata dal giudice penale ovvero dal giudice competente a giudicare l'autore del fatto illecito penalmente rilevante.

Se è affermata la responsabilità dell'ente, è sempre applicata la sanzione pecuniaria.

Sono previsti alcuni casi di riduzione della sanzione pecuniaria:

- a) qualora l'autore del reato abbia commesso il fatto nel prevalente interesse proprio o di terzi e l'ente non ne abbia ricavato un vantaggio ovvero ne abbia ricavato un vantaggio minimo;
- b) quando il danno cagionato è di particolare tenuità.

La sanzione pecuniaria derivante da reato, inoltre, è ridotta da un terzo alla metà se, prima della dichiarazione di apertura del dibattimento di primo grado, l'ente ha risarcito integralmente il danno oppure ha eliminato le conseguenze dannose o pericolose del reato ovvero si sia adoperato in tal senso; o ancora se è stato adottato un modello idoneo a prevenire la commissione di ulteriori reati.

Nel caso dei reati di cui all'art. 25-*sexies* del DECRETO, se il prodotto o il profitto conseguito dall'ente è di rilevante entità, la sanzione pecuniaria è aumentata fino a dieci volte tale prodotto o profitto.

1.8.2 Le sanzioni interdittive

Le sanzioni interdittive si applicano in aggiunta alle sanzioni pecuniarie e costituiscono le reazioni afflittive di maggior rilievo.

Dette sanzioni possono avere una durata non inferiore a tre mesi e non superiore a due anni e hanno ad oggetto «*la specifica attività alla quale si riferisce l'illecito dell'ente*»²⁰.

Le sanzioni interdittive previste dal DECRETO sono:

- ✓ l'interdizione, temporanea o definitiva, dall'esercizio dell'attività;
- ✓ la sospensione o la revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito;

²⁰ Art. 14, comma 1, del DECRETO, «*Le sanzioni interdittive hanno ad oggetto la specifica attività alla quale si riferisce l'illecito dell'ente. Il giudice ne determina il tipo e la durata sulla base dei criteri indicati nell'articolo 11, tenendo conto dell'idoneità delle singole sanzioni a prevenire illeciti del tipo di quello commesso.*»

- ✓ il divieto di contrattare con la pubblica amministrazione, salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio;
- ✓ l'esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e l'eventuale revoca di quelli già concessi;
- ✓ il divieto, temporaneo o definitivo, di pubblicizzare beni o servizi.

Le sanzioni interdittive si applicano solo nei casi espressamente previsti e purché ricorra almeno una delle seguenti condizioni:

- ✓ la società ha tratto dalla consumazione del reato un profitto di rilevante entità e il reato è stato commesso da soggetti in posizione apicale ovvero da soggetti sottoposti all'altrui direzione quando, in tale ultimo caso, la commissione del reato è stata determinata o agevolata da gravi carenze organizzative;
- ✓ in caso di reiterazione degli illeciti²¹.

Il giudice determina il tipo e la durata della sanzione interdittiva tenendo conto dell'idoneità delle singole sanzioni a prevenire illeciti del tipo di quello commesso e, se necessario, può applicarle congiuntamente²².

Le sanzioni interdittive sono normalmente temporanee ma possono eccezionalmente essere applicate con effetti definitivi. In particolare, le sanzioni dell'interdizione dall'esercizio dell'attività, del divieto di contrattare con la pubblica amministrazione e del divieto di pubblicizzare beni o servizi possono essere applicate nei casi più gravi in via definitiva²³. Si segnala, inoltre, la possibile prosecuzione dell'attività della società (in luogo dell'irrogazione della sanzione) da parte di un commissario nominato dal giudice ai sensi e alle condizioni di cui all'art. 15 del DECRETO²⁴.

21 Art. 13, comma 1, lettere a) e b) del DECRETO. A tale proposito, Si veda anche l'art. 20 del DECRETO, ai sensi del quale *“Si ha reiterazione quando l'ente, già condannato in via definitiva almeno una volta per un illecito dipendente da reato, ne commette un altro nei cinque anni successivi alla condanna definitiva.”* Ciò che emerge in ogni caso è la consapevolezza che l'ordinario apparato sanzionatorio pecuniario (ed eventualmente anche interdittivo, qualora già in occasione degli illeciti precedenti siano state verificate le condizioni di cui alle lettere a) o b) dell'art. 13, comma 1) non è stato in grado di operare come efficace deterrente rispetto ad un'azione irrispettosa del fondamentale canone della legalità”.

22 art.14, comma 1 e comma 3, del DECRETO.

23 Art. 16, del DECRETO,

1. *“Può essere disposta l'interdizione definitiva dall'esercizio dell'attività se l'ente ha tratto dal reato un profitto di rilevante entità ed è già stato condannato, almeno tre volte negli ultimi sette anni, alla interdizione temporanea dall'esercizio dell'attività.*

2. *Il giudice può applicare all'ente, in via definitiva, la sanzione del divieto di contrattare con la pubblica amministrazione ovvero del divieto di pubblicizzare beni o servizi quando è già stato condannato alla stessa sanzione almeno tre volte negli ultimi sette anni.*

3. *Se l'ente o una sua unità organizzativa viene stabilmente utilizzato allo scopo unico o prevalente di consentire o agevolare la commissione di reati in relazione ai quali è prevista la sua responsabilità è sempre disposta l'interdizione definitiva dall'esercizio dell'attività e non si applicano le disposizioni previste dall'articolo 17.”*

24

“1. Se sussistono i presupposti per l'applicazione di una sanzione interdittiva che determina l'interruzione dell'attività dell'ente, il giudice, in luogo dell'applicazione della sanzione, dispone la prosecuzione dell'attività dell'ente da parte di un commissario per un periodo pari alla durata della pena interdittiva che sarebbe stata applicata, quando ricorre almeno una delle seguenti condizioni:

a) *l'ente svolge un pubblico servizio o un servizio di pubblica necessità la cui interruzione può provocare un grave pregiudizio alla collettività;*

b) *l'interruzione dell'attività dell'ente può provocare, tenuto conto delle sue dimensioni e delle condizioni economiche del territorio in cui è situato, rilevanti ripercussioni sull'occupazione.*

Il giudice, su richiesta del pubblico ministero, può applicare le sanzioni interdittive all'ente anche in via cautelare, qualora sussistano gravi indizi della responsabilità dell'ente e vi siano fondati e specifici elementi tali da far ritenere concreto il pericolo che siano commessi illeciti della stessa indole di quello per cui si procede.

Le sanzioni interdittive, tuttavia, non si applicano (o sono revocate, se già applicate in via cautelare) qualora l'ente prima della dichiarazione di apertura del dibattimento di primo grado:

- ✓ abbia risarcito il danno, o lo abbia riparato;
- ✓ abbia eliminato le conseguenze dannose o pericolose del reato (o, almeno, si sia adoperato in tal senso);
- ✓ abbia messo a disposizione dell'autorità giudiziaria, per la confisca, il profitto del reato;
- ✓ abbia eliminato le carenze organizzative che hanno determinato il reato, adottando modelli organizzativi idonei a prevenire la commissione di nuovi reati.

Qualora ricorrano tutti questi comportamenti considerati di ravvedimento operoso, anziché la sanzione interdittiva, si applicherà la pena pecuniaria.

1.8.3 Altre sanzioni

Oltre alla sanzione pecuniaria e alle sanzioni interdittive, il DECRETO prevede altre due sanzioni:

- ✓ la confisca (e sequestro preventivo quale misura cautelare reale), che consiste nell'acquisizione da parte dello Stato del prezzo o del profitto del reato (ovvero, quando non è possibile eseguire la confisca direttamente sul prezzo o sul profitto del reato, nell'apprensione di somme di danaro, beni o altre utilità di valore equivalente al prezzo o al profitto del reato);
- ✓ la pubblicazione della sentenza di condanna in caso di applicazione di sanzione interdittiva, che consiste nella pubblicazione della condanna una sola volta, per estratto o per intero, a spese dell'ente, in uno o più giornali indicati dal giudice nella sentenza, nonché mediante affissione nel comune ove l'ente ha la sede principale.

1.9 Vicende modificative dell'ente

Il DECRETO disciplina la responsabilità dell'ente anche in relazione alle vicende modificative dell'ente stesso, quali la trasformazione, la fusione, la scissione e la cessione d'azienda²⁵.

2. Con la sentenza che dispone la prosecuzione dell'attività, il giudice indica i compiti ed i poteri del commissario, tenendo conto della specifica attività in cui è stato posto in essere l'illecito da parte dell'ente.

3. Nell'ambito dei compiti e dei poteri indicati dal giudice, il commissario cura l'adozione e l'efficace attuazione dei modelli di organizzazione e di controllo idonei a prevenire reati della specie di quello verificatosi. Non può compiere atti di straordinaria amministrazione senza autorizzazione del giudice.

4. Il profitto derivante dalla prosecuzione dell'attività viene confiscato.

5. La prosecuzione dell'attività da parte del commissario non può essere disposta quando l'interruzione dell'attività consegue all'applicazione in via definitiva di una sanzione interdittiva.”

25 Art. 28-33, del DECRETO.

In termini generali, è stabilito che risponde dell'obbligazione per il pagamento della sanzione pecuniaria l'ente con il suo patrimonio o con il fondo comune²⁶, laddove la nozione di patrimonio deve essere riferita alle società e agli enti con personalità giuridica, mentre la nozione di "fondo comune" concerne le associazioni non riconosciute. La disposizione in esame rende esplicita la volontà del legislatore di individuare una responsabilità dell'ente autonoma rispetto non solo a quella dell'autore del reato²⁷, ma anche rispetto ai singoli membri della compagine sociale, soci o associati, rispetto ai quali è esclusa una responsabilità patrimoniale diretta.

In relazione alle vicende modificative, il legislatore ha tenuto conto di due esigenze contrapposte:

- ✓ da un lato, evitare che tali operazioni possano costituire uno strumento per eludere agevolmente la responsabilità amministrativa dell'ente;
- ✓ dall'altro, non penalizzare interventi di riorganizzazione privi di intenti elusivi.

In caso di trasformazione, il DECRETO sancisce che resta ferma la responsabilità dell'ente per i reati commessi anteriormente alla data in cui la trasformazione ha avuto effetto²⁸.

Modifiche di struttura giuridica (ragione sociale, forma giuridica, etc.) sono, quindi, irrilevanti per la responsabilità dell'ente: il nuovo ente sarà destinatario delle sanzioni applicabili all'ente originario per fatti commessi anteriormente alla trasformazione.

In caso di fusione, l'ente risultante dalla fusione, anche per incorporazione, risponde dei reati di cui erano responsabili gli enti partecipanti alla fusione²⁹. L'ente risultante dalla fusione, infatti, assume tutti i diritti e obblighi delle società partecipanti all'operazione³⁰ e, facendo proprie le attività aziendali, accorpa altresì quelle nel cui ambito sono stati posti in essere i reati di cui le società partecipanti alla fusione avrebbero dovuto rispondere.

Nel caso di scissione parziale, quando la scissione avviene mediante trasferimento solo di una parte del patrimonio della società scissa, che continua ad esistere, resta ferma la responsabilità dell'ente scisso per i reati commessi anteriormente alla scissione³¹.

26 Art. 27, comma 1, del DECRETO,

"1. Dell'obbligazione per il pagamento della sanzione pecuniaria risponde soltanto l'ente con il suo patrimonio o con il fondo comune.

2. I crediti dello Stato derivanti degli illeciti amministrativi dell'ente relativi a reati hanno privilegio secondo le disposizioni del codice di procedura penale sui crediti dipendenti da reato. A tale fine, la sanzione pecuniaria si intende equiparata alla pena pecuniaria."

27 Art 8, del DECRETO,

"1. La responsabilità dell'ente sussiste anche quando:

a) l'autore del reato non è stato identificato o non è imputabile;

b) il reato si estingue per una causa diversa dall'amnistia.

2. Salvo che la legge disponga diversamente, non si procede nei confronti dell'ente quando è concessa amnistia per un reato in relazione al quale è prevista la sua responsabilità e l'imputato ha rinunciato alla sua applicazione.

3. L'ente può rinunciare all'amnistia."

28 Art. 28, del DECRETO, *"1. Nel caso di trasformazione dell'ente, resta ferma la responsabilità per i reati commessi anteriormente alla data in cui la trasformazione ha avuto effetto."*

29 Art. 29, del DECRETO, 1. Nel caso di fusione, anche per incorporazione, l'ente che ne risulta risponde dei reati dei quali erano responsabili gli enti partecipanti alla fusione.

30 Art. 2504-bis, primo comma, c.c.

31 Art. 30, del DECRETO,

Gli enti collettivi beneficiari della scissione (sia essa totale che parziale), ai quali sia pervenuto il patrimonio (in tutto o in parte) della società scissa, sono solidalmente obbligati al pagamento delle sanzioni pecuniarie dovute dall'ente scisso per i reati commessi anteriormente alla data in cui la scissione ha avuto effetto, nel limite del valore effettivo del patrimonio netto trasferito al singolo ente. Tale limite non opera per gli enti beneficiari, ai quali risulta devoluto, anche solo in parte, il ramo di attività nel cui ambito è stato commesso il reato.

Le sanzioni interdittive relative ai reati commessi anteriormente alla data in cui la scissione ha avuto effetto si applicano agli enti cui è rimasto o è stato trasferito, anche in parte, il ramo di attività nell'ambito del quale il reato è stato commesso.

Con riferimento alla determinazione delle sanzioni nel caso in cui la fusione o la scissione siano intervenute prima della conclusione del giudizio, il DECRETO³² chiarisce che il giudice deve commisurare la sanzione pecuniaria³³ facendo riferimento in ogni caso alle condizioni economiche e patrimoniali dell'ente originariamente responsabile, e non a quelle dell'ente cui dovrebbe imputarsi la sanzione a seguito della fusione o della scissione.

In caso di sanzione interdittiva, l'ente che risulterà responsabile a seguito della fusione o della scissione potrà chiedere al giudice la conversione della sanzione interdittiva in sanzione pecuniaria, a patto che:

- ✓ la colpa organizzativa che abbia reso possibile la commissione del reato sia stata eliminata;
- ✓ l'ente abbia provveduto a risarcire il danno e messo a disposizione (per la confisca) la parte di profitto eventualmente conseguito.

Un'ulteriore puntualizzazione del DECRETO, comune alla fattispecie di fusione e a quella di scissione, attiene all'istituto della reiterazione degli illeciti³⁴, ricorrente allorché l'ente, già

“1. Nel caso di scissione parziale, resta ferma la responsabilità dell'ente scisso per i reati commessi anteriormente alla data in cui la scissione ha avuto effetto, salvo quanto previsto dal comma 3.

2. Gli enti beneficiari della scissione, sia totale che parziale, sono solidalmente obbligati al pagamento delle sanzioni pecuniarie dovute dall'ente scisso per i reati commessi anteriormente alla data dalla quale la scissione ha avuto effetto. L'obbligo è limitato al valore effettivo del patrimonio netto trasferito al singolo ente, salvo che si tratti di ente al quale è stato trasferito, anche in parte il ramo di attività nell'ambito del quale è stato commesso il reato.

3. Le sanzioni interdittive relative ai reati indicati nel comma 2, si applicano agli enti cui è rimasto o è stato trasferito, anche in parte, il ramo di attività nell'ambito del quale il reato è stato commesso.”

³² Art. 31, del DECRETO,

“1. Se la fusione o la scissione è avvenuta prima della conclusione del giudizio, il giudice, nella commisurazione della sanzione pecuniaria a norma dell'articolo 11, comma 2, tiene conto delle condizioni economiche e patrimoniali dell'ente originariamente responsabile.

2. Salvo quanto previsto dall'articolo 17, l'ente risultante dalla fusione e l'ente al quale, nel caso di scissione, è applicabile la sanzione interdittiva possono chiedere al giudice la sostituzione della medesima con la sanzione pecuniaria, qualora, a seguito della fusione o della scissione, si sia realizzata la condizione prevista dalla lettera b) del comma 1 dell'articolo 17, e ricorrano le ulteriori condizioni di cui alle lettere a) e c) del medesimo articolo.

3. Se accoglie la richiesta, il giudice, nel pronunciare sentenza di condanna, sostituisce la sanzione interdittiva con una sanzione pecuniaria di ammontare pari da una a due volte quello della sanzione pecuniaria inflitta all'ente in relazione al medesimo reato.

4. Resta salva la facoltà dell'ente, anche nei casi di fusione o scissione successiva alla conclusione del giudizio, di chiedere la conversione della sanzione interdittiva in sanzione pecuniaria.”

³³ Secondo i criteri previsti dall'art. 11, comma 2, del DECRETO.

³⁴ Art. 20, del DECRETO, *“1. Si ha reiterazione quando l'ente, già condannato in via definitiva almeno una volta per un illecito dipendente da reato, ne commette un altro nei cinque anni successivi alla condanna definitiva.”*

condannato in via definitiva almeno una volta per un illecito dipendente da reato, ne commette un altro nei cinque anni successivi alla condanna definitiva.

Nel caso in cui ricorrano le suddette vicende modificative, il giudice può tener conto delle condanne già inflitte nei confronti degli enti partecipanti alla fusione o dell'ente scisso al fine di configurare la reiterazione in rapporto agli illeciti dell'ente risultante dalla fusione o beneficiario della scissione, relativi a reati successivamente commessi.

Per le fattispecie della cessione e del conferimento di azienda è prevista una disciplina unitaria³⁵.

Nel caso di cessione o di conferimento dell'azienda nell'ambito della quale è stato commesso il reato, il cessionario è solidalmente obbligato con l'ente cedente al pagamento della sanzione pecuniaria, nei limiti del valore dell'azienda ceduta e salvo il beneficio della preventiva escussione dell'ente cedente. La responsabilità del cessionario oltre che limitata al valore dell'azienda oggetto di cessione (o di conferimento), è peraltro ulteriormente limitata alle sanzioni pecuniarie che risultano dai libri contabili obbligatori, ovvero dovute per illeciti amministrativi di cui il cessionario era comunque a conoscenza.

Al contrario, le sanzioni interdittive inflitte al cedente non si estendono al cessionario.

1.10 Procedimento di accertamento dell'illecito

La responsabilità prevista dal DECRETO viene accertata nell'ambito di un procedimento penale, nel quale trovano applicazione le disposizioni generali dettate dal codice di procedura penale in ordine alla competenza ed alla composizione del giudice, determinate in relazione al reato dal quale la stessa dipende³⁶.

Altra regola, ispirata a ragioni di effettività, omogeneità ed economia processuale, è quella dell'obbligatoria riunione dei procedimenti: il processo nei confronti dell'ente deve essere riunito al processo penale instaurato nei confronti della persona fisica autore del reato presupposto della responsabilità dell'ente³⁷, salvi i casi, espressamente disciplinati, in cui è consentito procedere separatamente³⁸. L'ente partecipa al procedimento penale con il proprio rappresentante legale, salvo

35 Art. 33, del DECRETO,

“1. Nel caso di cessione dell'azienda nella cui attività è stato commesso il reato, il cessionario è solidalmente obbligato, salvo il beneficio della preventiva escussione dell'ente cedente e nei limiti del valore dell'azienda, al pagamento della sanzione pecuniaria.

2. L'obbligazione del cessionario è limitata alle sanzioni pecuniarie che risultano dai libri contabili obbligatori, ovvero dovute per illeciti amministrativi dei quali egli era comunque a conoscenza.

3. Le disposizioni del presente articolo si applicano anche nel caso di conferimento di azienda.”

36 Art. 36, del DECRETO,

“1. La competenza a conoscere gli illeciti amministrativi dell'ente appartiene al giudice penale competente per i reati dai quali gli stessi dipendono.

2. Per il procedimento di accertamento dell'illecito amministrativo dell'ente si osservano le disposizioni sulla composizione del tribunale e le disposizioni processuali collegate relative ai reati dai quali l'illecito amministrativo dipende.”

37 Art. 38, del DECRETO.

38 Art. 38, comma 2, del DECRETO.

che questi sia imputato del reato da cui dipende l'illecito amministrativo; quando il legale rappresentante non compare, l'ente costituito è rappresentato dal difensore³⁹.

1.11 Sindacato di idoneità sui modelli organizzativi adottati

L'accertamento della responsabilità della società, attribuito al giudice penale, avviene mediante:

- ✓ la verifica della sussistenza del reato presupposto per la responsabilità della società;
- ✓ il sindacato di idoneità sui modelli organizzativi adottati.

Il sindacato del giudice circa l'astratta idoneità del modello organizzativo a prevenire i reati di cui al DECRETO è condotto secondo il criterio della c.d. "prognosi postuma".

Il giudizio di idoneità va formulato secondo un criterio *ex ante* in base al quale il giudice si colloca, idealmente, nella realtà aziendale nel momento in cui si è verificato l'illecito per saggiare la congruenza del modello adottato. In altre parole, va giudicato "idoneo a prevenire i reati" il modello organizzativo che, prima della commissione del reato, poteva essere ritenuto idoneo ad azzerare o, almeno, minimizzare, con ragionevole certezza, il rischio della commissione del reato successivamente verificatosi.

1.12 Codici di comportamento predisposti dalle associazioni rappresentative degli enti – Linee Guida di Confindustria

Il DECRETO prevede che «*i modelli di organizzazione e di gestione possono essere adottati sulla base di codici di comportamento redatti dalle associazioni rappresentative degli enti, comunicati al Ministero della Giustizia che, di concerto con i Ministeri competenti, può formulare, entro trenta giorni, osservazioni sulla idoneità dei modelli a prevenire i reati*»⁴⁰.

Confindustria, il 7 marzo 2002 ha approvato le Linee Guida per la costruzione dei modelli di organizzazione, gestione e controllo ex D. Lgs. n. 231/2001, successivamente integrate e modificate a più riprese, fornendo, tra l'altro, indicazioni metodologiche per l'individuazione delle aree di rischio (settore/attività nel cui ambito possono essere commessi reati), la progettazione di un sistema di controllo (i c.d. protocolli per la programmazione della formazione ed attuazione delle decisioni dell'ente) e i contenuti del modello di organizzazione, gestione e controllo.

In particolare, le Linee Guida di Confindustria, costante riferimento generale nell'elaborazione del presente MODELLO, suggeriscono alle società associate di utilizzare i processi di *risk assessment* e *risk management* e prevedono le seguenti fasi per la definizione del modello:

³⁹ Art. 39, commi 1 e 4, del DECRETO.

⁴⁰ Art. 6, comma 3, del DECRETO.

- ✓ identificazione dei rischi;
- ✓ definizione dei protocolli;
- ✓ adozione di alcuni strumenti generali tra cui i principali sono un CODICE ETICO con riferimento ai reati *ex d.lgs. 231/2001* e un sistema disciplinare;
- ✓ individuazione dei criteri per la scelta dell'ORGANISMO, indicazione dei suoi requisiti, compiti e poteri e degli obblighi di informazione.

2. DESCRIZIONE DELLA REALTA' AZIENDALE: ELEMENTI DEL MODELLO DI GOVERNANCE E DELL'ASSETTO ORGANIZZATIVO GENERALE DELLA FONDAZIONE

2.1 ITS UMBRIA

In relazione alle priorità strategiche per lo sviluppo economico del Paese, negli ambiti e secondo le priorità indicati dalla programmazione regionale, la Fondazione ha lo scopo istituzionale di svolgere attività di istruzione e formazione e persegue le finalità di promuovere la diffusione della cultura tecnica e scientifica, di sostenere le misure per lo sviluppo dell'economia e le politiche attive del lavoro.

La Fondazione svolge la sua attività di istruzione e formazione sulla base di piani triennali con i seguenti obiettivi, nel rispetto della programmazione dell'offerta formativa regionale:

- assicurare, con continuità, l'offerta di tecnici superiori al livello post-superiore in relazione a figure che rispondono alla domanda proveniente dal mondo del lavoro pubblico e privato in relazione ai settori di riferimento;
- sostenere l'integrazione tra i sistemi di istruzione, formazione e lavoro, con particolare riferimento ai poli tecnico-professionali di cui all'articolo 13, comma 2, della legge n. 40/07, per diffondere la cultura tecnica e scientifica e ai modelli di alternanza scuola lavoro;
- sostenere le misure per l'innovazione e il trasferimento tecnologico alle piccole e medie imprese;
- diffondere la cultura tecnica e scientifica e promuovere l'orientamento dei giovani e delle loro famiglie verso le professioni tecniche;
- stabilire organici rapporti con i fondi interprofessionali per la formazione continua dei lavoratori;
- formare, aggiornare e riqualificare giovani e adulti incrementandone il livello di conoscenze e competenze tecniche;
- promuovere e svolgere attività di cooperazione con altre istituzioni, enti ed associazioni a livello nazionale, europeo ed internazionale volte anche a promuovere lo sviluppo della propria offerta e ad ampliare le opportunità per il territorio.

La mission aziendale è quella di valorizzare il talento dei nostri giovani, mettendo in campo le loro competenze digitali e la loro naturale capacità di adattamento al cambiamento e alla costante evoluzione tecnologica, consentendo alle imprese di trovare nei nostri studenti dei formidabili alleati per affrontare la nuova rivoluzione industriale.

Informazioni generali su ITS UMBRIA, le sue finalità operative e la sua organizzazione sono reperibili in forma aggiornata sul sito di ITS UMBRIA (www.itsumbria.it).

2.2 Modello di governance della FONDAZIONE

Il Modello di Governance è compiutamente descritto nel documento “Regolamento di Gestione”, cui interamente si rimanda.

La FONDAZIONE è rappresentata di fronte ai terzi ed in giudizio dal Presidente.

Il Consiglio d’Amministrazione nomina l’ORGANISMO DI VIGILANZA, sulla cui composizione e attività si rimanda al capitolo 5.

2.3 Principi etici

Come indicato nel CODICE ETICO, la FONDAZIONE deve operare nel rispetto delle norme vigenti e delle Procedure aziendali che vengono emanate nel tempo.

I valori fondamentali (principi etici)⁴¹ su cui si basa l’attività della FONDAZIONE sono i seguenti.

- ✓ Valore strategico delle risorse umane
- ✓ Qualità dei servizi erogati
- ✓ Integrità
- ✓ Assenza di conflitto di interessi
- ✓ Imparzialità
- ✓ Riservatezza e tutela della privacy
- ✓ Responsabilità individuale
- ✓ Trasparenza della contabilità

2.4 Assetto organizzativo della FONDAZIONE

La direzione aziendale della FONDAZIONE, in linea con le strategie e gli obiettivi concordati, ha definito la struttura organizzativa più idonea a raggiungere tali obiettivi. Per tale aspetto, si rimanda all'organigramma della Fondazione, costantemente aggiornato al modificarsi della struttura organizzativa.

⁴¹ Per un maggior approfondimento si rimanda al codice etico della Società.

3. MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO DELLA FONDAZIONE ITS UMBRIA

3.1 Obiettivi perseguiti

La FONDAZIONE, in considerazione dell'esigenza di assicurare correttezza e trasparenza nella conduzione degli affari e delle attività aziendali a tutela della propria posizione ed immagine, delle aspettative dei soci e creditori e del lavoro dei propri dipendenti, nonché coerente con i principi già radicati nella propria cultura di governance, ha ritenuto conforme alle proprie politiche aziendali adottare il MODELLO previsto dal DECRETO.

L'adozione da parte della FONDAZIONE di un proprio MODELLO ha comportato, dunque, un attento esame della struttura organizzativa e delle procedure adottate dalla FONDAZIONE e un'attività di adeguamento del sistema organizzativo esistente al fine di renderlo coerente con i principi di controllo introdotti dal DECRETO e, conseguentemente, idoneo a prevenire la commissione dei reati da esso richiamati.

Il MODELLO, pertanto, è parte del sistema di controllo integrato adottato dalla FONDAZIONE che si fonda su un efficiente sistema di flussi informativi, basato anche su strumenti informatici, procedure di controllo e verifica e di attribuzione delle funzioni.

Il presente MODELLO è stato adottato dal Consiglio d'Amministrazione della FONDAZIONE.

Il presente MODELLO è ispirato alle LINEE GUIDA di Confindustria.

Il CODICE ETICO assunto dalla FONDAZIONE rappresenta la massima espressione dei principi guida della FONDAZIONE. In tale veste, esso costituisce il principio ispiratore di tutto quanto previsto e disposto nel presente MODELLO.

Il CODICE ETICO è allegato al MODELLO.

Con l'adozione del MODELLO la FONDAZIONE intende adempiere alle previsioni di legge, conformandosi ai principi ispiratori del DECRETO e rendere più efficace il sistema dei controlli e di *corporate governance*, in particolare rispetto all'obiettivo di prevenire la commissione dei reati previsti dal DECRETO.

In particolare, il MODELLO si pone i seguenti obiettivi:

- a) conoscenza delle attività che presentano un rischio di realizzazione di reati rilevanti per la FONDAZIONE (attività a rischio); conoscenza delle regole che disciplinano le attività a rischio; adeguata, effettiva informazione dei DESTINATARI in merito alle modalità e procedure da seguire nello svolgimento delle attività a rischio; consapevolezza circa le conseguenze sanzionatorie che possono derivare ad essi o alla FONDAZIONE per effetto della violazione di norme di legge, di regole o di disposizioni interne della FONDAZIONE;

- b) diffusione, acquisizione personale e affermazione concreta di una cultura d'impresa improntata alla legalità, nella consapevolezza dell'espressa riprovazione da parte della FONDAZIONE di ogni comportamento contrario alla legge, ai regolamenti, alle norme di autodisciplina, alle disposizioni interne e, in particolare, alle disposizioni contenute nel presente MODELLO;
- c) diffusione, acquisizione personale e affermazione concreta di una cultura del controllo, che deve presiedere al raggiungimento degli obiettivi che, nel tempo, la FONDAZIONE, esclusivamente sulla base delle decisioni regolarmente assunte degli organi sociali competenti, si pone;
- d) efficiente ed equilibrata organizzazione della FONDAZIONE, con particolare riguardo alla chiara attribuzione dei poteri, alla formazione delle decisioni e alla loro trasparenza e motivazione, ai controlli, preventivi e successivi, sugli atti e le attività, nonché alla correttezza e veridicità dell'informazione interna ed esterna.

In rapporto alla natura e alla dimensione dell'organizzazione specificamente interessata nonché al tipo di attività o funzione svolta, devono essere assunte misure concretamente idonee a migliorare l'efficienza nello svolgimento delle attività o funzioni, assicurando il costante rispetto della legge e di tutte le altre regole che intervengono a disciplinare l'attività o la funzione, individuando ed eliminando tempestivamente, o almeno riducendole al minimo possibile, le situazioni di rischio di commissione di reati.

Per questi fini, la FONDAZIONE adotta e attua, adeguandole costantemente, scelte regolamentari, organizzative e procedurali efficaci per:

- a) assicurare che le risorse umane, di qualsivoglia livello, siano assunte, dirette e formate secondo i criteri espressi nel CODICE ETICO della FONDAZIONE, i principi e le previsioni del MODELLO e in puntuale conformità alle norme di legge in materia;
- b) favorire la collaborazione alla più efficiente, costante e diffusa realizzazione del MODELLO da parte di tutti i soggetti che operano nell'ambito della FONDAZIONE o con essa (i DESTINATARI), sempre garantendo la tutela e la riservatezza circa l'identità di coloro che forniscono informazioni veritiere e utili a identificare comportamenti difforni da quelli prescritti;
- c) garantire che la ripartizione di poteri, competenze, funzioni, mansioni e responsabilità dei singoli soggetti operanti nella FONDAZIONE e la loro collocazione all'interno dell'organizzazione aziendale, siano conformi a principi di trasparenza, chiarezza, verificabilità, e siano sempre coerenti con l'attività in concreto svolta dalla FONDAZIONE. Procure e deleghe vengono approvate dal Consiglio d'Amministrazione e costantemente aggiornate, con la precisa indicazione dei poteri attribuiti, anche di spesa o finanziari;

- d) confermare che la FONDAZIONE riprova e sanziona comportamenti, da qualsivoglia motivo ispirati, che costituiscono un oggettivo superamento delle competenze, attribuzioni e poteri di ciascun soggetto, come determinati dalla legge e dalle regole interne della FONDAZIONE;
- e) prevedere che la determinazione degli obiettivi della FONDAZIONE o fissati per i DESTINATARI, a qualunque livello organizzativo e rispetto a ciascun settore organizzativo, risponda a criteri realistici e di obiettiva realizzabilità;
- f) rappresentare e descrivere le attività svolte dalla FONDAZIONE, la sua articolazione funzionale, l'organizzazione aziendale, i rapporti con le autorità di vigilanza e controllo, o con altri enti, in documenti veritieri e corretti, redatti sotto la responsabilità di persone chiaramente individuabili e tempestivamente aggiornati;
- g) attuare programmi di formazione e aggiornamento, con lo scopo di garantire l'effettiva conoscenza del CODICE ETICO e del MODELLO da parte di tutti coloro che operano nella FONDAZIONE o con essa, nonché da parte di tutti i soggetti che siano direttamente o indirettamente coinvolti nelle attività e nelle operazioni a rischio;
- h) consentire l'utilizzo di strumenti informatici e l'accesso a internet esclusivamente in conformità ai regolamenti interni adottati in materia.

In aggiunta ai suddetti obiettivi, il presente MODELLO ha anche lo scopo specifico di rappresentare un valido, adeguato ed efficiente strumento di controllo e monitoraggio ai fini del rispetto delle normative applicabili alle progettualità del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR), di cui ITS UMBRIA è soggetto proponente, assegnatario e gestore. A tale scopo, la FONDAZIONE definisce specifici Piani di Controllo per i progetti PNRR.

3.2 I Destinatari del MODELLO

Le regole contenute nel MODELLO si applicano ai seguenti soggetti:

- a coloro che svolgono, anche di fatto, funzioni di gestione, amministrazione, direzione o controllo della FONDAZIONE;
- ai lavoratori subordinati della FONDAZIONE, di qualsiasi grado e in forza di qualsivoglia tipo di rapporto contrattuale, ancorché distaccati all'estero per lo svolgimento dell'attività;
- a chi, pur non appartenendo alla FONDAZIONE, opera su mandato della medesima;
- a chi intrattiene con la FONDAZIONE rapporti rientranti nelle tipologie di collaboratori esterni e business partner.

I DESTINATARI sono tenuti a rispettare puntualmente tutte le disposizioni del MODELLO, anche in adempimento dei doveri di lealtà, correttezza e diligenza che scaturiscono dai rapporti giuridici instaurati dalla FONDAZIONE.

La FONDAZIONE riprova e sanziona qualsiasi comportamento difforme, oltre che dalla legge, dalle previsioni del MODELLO e del CODICE ETICO, anche qualora la condotta sia realizzata nella convinzione che essa persegua, anche in parte, l'interesse della FONDAZIONE ovvero con l'intenzione di arrecarle vantaggio.

3.3 Piano di formazione e comunicazione

La FONDAZIONE, al fine di dare efficace attuazione al MODELLO, intende assicurare una corretta divulgazione dei contenuti e dei principi dello stesso all'interno ed all'esterno della propria organizzazione.

In particolare, obiettivo della FONDAZIONE è estendere la comunicazione dei contenuti e dei principi del MODELLO non solo ai propri dipendenti, ma anche ai soggetti che, pur non rivestendo la qualifica formale di dipendente, operano anche occasionalmente per il conseguimento degli obiettivi della FONDAZIONE in forza di rapporti contrattuali.

L'attività di comunicazione e formazione sarà diversificata a seconda dei destinatari cui essa si rivolge, ma dovrà essere, in ogni caso, improntata a principi di completezza, chiarezza, accessibilità e continuità, al fine di consentire ai diversi destinatari la piena consapevolezza di quelle disposizioni aziendali che sono tenuti a rispettare e delle norme etiche che devono ispirare i loro comportamenti.

La comunicazione e la formazione sui principi e contenuti del MODELLO sono garantite dai responsabili delle singole unità organizzative e funzioni, i quali individuano la migliore modalità di fruizione di tali servizi (ad esempio: programmi di formazione, staff meeting, ecc.).

Ogni DESTINATARIO è tenuto a:

- acquisire consapevolezza dei principi e contenuti del MODELLO;
- conoscere le modalità operative con le quali deve essere realizzata la propria attività;
- contribuire attivamente, in relazione al proprio ruolo e alle proprie responsabilità, all'efficace attuazione del MODELLO, segnalando eventuali carenze riscontrate nello stesso.

Al fine di garantire un'efficace e razionale attività di comunicazione, la FONDAZIONE intende promuovere ed agevolare la conoscenza dei contenuti e dei principi del MODELLO da parte dei DESTINATARI, con grado di approfondimento diversificato a seconda della posizione e del ruolo dagli stessi ricoperto.

Deve essere garantita ai DESTINATARI la possibilità di accedere e consultare la documentazione costituente il MODELLO (CODICE ETICO, informazioni sulle strutture organizzative della FONDAZIONE, sulle attività e sulle Procedure aziendali) direttamente sull'intranet aziendale in un'area dedicata. In ogni caso, per i dipendenti che non hanno accesso alla rete intranet, tale documentazione dovrà essere messa a loro disposizione anche con mezzi alternativi.

Idonei strumenti di comunicazione saranno adottati per aggiornare i DESTINATARI circa le eventuali modifiche apportate al MODELLO, nonché riguardo ad ogni rilevante cambiamento procedurale, normativo o organizzativo.

Sarà richiesta da parte della Direzione aziendale una dichiarazione di osservanza dei principi del MODELLO:

- ai componenti degli organi sociali;
- ai dirigenti;
- al personale direttivo e a quello con funzioni di rappresentanza della FONDAZIONE;
- al personale presente in organigramma;
- al personale con poteri di firma conferiti con delibera del Consiglio d'Amministrazione.

L'attività di comunicazione dei contenuti e dei principi del MODELLO e del CODICE ETICO dovrà essere indirizzata anche nei confronti di quei soggetti terzi che intrattengano con la FONDAZIONE rapporti di collaborazione contrattualmente regolati o che rappresentano la medesima senza vincoli di dipendenza (ad esempio: collaboratori esterni e business partner).

4. ADOZIONE, MODIFICHE E AGGIORNAMENTO DEL MODELLO

4.1 Competenza del Consiglio d'Amministrazione

Il Consiglio d'Amministrazione, salvo quanto di seguito espressamente previsto, ha competenza per l'approvazione del MODELLO e dei suoi aggiornamenti. Pertanto:

- a) Il Consiglio d'Amministrazione assicura la tempestiva modifica del MODELLO qualora siano state individuate significative violazioni o elusioni delle prescrizioni in esso contenute, che ne evidenziano l'inadeguatezza, anche solo parziale, a garantire l'efficace prevenzione dei fatti di reato;
- b) il Consiglio d'Amministrazione assicura il tempestivo aggiornamento, in tutto o in parte, del MODELLO, anche su proposta dell'OdV e in ogni caso dopo averlo consultato al proposito, qualora intervengano apprezzabili eventi, mutamenti o modifiche: o nel sistema normativo e regolamentare, anche interno, che disciplina l'attività della FONDAZIONE; o nella struttura societaria, nell'organizzazione o articolazione della FONDAZIONE; o nell'attività della FONDAZIONE o dei suoi servizi o beni offerti alla clientela; o nell'attività di controllo dell'OdV;
- c) le funzioni aziendali interessate propongono e/o elaborano tempestivamente le modifiche delle Procedure di loro competenza, non appena tali modifiche appaiano necessarie per l'efficace attuazione del MODELLO, secondo quanto previsto alle lettere a) e b).

4.2 Parere preventivo dell'ODV

Le proposte di modifica al MODELLO di cui al punto 4.1. lettere a) e b) sono preventivamente comunicate all'OdV, il quale deve tempestivamente esprimere un parere. Qualora il Consiglio d'Amministrazione ritenga di discostarsi dal parere dell'OdV, deve fornire adeguata motivazione.

4.4 Comunicazioni dell'ODV

L'ORGANISMO DI VIGILANZA deve prontamente segnalare al Consiglio d'Amministrazione o alla Direzione i fatti che suggeriscono l'opportunità o la necessità di modifica o revisione del MODELLO. Il Presidente, in tal caso, deve convocare il Consiglio d'Amministrazione, affinché adotti le deliberazioni di sua competenza.

4.5 Adozione nuove Procedure

Eventuali nuove Procedure e le modifiche di quelle esistenti devono essere comunicate all'OdV.

5. L'ORGANISMO DI VIGILANZA - ODV

5.1. Identificazione, nomina e revoca dell'ODV

L'articolo 6 del DECRETO sancisce che ai fini dell'esonero dalla responsabilità amministrativa, la FONDAZIONE debba, tra l'altro, aver affidato ad un Organismo interno, con autonomi poteri di iniziativa e di controllo, i compiti di vigilare sul funzionamento e l'osservanza del Modello e di assicurarne l'aggiornamento.

Condizione indispensabile per lo svolgimento di tali compiti è che tale Organismo sia dotato dei caratteri dell'autonomia, anche per l'indipendenza funzionale, della professionalità e della continuità d'azione.

Autonomia e indipendenza

I requisiti di autonomia e indipendenza sono fondamentali affinché l'OdV non sia direttamente coinvolto nelle attività gestionali che costituiscono l'oggetto della sua attività di controllo.

Al fine di garantire all'Organismo l'indipendenza gerarchica, lo stesso riporta direttamente al Consiglio d'Amministrazione e/o alla Direzione. Inoltre, la composizione dell'Organismo e la qualifica dei suoi componenti devono essere tali da assicurare, sia sotto il profilo oggettivo, che sotto quello soggettivo, l'assoluta autonomia delle relative valutazioni e determinazioni.

Professionalità e conoscenza della realtà aziendale

L'ODV deve possedere al suo interno competenze tecnico-professionali adeguate alle funzioni che è chiamato a svolgere. Parimenti, i suoi membri devono disporre di una conoscenza approfondita dell'attività della FONDAZIONE.

Tali caratteristiche, unite all'indipendenza, garantiscono l'obiettività, l'autorevolezza e la competenza nel giudizio dell'Organismo medesimo.

Continuità d'azione

L'ODV deve infine:

- ✓ vigilare costantemente sull'attuazione del Modello con i necessari poteri d'indagine;
- ✓ verificare l'effettiva attuazione del Modello garantendone il costante aggiornamento;
- ✓ essere referente qualificato, costante e *super partes* per tutto il personale della FONDAZIONE e per il management, promuovendo, anche in concorso con le competenti funzioni aziendali, la diffusione nel contesto aziendale della conoscenza e della comprensione del Modello.

Sulla base di queste considerazioni, ITS UMBRIA ha ritenuto di istituire un Organismo di Vigilanza collegiale.

Il componente dell'ODV è nominato con delibera del Consiglio d'Amministrazione. La durata dell'incarico è di tre anni ed è rinnovabile, salvo diverse disposizioni esplicitate al momento dell'incarico.

La nomina quale membro dell'OdV è condizionata, dall'assenza di cause di incompatibilità, e/o ineleggibilità secondo il presente Modello. Il soggetto che verrà individuato quale membro dell'OdV, prima di accettare la nomina, dovrà dichiarare al Consiglio d'Amministrazione se esistono a suo carico condizioni di ineleggibilità secondo il presente Modello.

In conseguenza di ciò, il Consiglio d'Amministrazione potrà riservarsi di valutare tale posizione. In tale contesto, costituiscono motivi di incompatibilità, ineleggibilità e/o di decadenza dell'Organismo di Vigilanza:

- ✓ avere rapporti di coniugio, parentela o di affinità entro il quarto grado con gli amministratori di ITS UMBRIA e delle sue eventuali controllate;
- ✓ intrattenere, direttamente o indirettamente, con esclusione del rapporto di lavoro a tempo indeterminato, relazioni economiche e/o rapporti contrattuali o comunque rapporti da cui possano derivare cause di incompatibilità o situazioni di conflitto di interessi con ITS UMBRIA, con le sue eventuali controllate e/o con i rispettivi amministratori, di rilevanza tale da condizionarne l'autonomia di giudizio;
- ✓ aver svolto, nei tre esercizi precedenti l'attribuzione dell'incarico, funzioni di amministrazione o controllo (ovvero essere stato membro del Collegio Sindacale o aver lavorato come revisore esterno del bilancio) della FONDAZIONE;
- ✓ aver intrattenuto un rapporto di pubblico impiego presso amministrazioni centrali o locali nei tre anni precedenti alla nomina quale membro dell'ODV;
- ✓ aver riportato una sentenza di condanna, anche non passata in giudicato, ovvero sentenza di applicazione della pena su richiesta (c.d. di patteggiamento), in Italia o all'estero, per i delitti richiamati dal DECRETO;
- ✓ pendenza di un procedimento per l'applicazione di una misura di prevenzione di cui alla L. 27 dicembre 1956 n. 142350 e L. 31 maggio 1965 n. 57551 ovvero pronuncia del decreto di sequestro ex art. 2-bis L. 575/1965 ovvero decreto di applicazione di una misura di prevenzione, sia essa personale che reale;
- ✓ essere affetti da una grave infermità che renda uno dei componenti dell'Organismo inidoneo a svolgere le proprie funzioni di vigilanza, o un'infermità che, comunque, determini l'assenza dal luogo di lavoro per un periodo superiore a sei mesi.

Costituiscono cause di revoca dell'incarico di componente dell'Organismo:

- ✓ il grave inadempimento - dovuto a negligenza o imperizia - delle mansioni affidate all'Organismo di Vigilanza;
- ✓ l'adozione di reiterati comportamenti ostruzionistici o non collaborativi nei confronti degli altri componenti;
- ✓ l'applicazione nei suoi confronti di sanzioni disciplinari;
- ✓ l'assenza a tre o più riunioni di qualsiasi tipo, anche non consecutive, senza giustificato motivo nell'arco di dodici mesi consecutivi;
- ✓ essere, comunque, titolari di interessi in conflitto, anche potenziale, con la FONDAZIONE tali da pregiudicare la propria indipendenza di giudizio;
- ✓ l'aver violato l'obbligo di riservatezza in ordine alle notizie ed informazioni acquisite nell'esercizio delle sue funzioni, fatti salvi gli obblighi di informazione espressamente previsti dal Modello ex D.lgs. 231/01, o in altri documenti societari ovvero comunque previsti *ex lege*;
- ✓ ogni altra giusta causa.

L'eventuale revoca del componente dell'Organismo dovrà essere deliberata dal Consiglio d'Amministrazione a maggioranza assoluta e dovrà essere comunicata all'Assemblea dei Soci in occasione della prima assemblea utile.

Eguale, ove si verifichi una delle cause di decadenza sopra indicate, il Consiglio d'Amministrazione di ITS UMBRIA, esperiti gli opportuni accertamenti, sentito l'interessato, stabilisce un termine non superiore a 60 giorni entro il quale deve cessare la situazione di incompatibilità. Trascorso tale termine senza che la predetta situazione sia cessata, il Consiglio d'Amministrazione di ITS UMBRIA deve dichiarare l'avvenuta decadenza del componente ed assumere le opportune deliberazioni.

Nel caso in cui la revoca venga esercitata o la decadenza intervenga, il Consiglio d'Amministrazione di ITS UMBRIA provvederà a nominare un nuovo ORGANISMO DI VIGILANZA.

In caso di applicazione in via cautelare di una delle misure interdittive previste dal D. Lgs. 231/01, il Consiglio d'Amministrazione di ITS UMBRIA, assunte le opportune informazioni, valuta la sussistenza delle condizioni per la revoca dell'Organismo, ove ravvisi un'ipotesi di omessa o insufficiente vigilanza da parte dello stesso. In tal caso, il Consiglio d'Amministrazione di ITS UMBRIA provvederà alla nomina di un nuovo componente dell'OdV stesso.

In caso di rinuncia, decadenza o revoca del componente dell'Organismo, il Consiglio d'Amministrazione di ITS UMBRIA deve provvedere senza indugio alla sua sostituzione.

5.2 Funzioni e poteri

L'Organismo svolge le sue funzioni in piena autonomia, non operando alle dipendenze di alcuna altra funzione aziendale, né dell'alta direzione né del Consiglio d'Amministrazione, al quale tuttavia riporta gli esiti delle proprie attività: l'Organismo, quindi, agisce in base alle finalità attribuitegli dalla legge e orienta il proprio operato in vista del perseguimento di tali finalità.

L'OdV, come previsto dal Decreto, deve:

- ✓ vigilare sull'effettività del Modello, verificando la coerenza dello stesso con le procedure aziendali realmente seguite;
- ✓ valutare l'attitudine del Modello a prevenire la commissione di reati a fronte dell'evoluzione e dei cambiamenti aziendali attraverso una periodica analisi dei rischi e dei potenziali reati;
- ✓ proporre eventuali aggiornamenti o modifiche del Modello, ad esempio in relazione a mutate condizioni organizzative e/o normative.

A tale scopo, l'OdV:

- ✓ verifica la coerenza al Modello delle attività di controllo assegnate ai responsabili operativi e la segnalazione tempestiva di eventuali anomalie e disfunzioni rilevate;
- ✓ effettua il monitoraggio dell'applicazione e del rispetto del Codice Etico e promuove iniziative per la diffusione della conoscenza e comprensione dello stesso;
- ✓ verifica anche attraverso la rispondenza ai principi generalmente accettati e agli standard di *best practice* dei criteri e delle tecniche utilizzati per l'elaborazione dei dati contabili e delle informazioni a questi afferenti;
- ✓ verifica costantemente i previsti flussi informativi verso gli Organi Sociali;
- ✓ richiede verifiche mirate in caso di segnalazioni di disfunzioni o commissione di reati oggetto dell'attività di prevenzione;
- ✓ fornisce la propria collaborazione nella fase di identificazione e classificazione delle aree aziendali a rischio attraverso il *risk assessment* periodico;
- ✓ supporta alla predisposizione e alla integrazione della normativa interna connessa alla prevenzione rischi e allo sviluppo dei comportamenti corretti nell'ambito delle prescrizioni del Modello e del Codice Etico;
- ✓ supporta nelle attività di aggiornamento del Modello in conformità all'evoluzione normativa, alle modifiche organizzative e agli sviluppi delle attività aziendali;

- ✓ segnala alle funzioni competenti le eventuali violazioni delle procedure aziendali o dei principi di riferimento del Modello e del Codice Etico;
- ✓ supporta iniziative per favorire la conoscenza del Modello, la formazione del personale e la sensibilizzazione dello stesso all'osservanza dei principi contenuti nel Modello e ne effettua il monitoraggio;
- ✓ predispone il piano annuale delle verifiche che intende svolgere per verificare l'adeguatezza e il funzionamento del Modello;
- ✓ valuta periodicamente l'adeguatezza dei flussi informativi ad esso destinati.

Per lo svolgimento dei compiti suddetti l'OdV:

- ✓ ha libero accesso ad ogni documento aziendale;
- ✓ gode di ampi poteri ispettivi;
- ✓ può avvalersi sia del supporto e della cooperazione delle funzioni aziendali sia di consulenti esterni di comprovata professionalità;
- ✓ può richiedere o rivolgere informazioni o comunicazioni al Consiglio d'Amministrazione o a singoli membri dello stesso.

Gli interventi dell'OdV, inclusi gli incontri con le funzioni aziendali di volta in volta interessate, devono essere verbalizzati.

5.3 Flussi informativi verso l'ODV

L'OdV, ai sensi del DECRETO, deve essere informato, dai soggetti tenuti all'osservanza del Modello, in merito ad eventi che potrebbero determinare la responsabilità di ITS UMBRIA ai sensi del DECRETO stesso.

Al riguardo, valgono le seguenti prescrizioni di carattere generale:

- ✓ l'obbligo di informazione grava, in genere, su tutto il personale che venga in possesso di qualsiasi notizia relativa alla commissione, o alla ragionevole convinzione di commissione, dei reati di cui al D.Lgs. 231/2001 all'interno di ITS UMBRIA, o comunque a comportamenti non in linea con i principi e le prescrizioni del presente Modello, del Codice Etico e con eventuali altre regole di condotta adottate dalla FONDAZIONE;
- ✓ le segnalazioni dovranno pervenire in forma scritta ed avere ad oggetto ogni violazione o sospetto di violazione del Modello;
- ✓ l'OdV valuterà le segnalazioni ricevute attraverso i canali informativi dedicati e adotterà i provvedimenti conseguenti a sua ragionevole discrezione e responsabilità, ascoltando eventualmente l'autore della segnalazione e/o il responsabile della presunta violazione. A

conclusione di tale attività potrà procedere all'archiviazione della segnalazione verbalizzando i motivi che hanno determinato tale decisione ovvero proporre al Consiglio d'Amministrazione di dare corso al procedimento disciplinare in presenza di ipotesi accertate di violazioni al Modello.

Uno specifico documento "dinamico" stabilisce le tipologie di flussi informativi che devono pervenire all'OdV da parte dei destinatari indicati e la relativa frequenza.

5.4 Valutazione delle informazioni

Le informazioni sono di norma inviate attraverso specifica casella di posta elettronica dedicata e riservata all'OdV, oppure possono essere esibite durante le attività di auditing effettuate dall'OdV stesso.

È facoltà dell'OdV ascoltare l'autore della segnalazione e/o il responsabile della presunta violazione. L'OdV agirà in modo da garantire i segnalanti contro qualsiasi forma di ritorsione, discriminazione o penalizzazione, assicurando altresì la riservatezza dell'identità del segnalante, fatti salvi gli obblighi di legge e la tutela dei diritti di ITS UMBRIA o delle persone accusate erroneamente e/o in malafede. In conformità al D. Lgs. 10 marzo 2023 n. 24, i segnalanti in buona fede devono essere garantiti contro qualsiasi forma di ritorsione, discriminazione o penalizzazione, fatti salvi gli obblighi di legge e la tutela dei diritti di ITS UMBRIA o delle persone accusate erroneamente e/o in malafede. L'identità delle persone coinvolte e di quelle menzionate nella segnalazione è garantita sino alla conclusione dei relativi procedimenti, con il rispetto delle stesse garanzie accordate al segnalante. In ogni caso, eventuali provvedimenti sanzionatori saranno adottati dal Consiglio d'Amministrazione. L'OdV (nel rispetto della legge) si riserva di valutare anche segnalazioni anonime.

5.5 Reporting dell'ODV verso il vertice aziendale

L'OdV riferisce in merito all'attuazione del Modello e all'emersione di eventuali criticità. Sono previste due linee di reporting:

- ✓ la prima, su base continuativa, direttamente verso il Direttore di ITS UMBRIA e/o figura da esso delegata;
- ✓ la seconda, nei confronti del Consiglio d'Amministrazione.

In particolare, l'OdV presenta una relazione annuale sulle attività svolte corredata dalle segnalazioni di eventuali criticità emerse nelle attività di monitoraggio e nelle verifiche e contiene, o richiama, il Piano delle attività dell'anno a seguire.

5.6 Raccolta e conservazione delle informazioni

Ogni flusso informativo, verbale, corrispondenza, report previsto nel MODELLO sarà conservato dall'ORGANISMO DI VIGILANZA in un apposito database informatico, nel rispetto della normativa sulla privacy.

I dati e le informazioni conservate nel database sono poste a disposizione di soggetti esterni all'Organismo che ne possano aver diritto, previa autorizzazione dello stesso e con immediata informazione al Direttore di ITS UMBRIA.

5.7 Whistleblowing

La FONDAZIONE, ai sensi del D. Lgs. n. 24/2023, si è dotata di un'apposita Funzione whistleblowing con il compito di gestire il canale di segnalazione interno al quale possono essere indirizzate le segnalazioni whistleblowing. Tale Funzione è stata individuata nello stesso Organismo di Vigilanza. La Funzione whistleblowing risulta quindi affidata ad un soggetto autonomo e competente per la gestione del canale di segnalazione come previsto dall'art. 4, comma 2 del D. Lgs. n. 24/2023. La Funzione whistleblowing, disciplinata all'interno di apposita procedura, è priva di poteri gestionali ed esecutivi ma non ha vincoli gerarchici rispetto ad altri organi o funzioni in quanto svolge una funzione di controllo indipendente, sempre nel rispetto delle disposizioni di legge che tutelano la riservatezza dei segnalanti nonché dei ruoli e prerogative dei diversi organismi e funzioni di compliance.

A tal fine, la FONDAZIONE, attraverso la Funzione whistleblowing esterna, ha istituito un apposito canale informativo in modalità informatica, con la creazione di un indirizzo di posta elettronica dedicato, al quale può accedere esclusivamente la Funzione whistleblowing, di cui sono tenuti ad avvalersi i soggetti che vengano a conoscenza di condotte illecite o di violazioni del Modello che vogliano inviare una segnalazione.

Per ulteriori informazioni su gestione del canale di segnalazione, modalità della segnalazione e tutele previste per i segnalanti si rinvia alla procedura whistleblowing adottata.

6. SISTEMA SANZIONATORIO

6.1 *Principi generali*

Il MODELLO costituisce un complesso di norme alle quali tutto il personale della FONDAZIONE deve uniformarsi, anche ai sensi di quanto previsto dai rispettivi CCNL in materia di norme comportamentali e di sanzioni disciplinari. La violazione delle previsioni del MODELLO, delle procedure di attuazione e del CODICE ETICO comporta l'instaurazione del procedimento disciplinare e l'applicazione delle relative sanzioni, ai sensi di legge e dei CCNL.

I dirigenti, i quadri, gli impiegati e gli operai sono soggetti al “Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro per i dipendenti da aziende del Terziario, della distribuzione e dei servizi” (di seguito semplicemente “CCNL”).

L'OdV, qualora opportuno, sentiti i responsabili delle funzioni aziendali interessate, approva preliminarmente le nuove tipologie di rapporti giuridici e le modifiche di quelli in essere con soggetti esterni alla FONDAZIONE alle quali, al fine di prevenire i REATI, è opportuno applicare le previsioni del MODELLO, precisandone le modalità e stabilendo le misure sanzionatorie nei casi di violazione delle previsioni in esso contenute o delle procedure stabilite per la sua attuazione.

Le sanzioni previste dal sistema disciplinare saranno applicate ad ogni violazione delle disposizioni contenute nel MODELLO a prescindere dalla commissione di un reato e dallo svolgimento e dall'esito del procedimento penale eventualmente avviato dall'autorità giudiziaria.

L'applicazione delle misure sanzionatorie non pregiudica né modifica ulteriori, eventuali conseguenze civilistiche o di altra natura (penale, amministrativa, tributaria), che possano derivare dal medesimo fatto.

Gli accertamenti istruttori e l'applicazione delle sanzioni per le violazioni delle disposizioni del MODELLO rientrano nell'esclusivo potere degli organi della FONDAZIONE competenti in virtù delle attribuzioni loro conferite dallo Statuto o dai regolamenti interni.

Ogni violazione o elusione del MODELLO o delle Procedure in attuazione dello stesso, da chiunque commessa, deve essere segnalata tempestivamente all'OdV, ferme restando le procedure e i provvedimenti di competenza del titolare del potere disciplinare.

L'OdV deve essere immediatamente informato dell'applicazione di una sanzione per violazione del MODELLO o delle Procedure stabilite per la sua attuazione disposta nei confronti di qualsivoglia soggetto tenuto all'osservanza del MODELLO e delle Procedure prima richiamate.

Per quanto riguarda l'accertamento delle infrazioni concernenti il presente MODELLO, i procedimenti disciplinari e l'applicazione delle sanzioni, restano validi i poteri già conferiti, nei limiti delle rispettive deleghe e competenze, al management della FONDAZIONE.

In ogni caso, è attribuito all'OdV, in collaborazione con il Consiglio d'Amministrazione, il compito di verificare e valutare l'idoneità del sistema disciplinare ai sensi e per gli effetti del DECRETO.

La violazione delle singole disposizioni e regole comportamentali previste dal MODELLO da parte del personale della FONDAZIONE costituisce sempre illecito disciplinare, per il quale sarà applicata una sanzione disciplinare proporzionata alla gravità dell'infrazione commessa ed all'eventuale recidiva.

Costituiscono infrazioni disciplinari i seguenti comportamenti:

- ✓ la violazione, anche con condotte omissive ed in eventuale concorso con altri, delle previsioni del MODELLO e delle Procedure stabilite per l'attuazione del medesimo;
- ✓ la redazione, eventualmente in concorso con altri, di documentazione non genuina, incompleta, alterata o non veritiera;
- ✓ l'agevolazione, mediante condotta omissiva, della redazione da parte di altri, di documentazione non genuina, incompleta, alterata o non veritiera;
- ✓ l'omessa redazione della documentazione prevista dal MODELLO o dalle Procedure stabilite per l'attuazione dello stesso.

Il CODICE ETICO e la disciplina sanzionatoria prevista dal presente MODELLO sono resi disponibili dalla FONDAZIONE, nonché portati a conoscenza dei DESTINATARI con i mezzi più efficaci.

6.2 Misure nei confronti dei dipendenti

L'osservanza delle disposizioni e delle regole comportamentali previste dal MODELLO costituisce adempimento da parte dei dipendenti della FONDAZIONE degli obblighi previsti dall'art. 2104, comma 2, c.c.⁴²; obblighi dei quali il contenuto del medesimo MODELLO rappresenta parte sostanziale ed integrante.

I provvedimenti disciplinari sono applicati nei confronti dei lavoratori dipendenti in conformità a quanto previsto dall'art. 7 della legge 20 maggio 1970, n. 300 (c.d. "Statuto dei Lavoratori") ed eventuali normative speciali applicabili. Per i dipendenti di livello non dirigenziale, tali provvedimenti sono quelli previsti dalle norme disciplinari di cui agli artt. 225, 226, 227 del CCNL applicabile.

Il tipo e l'entità di ciascuna delle sanzioni sono applicate tenendo conto:

- ✓ dell'intenzionalità del comportamento o del grado di negligenza o imprudenza;

⁴² "Il prestatore di lavoro [...] deve inoltre osservare le disposizioni per l'esecuzione e per la disciplina del lavoro impartite dall'imprenditore e dai collaboratori di questo dai quali gerarchicamente dipende"

- ✓ del comportamento complessivo del lavoratore con particolare riguardo alla sussistenza o meno di precedenti disciplinari del medesimo, nei limiti consentiti dalla legge;
- ✓ delle mansioni del lavoratore;
- ✓ della posizione funzionale delle persone coinvolte nei fatti costituenti la mancanza;
- ✓ delle altre particolari circostanze che accompagnano l'illecito disciplinare.

È fatta salva la facoltà della FONDAZIONE di chiedere il risarcimento dei danni derivanti dalla violazione del MODELLO da parte di un dipendente.

6.3 Misure nei confronti dei dirigenti

Qualora la violazione sia stata realizzata da Dirigenti, l'OdV, deve darne senza indugio comunicazione, oltre che al titolare del potere disciplinare, al Consiglio d'Amministrazione, mediante relazione scritta.

I destinatari della comunicazione attivano le funzioni competenti per avviare i procedimenti al fine delle contestazioni e dell'eventuale applicazione della sanzione più idonea in conformità a quanto previsto dalla legge e dalla contrattazione collettiva.

Se la violazione del MODELLO determina la sopravvenuta carenza del rapporto di fiducia tra la FONDAZIONE e il Dirigente, la sanzione consiste nel licenziamento ai sensi del CCNL applicabile. Per i casi che saranno ritenuti di minore gravità, il Consiglio d'Amministrazione potrà determinare un provvedimento di carattere conservativo costituito dalla rimozione dall'incarico o da una misura di carattere patrimoniale.

6.4 Misure nei confronti degli amministratori

Se la violazione riguarda un Amministratore, l'OdV deve darne immediata comunicazione al Consiglio d'Amministrazione, mediante relazione scritta.

Nei confronti degli Amministratori che abbiano commesso una violazione del MODELLO o delle procedure stabilite in attuazione del medesimo, il Consiglio d'Amministrazione può applicare ogni idoneo provvedimento consentito dalla legge.

Nei casi più gravi e, comunque, quando la mancanza sia tale da ledere la fiducia della FONDAZIONE nei confronti del responsabile, il Consiglio d'Amministrazione convoca l'Assemblea, proponendo la revoca dalla carica.

Il Consiglio d'Amministrazione, qualora si tratti di violazioni tali da integrare giusta causa di revoca, propone all'Assemblea l'adozione dei provvedimenti di competenza e provvede alle ulteriori incombenze previste dalla legge.

6.5 Misure nei confronti di collaboratori esterni e business partner

Ogni comportamento posto in essere dai collaboratori esterni (ivi comprese le collaborazioni professionali) o dai business partner, in contrasto con le linee di condotta indicate dal presente MODELLO e tale da comportare il rischio di commissione di un reato sanzionato dal DECRETO potrà determinare la risoluzione del rapporto contrattuale.

Al verificarsi di tali condotte, l'ODV informa il Consiglio d'Amministrazione e il Direttore, mediante relazione scritta.

PARTI SPECIALI

Premessa

Nel presente MODELLO si distinguono una Parte Generale attinente alla presentazione dello stesso, all'organizzazione societaria nel suo complesso, all'ORGANISMO DI VIGILANZA e al sistema disciplinare e le successive Parti Speciali, focalizzate sulle aree sensibili con riferimento ai reati previsti dal DECRETO.

Le Parti Speciali del MODELLO riguardano l'applicazione nel dettaglio dei principi richiamati nella Parte Generale.

L'articolazione delle Parti Speciali consente l'evidenza delle specifiche aree sensibili suddivise innanzitutto per tipologia di reati.

Nell'ambito di ciascuna delle macro aree sono stati presi in considerazione i seguenti elementi:

1. la tipologia di reati rientranti in ogni categoria;
2. l'identificazione delle attività a rischio;
3. gli strumenti di controllo adottati per la prevenzione.

Tali strumenti sono vincolanti per i DESTINATARI del MODELLO e si sostanziano in obblighi di fare (il rispetto delle Procedure, le segnalazioni agli organismi di controllo) ed in obblighi di non fare (il rispetto dei divieti).

Il rispetto di tali obblighi, come già dichiarato nella Parte Generale e come qui si intende riaffermare, ha una precisa valenza giuridica, in quanto esprime la volontà della FONDAZIONE, che, in caso di violazione, reagirà applicando il sistema disciplinare e sanzionatorio sopra descritto.

Le previsioni delineate sia nella Parte Generale che nelle Parti Speciali trovano completamento nelle indicazioni enunciate all'interno del CODICE ETICO, che costituisce un allegato del presente MODELLO.

Sulla base dell'analisi dell'attività aziendale e, in particolare, della *risk analysis* aziendale si è deciso di trattare nelle Parti Speciali del Modello i seguenti reati:

- ✓ reati nei confronti della Pubblica Amministrazione;
- ✓ reati societari;
- ✓ reati di ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita;
- ✓ reati in violazione delle norme antinfortunistiche e di tutela dell'igiene e della salute sul lavoro;
- ✓ reati nei confronti dell'amministrazione della giustizia;
- ✓ reati informatici;
- ✓ delitti in materia di violazione del diritto d'autore.

Il Decreto contempla anche una serie di altri reati che non verranno trattati specificamente nel Modello, in quanto la FONDAZIONE ritiene che il rischio di commissione di tali illeciti sia assolutamente remoto.

Si tratta in particolare dei delitti di criminalità organizzata (art. 24-ter), dei reati di falsità in monete, in carte di pubblico credito e in valori di bollo, in strumenti o segni di riconoscimento (art. 25-bis), dei delitti con finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico (art. 25-quater), del reato di pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili (art. 25-quater.1), dei delitti contro la personalità individuale (reati concernenti la riduzione in schiavitù, la prostituzione e pornografia minorile, l'adescamento di minori, il c.d. caporalato: art. 25-quinquies), degli abusi di mercato (art. 25-sexies), dei reati transnazionali (reati di associazione per delinquere, quando abbiano connotati di transnazionalità ai sensi della legge 16/3/2006 n. 146), dei reati ambientali (art. 25-undecies del DECRETO, D. Lgs. 152/06, Legge 20/5/2015 n. 68), del reato di impiego di cittadini stranieri il cui soggiorno è irregolare (art. 25-duodecies del DECRETO).

ITS UMBRIA si impegna ad integrare e modificare il Modello qualora in futuro, in dipendenza di mutamenti dell'attività svolta o della stessa realtà aziendale, dovesse emergere il rischio di commissione dei predetti reati ora esclusi dalla trattazione. Fermo restando quanto sopra, si precisa che ITS UMBRIA condanna, comunque, fermamente tutte le ipotesi criminose sopra elencate.

Procedure per la prevenzione dei reati - Principi generali

Al fine di prevenire la commissione dei REATI PRESUPPOSTO nell'ambito delle aree, attività e operazioni a rischio di seguito identificate, la FONDAZIONE rispetta i seguenti principi generali:

- A) l'attuazione delle decisioni degli Amministratori sono disciplinate dai principi e dalle prescrizioni contenute nelle disposizioni di legge, dell'Atto Costitutivo, dello Statuto, del MODELLO;
- B) vi è l'obbligo per gli Amministratori di comunicare tempestivamente al Consiglio d'Amministrazione tutte le informazioni relative alle cariche direttamente assunte o ricoperte da PROSSIMI CONGIUNTI, alle partecipazioni di cui sono titolari, direttamente o indirettamente, ovvero di cui siano titolari loro PROSSIMI CONGIUNTI in altre società o imprese, nonché le cessazioni o le modifiche delle medesime, le quali, per la natura o la tipologia, possono lasciare ragionevolmente prevedere un interesse proprio o di terzi ai sensi dell'art. 2391 c.c.;
- C) vi è il medesimo obbligo di comunicazione di cui al precedente punto b) a carico dei DIRIGENTI che si trovino in posizione apicale, i quali dovranno informare il CdA;

- D) sono tempestivamente e correttamente effettuate, in modo veridico e completo, le comunicazioni previste dalla legge e dai regolamenti nei confronti delle Autorità o Organi, anche societari, di vigilanza o controllo (italiani, sovranazionali o stranieri), del mercato o dei soci;
- E) è prestata completa e immediata collaborazione alle Autorità o Organi di Vigilanza e Controllo, fornendo puntualmente ed esaustivamente la documentazione e le informazioni richieste;
- F) è prevista l'adozione di sistemi informatici, che garantiscano la corretta e veridica imputazione di ogni operazione al cliente, controparte o ente interessati, con precisa individuazione del beneficiario e della causale dell'operazione, con modalità tali da consentire l'individuazione del soggetto che ha disposto l'operazione o l'ha effettuata; il sistema deve prevedere l'impossibilità di modificare le registrazioni;
- G) nello svolgimento delle attività, i DESTINATARI sono tenuti ad attenersi, oltre che alle disposizioni contenute nei capitoli successivi, anche a quanto contenuto nei Manuali, Processi, Istruzioni Operative e Procedure, nel "CODICE ETICO" e nel presente MODELLO.

Per ciascuna delle operazioni di carattere significativo, rientranti nelle tipologie individuate, è assicurato, per quanto applicabile, che:

- a) siano ricostruibili la formazione degli atti e i relativi livelli autorizzativi, a garanzia della trasparenza delle scelte effettuate;
- b) non vi sia identità soggettiva tra coloro che assumono o attuano le decisioni, coloro che elaborano evidenza contabile delle operazioni decise e coloro che sono tenuti a svolgere sulle stesse i controlli previsti dalla legge e dalle procedure contemplate dal sistema di controllo interno;
- c) l'accesso ai dati personali in possesso della FONDAZIONE e il loro trattamento siano conformi al Regolamento (UE) n. 2016/679, meglio noto con la sigla GDPR⁴³ e successive modifiche e integrazioni, anche regolamentari; l'accesso e il trattamento sui dati medesimi sia consentito esclusivamente alle persone autorizzate e sia garantita la riservatezza nella trasmissione delle informazioni;
- d) i documenti riguardanti l'attività della FONDAZIONE siano archiviati e conservati, a cura della funzione competente, con modalità tali da non permetterne la modificazione successiva, se non con apposita evidenza;
- e) ogni accesso alla rete informatica aziendale, sia intranet che internet, per l'effettuazione di operazioni ovvero per la documentazione di dette operazioni avvenga almeno con l'utilizzo di doppia chiave asimmetrica (user ID e password personale), periodicamente variata, o con altra procedura di non minore efficacia, che consenta all'operatore di collegarsi alla rete limitatamente

⁴³ "norme in materia di protezione dei dati personali"

alla fase della procedura di sua competenza e di lasciare evidenza non modificabile dell'intervento effettuato e dell'autore;

- f) qualora il servizio di archiviazione o conservazione dei documenti sia svolto, per conto della FONDAZIONE, da un soggetto ad essa estraneo, il servizio sia regolato da un contratto nel quale si preveda, tra l'altro, che il soggetto che presta il servizio alla FONDAZIONE rispetti specifiche procedure di controllo idonee a non permettere la modificazione successiva dei documenti, se non con apposita evidenza;
- g) l'accesso ai documenti già archiviati, di cui alle tre lettere precedenti, sia sempre motivato e consentito solo alle persone autorizzate in base alle norme interne;
- h) la scelta dei consulenti esterni avvenga sulla base di requisiti di professionalità, indipendenza, competenza e, in riferimento a questi, la scelta sia motivata;
- i) la scelta dei fornitori di beni o servizi avvenga, a cura delle funzioni competenti, sulla base di requisiti di professionalità, affidabilità, economicità;
- j) non siano corrisposti compensi, provvigioni o commissioni a consulenti, collaboratori, agenti in misura non congrua rispetto alle prestazioni rese alla FONDAZIONE e non conformi all'incarico conferito, da valutare in base a criteri di ragionevolezza e con riferimento alle condizioni e alle prassi esistenti sul mercato o determinate da tariffe;
- k) ad esclusione delle operazioni di factoring, sia previsto il divieto, nei confronti di fornitori o consulenti, di cedere a terzi il diritto alla riscossione del compenso o di attribuire a terzi il mandato all'incasso;
- l) eventuali sistemi premianti ai dipendenti e collaboratori rispondano a obiettivi realistici e coerenti con le mansioni, con l'attività svolta, con le responsabilità affidate e la struttura operativa disponibile;
- m) la FONDAZIONE, ai fini dell'attuazione delle decisioni di impiego delle risorse finanziarie, si avvalga di intermediari finanziari e bancari sottoposti a una regolamentazione di trasparenza e di correttezza conforme alla disciplina dell'Unione Europea.

L'OdV propone le modifiche e le eventuali integrazioni delle prescrizioni di cui sopra e delle procedure di attuazione.

Sono ammesse, sotto la responsabilità di chi le attua, eventuali deroghe alle procedure previste dal MODELLO nei casi di particolare urgenza, nella formazione o nell'attuazione della decisione o in caso di impossibilità temporanea di rispetto delle stesse. In tale evenienza è richiesta la successiva ratifica da parte del soggetto responsabile il quale, nel caso in cui non ritenga ricorrere le ragioni per la deroga, deve informare senza indugio l'OdV.

Procedure di controllo generali

Le procedure di controllo di carattere generale, da considerare ed applicare con riferimento a tutte le attività sensibili di volta in volta individuate, sono le seguenti:

- ✓ separazione delle attività: si assicura, in via generale, l'applicazione del principio di separazione delle attività che prevede la distinzione nei processi aziendali tra chi autorizza, chi esegue e chi controlla;
- ✓ norme e circolari: sono forniti principi di comportamento, modalità operative per lo svolgimento delle attività sensibili nonché modalità di archiviazione della documentazione rilevante;
- ✓ poteri autorizzativi e di firma: i poteri autorizzativi e di firma devono:
 - essere coerenti con le responsabilità organizzative e gestionali assegnate, prevedendo, ove richiesto, indicazione delle soglie di approvazione delle spese;
 - essere chiaramente definiti e conosciuti all'interno della FONDAZIONE;
- ✓ tracciabilità: ogni operazione relativa all'attività sensibile deve, ove possibile, essere adeguatamente registrata. Il processo di decisione, autorizzazione e svolgimento dell'attività sensibile deve essere verificabile ex post, anche tramite appositi supporti documentali e, in ogni caso, deve essere disciplinata in dettaglio la possibilità di cancellare o distruggere le registrazioni effettuate.

Cap.1 - REATI NEI CONFRONTI DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE

REATI NEI CONFRONTI DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE

(artt. 24 e 25 del DECRETO)

1. Descrizione dei reati

Si riporta di seguito una breve descrizione dei reati contemplati negli artt. 24 e 25 del DECRETO.

REATI IN DANNO DELLO STATO O DI ALTRO ENTE PUBBLICO (art. 24 D.Lgs. 231/2001)

Innanzitutto, si riportano, per chiarezza e miglior comprensione delle fattispecie criminose, le definizioni di Pubblico Ufficiale e Persona incaricata di pubblico servizio così come definite dal Codice Penale e la definizione di Pubblica Amministrazione così come esplicitata nel parere del Consiglio di Stato 11482/2004:

Pubblico ufficiale (art. 357 c.p.)

«Agli effetti della legge penale, sono pubblici ufficiali, coloro i quali esercitano una pubblica funzione legislativa, giudiziaria o amministrativa. Agli stessi effetti è pubblica la funzione amministrativa disciplinata da norme di diritto pubblico e da atti autoritativi e caratterizzata dalla formazione e dalla manifestazione della volontà della pubblica amministrazione o dal suo svolgersi per mezzo di poteri autoritativi o certificativi».

Persona incaricata di un pubblico servizio (art. 358 c.p.)

«Agli effetti della legge penale, sono incaricati di un pubblico servizio coloro i quali, a qualunque titolo, prestano un pubblico servizio. Per pubblico servizio deve intendersi un'attività disciplinata nelle stesse forme della pubblica funzione, ma caratterizzata dalla mancanza dei poteri tipici di questa ultima, e con esclusione dello svolgimento di semplici mansioni di ordine e della prestazione di opera meramente materiale».

Pubblica amministrazione (Consiglio Stato, parere n. 11482/2004)

«La nozione di pubblica amministrazione sembra quindi debba intendersi in senso ampio e tale da ricomprendere l'insieme di tutti i soggetti, ivi inclusi i privati concessionari di servizi pubblici, le imprese pubbliche e gli organismi di diritto pubblico secondo la terminologia comunitaria, che sono chiamati ad operare, in relazione all'ambito di attività considerato, nell'ambito di una pubblica funzione».

Malversazione a danno dello Stato o dell'Unione Europea (art. 316-bis c.p.). Questa ipotesi di reato ricorre nel caso in cui, dopo avere ricevuto finanziamenti, contributi o sovvenzioni da parte dello Stato italiano, di altro ente pubblico o dell'Unione Europea, non si proceda all'utilizzo delle somme ottenute per gli scopi di pubblico interesse cui erano destinate. La condotta, infatti, consiste nell'aver distratto, anche parzialmente, il denaro percepito, senza che rilevi che l'attività

programmata si sia comunque svolta; si ritiene sanzionabile anche la mera inutilizzazione delle somme ricevute (non accompagnate ad utilizzazioni diverse) purché l'omissione non derivi da cause oggettive ma imputabili all'agente. Il reato può configurarsi anche con riferimento a finanziamenti già ottenuti in passato e che ora non vengono destinati alle finalità per cui erano stati erogati.

La condotta criminosa prescinde dal modo in cui sono stati ottenuti i fondi e si realizza solo in un momento successivo all'ottenimento dei fondi stessi.

Indebita percezione di erogazioni a danno dello Stato, di altri Enti Pubblici o della Comunità Europea (art. 316-ter c.p.).

La fattispecie di delitto si realizza qualora la società tramite chiunque (anche esterno alla società stessa) consegua per sé o per altri erogazioni dallo Stato, da altri enti pubblici o dalle Comunità europee, mediante una condotta consistente in qualsiasi tipo di utilizzo (ad es. presentazione) di dichiarazioni (scritte o orali), o di altra documentazione materialmente e/o ideologicamente falsa ovvero attraverso l'omissione di informazioni dovute.

La fattispecie si consuma con l'avvenuto ottenimento delle erogazioni (che costituisce l'evento tipico del reato e, pertanto, diversamente che nel reato di malversazione (316-bis), non rileva l'uso che venga fatto delle erogazioni. Questa fattispecie costituisce una "ipotesi residuale e sussidiaria" rispetto alla più ampia fattispecie di truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche di cui all'art. 640-bis c.p. La norma qui in esame (prescinde dagli artifici e raggiri, richiesti dalla truffa aggravata, e limita la condotta incriminata all'utilizzo ed alla presentazione di dichiarazioni o di documenti falsi o attestanti cose non vere o all'omissione di informazioni dovute, ed è sufficiente che chi commette l'illecito (soggetto attivo) consegua indebitamente contributi, finanziamenti od altre erogazioni comunque denominate.

Truffa in danno dello Stato o di altro ente pubblico (art. 640, comma 2, n. 1, c.p.)

Si tratta della normale ipotesi di truffa (art. 640 c.p.), aggravata dal fatto che il danno economico derivante dall'attività ingannatoria del reo ricade sullo Stato o su altro ente pubblico.

La condotta consiste, sostanzialmente, in qualsiasi tipo di menzogna (compreso l'indebito silenzio su circostanze che devono essere rese note) tramite la quale si ottiene che taluno cada in errore su qualcosa e compia, di conseguenza, un atto di disposizione che non avrebbe compiuto se avesse conosciuto la verità. Per la consumazione del reato occorre che sussista, oltre a tale condotta, il conseguente profitto di qualcuno (chiunque esso sia, anche diverso dall'ingannatore) e il danno dello Stato o dell'ente pubblico.

Tale reato può realizzarsi, ad esempio, nel caso in cui, nella predisposizione di documenti o dati per la partecipazione a procedure di gara, si forniscano alla Pubblica Amministrazione informazioni non

veritiere (ad esempio supportate da documentazione artefatta), al fine di ottenere l'aggiudicazione della gara stessa.

Truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche (art. 640-bis c.p.)

La fattispecie si realizza se il fatto previsto dall'art. 640 c.p. (ossia la truffa) riguarda contributi, finanziamenti, mutui agevolati ovvero altre erogazioni dello stesso tipo, comunque denominate, concessi o erogati da parte dello Stato, di altri enti pubblici o delle Comunità europee.

Frode informatica in danno dello Stato o di altro ente pubblico (art. 640-ter c.p.)

Questa fattispecie delittuosa si realizza quando un soggetto, alterando in qualsiasi modo il funzionamento di un sistema informatico o telematico o intervenendo senza diritto con qualsiasi modalità su dati, informazioni o programmi contenuti in un sistema informatico o telematico o ad esso pertinenti, procura a sé o ad altri un ingiusto profitto con altrui danno.

Il reato presenta elementi costitutivi pressoché identici a quelli della truffa, salvo il fatto che l'attività fraudolenta non investe una persona, ma un sistema informatico attraverso la sua manipolazione.

Tra le condotte previste dalla norma rientrano le alterazioni dei registri informatici della Pubblica Amministrazione, ad esempio per far risultare esistenti condizioni essenziali per la partecipazione a gare ovvero per la successiva produzione di documenti attestanti fatti e circostanze inesistenti o, ancora, per modificare dati fiscali o previdenziali di interesse dell'azienda, già trasmessi all'amministrazione.

REATI DI CORRUZIONE, CONCUSSIONE E INTRALCIO ALLA GIUSTIZIA (artt. 25 D.Lgs. 231/2001)

Corruzione di pubblico ufficiale per compiere un atto d'ufficio (artt. 318 c.p.)

La fattispecie prevista dall'art. 318 c.p. (corruzione per un atto d'ufficio) si realizza quando il pubblico ufficiale per compiere un atto del suo ufficio, riceve, per sé o per un terzo, denaro od altra utilità non dovuta, o ne accetta la promessa. La nozione di pubblico ufficiale è quella definita dall'art. 357 c.p. sopra riportato. Qui, come è chiaro, si tratta di atti che non contrastano con i doveri d'ufficio (ad esempio il pubblico ufficiale accetta una somma di denaro per velocizzare una pratica cui è preposto). Il reato può essere integrato anche quando il pubblico ufficiale riceve il compenso per un atto d'ufficio da lui già compiuto.

Corruzione di pubblico ufficiale per la commissione di atto contrario ai doveri d'ufficio (art. 319 c.p.)

La fattispecie prevista dall'art. 319 c.p. si realizza, invece, quando il pubblico ufficiale, per omettere o ritardare o per aver omesso o ritardato un atto del suo ufficio, ovvero per compiere o per aver compiuto un atto contrario ai doveri di ufficio, riceve, per sé o per un terzo, denaro od altra utilità, o

ne accetta la promessa (ad esempio, il pubblico ufficiale accetta denaro per garantire l'aggiudicazione di una gara d'appalto).

Si ha circostanza aggravante se il fatto di cui all'art. 319 c.p. ha per oggetto il conferimento di pubblici impieghi o stipendi o pensioni o la stipulazione di contratti nei quali sia interessata l'amministrazione alla quale il pubblico ufficiale appartiene (art. 319-bis c.p.).

Corruzione in atti giudiziari (art. 319-ter c.p.)

Tale fattispecie si realizza se i fatti indicati negli articoli 318 e 319 c.p. siano commessi dal pubblico ufficiale per favorire o danneggiare una parte in un processo civile, penale o amministrativo. La norma si applica, senza distinzione, a tutti i pubblici ufficiali e non soltanto ai magistrati.

Tale ipotesi di reato si può avere, ad esempio, quando la società sia parte di un procedimento giudiziario e, al fine di ottenere un vantaggio nel procedimento stesso, corrompa un pubblico ufficiale

Induzione indebita a dare o promettere utilità (art. 319-quater c.p.)

Salvo che il fatto costituisca più grave reato, la norma punisce la condotta del pubblico ufficiale o dell'incaricato di pubblico servizio che, abusando della sua qualità o dei suoi poteri, induce taluno a dare o a promettere indebitamente, a lui o a un terzo, denaro o altra utilità è.

La fattispecie assume concreta rilevanza ai fini della Responsabilità Amministrativa delle Società, in quanto di tale condotta criminosa risponde, a differenza del passato, anche il privato che dà o promette denaro o altra utilità.

Corruzione di persona incaricata di un pubblico servizio (art. 320 c.p.)

Le disposizioni dell'articolo 319 c.p. si applicano anche se il fatto è commesso da persona incaricata di un pubblico servizio; quelle di cui all'articolo 318 c.p. si applicano anche alla persona incaricata di un pubblico servizio, quale definito dall'art. 358 c.p., ma solo qualora rivesta la qualità di pubblico impiegato.

Pene per il corruttore (art. 321 c.p.)

Le pene stabilite nel primo comma dell'articolo 318, nell'articolo 319, nell'articolo 319-bis, nell'articolo 319-ter e nell'articolo 320 in relazione alle suddette ipotesi degli articoli 318 e 319, si applicano anche, per disposizione della norma qui in esame, a chi dà o promette al pubblico ufficiale o all'incaricato di un pubblico servizio il denaro o altra utilità.

In altri termini, colui che corrompe commette una autonoma fattispecie di reato rispetto a quella compiuta dal pubblico ufficiale (o dall'incaricato di pubblico servizio) che si è lasciato corrompere nei modi e ponendo in essere le condotte contemplate negli articoli sopra richiamati.

Istigazione alla corruzione (art. 322 c.p.)

Questa fattispecie delittuosa si configura allorché il privato svolge attività corruttiva, ma il pubblico ufficiale (o l'incaricato di pubblico servizio) rifiuta l'offerta illecitamente avanzatagli.

Concussione (art. 317 c.p.)

Tale fattispecie si realizza quando «il pubblico ufficiale o l'incaricato di un pubblico servizio [...] abusando della sua qualità o dei suoi poteri, costringe taluno a dare o a promettere indebitamente, a lui o ad un terzo, denaro od altra utilità».

La differenza tra la concussione e la corruzione risiede nell'esistenza di una situazione idonea a determinare uno stato di soggezione del privato nei confronti del pubblico ufficiale.

Tale fattispecie potrebbe rilevare ai sensi del D.Lgs. 231/2001 solo in casi residuali ovvero, ad esempio, qualora un dipendente o un agente della società concorra nel reato del pubblico ufficiale, il quale, approfittando di tale qualità, richieda a terzi prestazioni non dovute (sempre che, da tale comportamento, derivi in qualche modo un vantaggio per la società).

Peculato, concussione, corruzione e istigazione alla corruzione di membri degli organi delle Comunità europee e di funzionari delle Comunità europee e degli Stati esteri (art. 322-bis c.p.)

Le disposizioni degli artt. da 317 a 320 e 322, terzo e quarto comma, c.p., si applicano anche a membri delle Istituzioni comunitarie europee, nonché ai funzionari delle stesse e dell'intera struttura amministrativa comunitaria, e alle persone comandate presso la Comunità con particolari funzioni o addette ad enti previsti dai trattati. Le stesse disposizioni si applicano anche alle persone che nell'ambito degli Stati membri dell'Unione Europea svolgono attività corrispondenti a quelle che nel nostro ordinamento sono svolte da pubblici ufficiali o da incaricati di un pubblico servizio.

Inoltre, l'art. 322-bis c.p. incrimina anche l'offerta o promessa di denaro o altra utilità «a persone che esercitano funzioni o attività corrispondenti a quelle dei pubblici ufficiali e degli incaricati di un pubblico servizio nell'ambito di altri Stati esteri [diversi da quelli dell'Unione Europea, n.d.r.] o organizzazioni pubbliche internazionali, qualora il fatto sia commesso per procurare a sé o altri un indebito vantaggio in operazioni economiche internazionali» (art. 322-bis.2.2).

2. Identificazione delle attività e delle operazioni a rischio

L'analisi dei processi aziendali della FONDAZIONE ha consentito di individuare le attività nel cui ambito potrebbero astrattamente realizzarsi le fattispecie di reato richiamate dagli artt. 24 e 25 del DECRETO. Qui di seguito sono elencati i processi esaminati unitamente alle attività sensibili identificate al loro interno.

Ai sensi dell'articolo 6 del DECRETO, nell'ambito delle attività che:

- implicano rapporti con pubblici ufficiali, incaricati di pubblico servizio, autorità di vigilanza o di controllo, organismi ispettivi, enti pubblici erogatori di contributi e finanziamenti agevolati, enti pubblici e soggetti incaricati di pubblico servizio titolari di poteri autorizzativi, concessori, abilitativi, certificativi, regolatori;

- comportino la partecipazione a pubbliche gare o a trattative con enti pubblici per l'affidamento di lavori in appalto o in concessione, in riferimento alle procedure di selezione, di autorizzazione del subappalto, di gestione dell'eventuale contenzioso con il committente, di controllo di conformità dei servizi rispetto alle previsioni di contratti, disciplinari o capitolati;
- comportino la partecipazione a processi autorizzativi, in riferimento alle procedure di autorizzazione nonché di controllo di conformità dei requisiti e di rispetto delle previsioni delle stesse;
- comportino la gestione di fondi pubblici, sia nella fase di acquisizione che dell'erogazione dei contributi, in qualsiasi modo denominati, destinati a pubbliche finalità, sia nello svolgimento di funzioni in regime di concessione, in quanto regolate da norme di diritto pubblico ed atti autorizzativi;

sono individuate le seguenti operazioni a rischio, nello svolgimento o nell'esecuzione delle quali possono essere commessi i reati di cui agli artt. 24 e 25 del DECRETO.

A) Gestione contenziosi giudiziari e stragiudiziali

Si tratta dell'attività relativa alla gestione di contenziosi giudiziari e stragiudiziali che coinvolgono la FONDAZIONE, nonché della selezione, valutazione e remunerazione dei consulenti legali esterni, quali:

- a) gestione di contenziosi giudiziari in genere;
- b) gestione del contenzioso relativo al recupero crediti.

B) Gestione dei rapporti con la Pubblica Amministrazione

Si tratta dell'attività di:

- a) gestione dei rapporti con soggetti pubblici per lo svolgimento di attività relative alla richiesta e ottenimento di autorizzazioni, licenze e altri provvedimenti amministrativi necessari per l'esercizio delle attività e delle relative ispezioni;
- b) attività di negoziazioni, stipulazione ed esecuzione di contratti e convenzioni con soggetti pubblici mediante procedure negoziate;
- c) attività di negoziazione, stipulazione ed esecuzione di contratti e convenzioni con soggetti pubblici mediante procedure ad evidenza pubblica.

C) Gestione dei rapporti con organismi di vigilanza relativi allo svolgimento di attività regolate dalla legge

Si tratta dell'attività di gestione dei rapporti intrattenuti con organismi di vigilanza (quali, ad esempio, l'Autorità garante della concorrenza e del mercato, Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, Garante per la protezione dei dati personali, Inps, Inail, ecc.) relativi allo svolgimento di attività regolate dalla legge, quali:

- a) attività di gestione dei rapporti con Autorità Pubbliche;
- b) operazioni di controllo effettuate da Enti Pubblici e richieste da norme legislative e regolamentari, con particolare riguardo alla disciplina in materia ambientale, previdenziale, sanitaria e di prevenzione degli infortuni sul lavoro;
- c) operazioni concernenti la presentazione di istanze e dichiarazioni rilasciate ad Autorità di Vigilanza e Controllo o altri Enti Pubblici.

D) Gestione e acquisizione di finanziamenti

Si tratta dell'attività di richiesta, gestione e rendicontazione di finanziamenti, contributi o altre agevolazioni concesse dallo Stato, dalla Unione Europea o da altri enti pubblici:

- a) acquisizione o gestione di contributi, sovvenzioni, finanziamenti concessi da soggetti pubblici a favore della FONDAZIONE;
- b) erogazione di finanziamenti che godono di contributi pubblici;
- c) attività di gestione dei rapporti con l'amministrazione finanziaria.

E) Processi di supporto

Assunzione di personale: si tratta della selezione, assunzione, valutazione, formazione del personale. In particolare assumono rilievo le operazioni di assunzione del personale qualora le persone da selezionare o da assumere abbiano, o abbiano avuto, in tempi recenti rapporti diretti o indiretti con lo Stato, le Autorità di Vigilanza o Controllo ovvero con le Pubbliche Amministrazioni, anche straniere o organizzazioni della UE, oppure si tratti di operazioni che oggettivamente, per la loro natura, siano in rapporto diretto o indiretto con gli enti e le organizzazioni ora indicate o riguardino l'accesso all'impiego dei cosiddetti ammortizzatori sociali e ai contributi all'occupazione.

Assunzione di personale dipendente appartenente alle categorie protette la cui assunzione è agevolata: si tratta dell'attività di gestione dei rapporti che si instaurano con i soggetti pubblici per le problematiche relative all'assunzione di persone appartenenti a categorie protette ovvero la cui assunzione è agevolata (es.: contratti di inserimento o di reinserimento).

Gestione trattamenti previdenziali del personale: si tratta dell'attività che ha per oggetto i rapporti, gli adempimenti e le prescrizioni previste dalla legge in materia di trattamenti previdenziali del personale e della relativa disciplina sanzionatoria con enti previdenziali e assistenziali in genere.

Procedure con eventuali procacciatori, consulenti in genere e business partner: si tratta dell'attività di selezione, qualifica e gestione di intermediari commerciali.

Gestione ispezioni/verifiche: si tratta dell'attività di gestione delle verifiche/ispezioni in materia di sicurezza, igiene sul lavoro e in materia ambientale svolte dalle Autorità competenti (es.: ASL, ecc.) e di cura dei relativi adempimenti, nonché dell'attività di gestione dei rapporti con autorità fiscali (es.: Guardia di Finanza) ed enti previdenziali in occasione di accertamenti/verifiche/ispezioni.

Gestione degli omaggi, sponsorizzazioni e spese di rappresentanza: si tratta della gestione degli aspetti autorizzativi e amministrativo/contabili relativi alla offerta di omaggi, alle ospitalità e alle spese di rappresentanza.

Gestione delle sponsorizzazioni, donazioni, adesioni ad associazioni, pacchetti ospitalità ed altri contributi a titolo gratuito: si tratta dell'attività di erogazione di contributi per sponsorizzazioni, donazioni, adesioni ad associazioni e contributi a titolo gratuito in generale.

Gestione dei flussi finanziari.

Sistemi premianti e politica retributiva del personale: si tratta dell'attività di definizione ed attuazione delle politiche retributive e dei relativi sistemi di incentivazione per il personale della FONDAZIONE.

3. Il sistema dei controlli

Il sistema dei controlli della FONDAZIONE prevede:

- a) con riferimento alle attività sensibili individuate:
 - ✓ procedure di carattere generale, individuate in apertura della Parte Speciale, valide per tutte le attività a rischio;
 - ✓ procedure di controllo specifiche, applicate singolarmente a ciascuna delle attività di rischio;
- b) con riferimento ai soggetti che intrattengono rapporti con la Pubblica Amministrazione: norme di comportamento e rispettive Procedure di controllo.

3.1 Procedure di controllo specifiche

Qui di seguito sono elencate le ulteriori procedure di controllo individuate per specifiche attività sensibili.

3.1.1 Gestione contenziosi giudiziari e stragiudiziali

Procura: è previsto che siano autorizzati ad intrattenere rapporti con l'Autorità Giudiziaria solo i soggetti dotati di apposita assegnazione di funzione (ad es., statutaria) o procura o incarico.

Documentazione: le attività svolte devono essere adeguatamente documentate e la documentazione deve essere conservata in apposito archivio, con divieto di cancellare o distruggere arbitrariamente i documenti archiviati.

3.1.2 Gestione dei rapporti con la Pubblica Amministrazione

Procura: è previsto che siano autorizzati ad intrattenere rapporti con gli enti pubblici competenti solo soggetti muniti di apposita procura o espressamente delegati a livello di organi societari.

Ruoli, responsabilità, modalità operative:

- ✓ in ITS UMBRIA viene definita l'attribuzione formale di poteri interni e responsabilità (es. attraverso deleghe di funzione e disposizioni/comunicazioni organizzative) ai soggetti che istituzionalmente intrattengono tali rapporti con la Pubblica Amministrazione;
- ✓ l'attività di approvvigionamento deve conseguire i migliori risultati economici nella gestione della spesa, in coerenza con le proprie esigenze, effettuando l'acquisto di beni e di servizi in regime di concorrenza;
- ✓ per garantire una uniforme politica di approvvigionamento, nel rispetto dei casi specifici sopra definiti, la copertura dei fabbisogni della FONDAZIONE è assicurata esclusivamente dal personale formalmente incaricato e dagli amministratori allo scopo autorizzati. L'attività di approvvigionamento non è di norma attribuibile alle funzioni richiedenti e utilizzatrici dei beni e dei servizi stessi, salvo per beni e/o servizi di modesta entità;
- ✓ in ITS UMBRIA sussiste trasparenza e correttezza nelle relazioni commerciali e nella gestione ed esecuzione delle proprie attività; di conseguenza, le organizzazioni e i singoli operatori coinvolti nelle attività di approvvigionamento, sia all'interno che all'esterno, devono uniformarsi a questi atteggiamenti e comportamenti; a tale scopo concorrono le norme di comportamento previste dal Codice Etico della FONDAZIONE.

Per definire nel dettaglio le prescrizioni utili a prevenire i reati presupposto relativi a tale processo e per ulteriormente presidiare quest'aspetto, ritenuto centrale a livello di Risk Analysis, sono state definite e vengono applicate in ITS UMBRIA le seguenti specifiche Procedure:

- ✓ Contributi e finanziamenti;
- ✓ Gestione omaggi, sponsorizzazioni e spese di rappresentanza;
- ✓ Conferimento incarichi di consulenza;
- ✓ Deleghe e procure;
- ✓ Gestione visite ispettive

3.1.3 Gestione dei rapporti con organismi di vigilanza relativi allo svolgimento di attività regolate dalla legge

Soggetti abilitati: è previsto che siano autorizzati ad intrattenere rapporti con gli enti pubblici competenti solo i soggetti a ciò abilitati (es. amministratori, destinatari di procura, delega, incarico, ecc.).

Documentazione: le attività svolte sono adeguatamente documentate e la documentazione è conservata in apposito archivio, con divieto di cancellare o distruggere arbitrariamente i documenti archiviati.

Per definire nel dettaglio le prescrizioni utili a prevenire i reati presupposto relativi a tale processo e per ulteriormente presidiare quest'aspetto, ritenuto centrale a livello di Risk Analysis, è stata definita e viene applicata in ITS UMBRIA la seguente specifica Procedura:

- ✓ Gestione visite ispettive.

3.1.4 Gestione e acquisizione finanziamenti pubblici

In ITS UMBRIA si prevede:

- ✓ Autorizzazione al Presidente da parte del Consiglio d'Amministrazione per le richieste all'ente erogante;
- ✓ corrette modalità di gestione dei contributi/finanziamenti;
- ✓ il coinvolgimento delle opportune funzioni aziendali nella rendicontazione sull'utilizzo del finanziamento;
- ✓ corretta gestione delle eventuali verifiche da parte degli enti erogatori.

E' previsto che siano autorizzati a concludere rapporti con gli enti pubblici eroganti solo gli amministratori dotati di appositi poteri.

Documentazione: è posta la massima attenzione affinché le informazioni e i dati indicati nella documentazione rilevante siano corretti e veritieri.

Per definire nel dettaglio le prescrizioni utili a prevenire i reati presupposto relativi a tale processo e per ulteriormente presidiare quest'aspetto, ritenuto centrale a livello di Risk Analysis, è stata definita e viene applicata in ITS UMBRIA la seguente specifica Procedura:

- ✓ "Contributi e finanziamenti".

3.1.5 Processi di supporto

Per definire nel dettaglio le prescrizioni utili a prevenire i reati presupposto relativi a tale processo e per ulteriormente presidiare quest'aspetto, ritenuto molto importante a livello di Risk Analysis, sono state definite e vengono applicate in ITS UMBRIA le seguenti specifiche Procedure:

- ✓ "Contributi e finanziamenti";
- ✓ "Gestione omaggi, sponsorizzazioni e spese di rappresentanza";
- ✓ "Conferimento incarichi di consulenza";
- ✓ "Deleghe e procure";
- ✓ Gestione visite ispettive.

a) Assunzione di personale

In ITS UMBRIA occorre un'autorizzazione formalizzata per l'assunzione di personale.

Elementi guida della procedura sono:

- ✓ le procedure per l'assunzione del personale si fondano su criteri di selezione dei candidati oggettivi e trasparenti (es. voto di laurea/diploma, conoscenza di lingue straniere, conoscenze informatiche, precedenti esperienze professionali, ecc.);
- ✓ sono tracciabili le fonti di reperimento dei curricula;
- ✓ sono definiti ruoli e responsabilità dei soggetti coinvolti;
- ✓ sono stabilite modalità di archiviazione della documentazione rilevante.

Documentazione: il processo di selezione è adeguatamente documentato e la documentazione è conservata in apposito archivio, con divieto di cancellare o distruggere i documenti archiviati.

b) Assunzione di personale dipendente appartenente alle categorie protette o la cui assunzione è agevolata

Qualora si renda applicabile la normativa di riferimento, in ITS UMBRIA si assicura il rispetto di quanto previsto dalla legge per l'assunzione di personale dipendente appartenente alle categorie protette o la cui assunzione è agevolata.

Soggetti abilitati: in tale ambito, sono autorizzati ad intrattenere rapporti con soggetti appartenenti alla P.A. o, comunque, con soggetti qualificabili come "pubblici", solo i soggetti a ciò abilitati sulla base di apposite previsioni statutarie o organizzative.

Documentazione: il processo di assunzione è adeguatamente documentato e la documentazione è conservata in apposito archivio, con divieto di cancellare o distruggere i documenti archiviati.

c) Sistemi premianti e politica retributiva del personale

In ITS UMBRIA si prevede che:

- a) lo schema di incentivazione, laddove previsto, debba essere definito e formalizzato al collaboratore dalla funzione responsabile tramite uno specifico documento;
- b) lo schema debba prevedere obiettivi chiaramente identificati nonché i relativi criteri di valutazione del loro raggiungimento;
- c) gli obiettivi delle singole funzioni organizzative siano coerenti con gli obiettivi assegnati all'insieme dell'organizzazione;
- d) gli obiettivi posti ai dipendenti nell'esercizio della loro attività e i meccanismi di incentivazione previsti non siano basati su target di performance palesemente immotivati;
- e) gli aumenti ed i passaggi di categoria avvengano conformemente alla politica retributiva sviluppata dall'azienda.

Documentazione: il processo del sistema incentivante e della politica retributiva del personale è adeguatamente documentato e la documentazione è conservata in apposito archivio, con divieto di cancellare o distruggere i documenti archiviati.

d) Gestione trattamenti previdenziali del personale

Soggetti abilitati: in tale ambito, sono autorizzati ad intrattenere rapporti con soggetti appartenenti alla P.A. o, comunque, con soggetti qualificabili come “pubblici” gli amministratori (o personale) dotati di appositi poteri.

Documentazione: il processo di gestione dei trattamenti previdenziali è adeguatamente documentato e la documentazione è conservata in apposito archivio, con divieto di cancellare o distruggere i documenti archiviati.

e) Operazioni di nomina di consulenti esterni

In ITS UMBRIA la suddetta specifica Procedura regola i seguenti elementi:

- a) la nomina di consulenti avvenga a cura e su indicazione dei responsabili delle funzioni della FONDAZIONE, nel rispetto delle direttive, anche di carattere generale, formulate dalla stessa;
- b) non vi sia identità, laddove possibile, tra chi richiede la consulenza, chi eventualmente la autorizza e chi esegue il pagamento della prestazione;
- c) la richiesta di autorizzazione al conferimento dell’incarico a consulenti esterni sia motivata con specifico riferimento ai requisiti soggettivi di professionalità e affidabilità.

f) Gestione omaggi

In ITS UMBRIA la suddetta specifica Procedura regola i seguenti elementi:

- a) i destinatari degli omaggi;
- b) i principi obbligatori da rispettare;
- c) le tipologie di omaggi;
- d) le modalità di acquisto degli omaggi utilizzabili;
- e) il trattamento contabile;
- f) il budget di spesa.
- g) Gestione dei flussi finanziari

In ITS UMBRIA è di prassi seguire i seguenti elementi:

Operatori finanziari: vi è l'obbligo di utilizzare esclusivamente, nell'ambito della gestione delle transazioni finanziarie, operatori finanziari muniti di presidi e procedure atte a prevenire fenomeni di riciclaggio.

Normativa antiriciclaggio: vi sia il rispetto dei principi di base della normativa antiriciclaggio e cioè:

- ✓ il divieto di utilizzo del contante per qualunque operazione di incasso, pagamento, trasferimento fondi, impiego o altro utilizzo di disponibilità finanziarie, ad eccezione di somme di entità non significativa;
- ✓ l’obbligo di utilizzare operatori finanziari abilitati per la realizzazione di ciascuna delle operazioni di cui al punto precedente;

- ✓ utilizzare esclusivamente, nell'ambito della gestione delle transazioni finanziarie, operatori finanziari che diano adeguate garanzie di disporre di presidi manuali e informatici atti a prevenire fenomeni di riciclaggio sia esso nazionale o transnazionale;
- ✓ il divieto di accettazione ed esecuzione di ordini di pagamento provenienti da soggetti non identificabili.

Pagamento dei corrispettivi contrattualmente previsti: sono utilizzate modalità di pagamento tali per cui:

- ✓ il pagamento relativo a beni o servizi acquistati dalla FONDAZIONE debba essere effettuato esclusivamente sul conto corrente intestato al fornitore;
- ✓ i pagamenti non possano, in nessun caso, essere effettuati su conti correnti cifrati;
- ✓ il pagamento effettuato su conti correnti di banche appartenenti od operanti in paesi elencati tra i così detti "paradisi fiscali", o in favore di società *off shore*, sia oggetto di specifico monitoraggio;
- ✓ il pagamento corrisponda esattamente a quanto indicato nel contratto;
- ✓ il pagamento relativo a beni o servizi acquistati dalla FONDAZIONE non possa essere effettuato in favore di un soggetto diverso dalla controparte contrattuale o in un paese terzo rispetto a quello delle parti contraenti o a quello di esecuzione del contratto.

Delega: sono autorizzati alla gestione e alla movimentazione dei flussi finanziari solo i soggetti espressamente autorizzati oppure muniti di apposita delega/incarico.

Documentazione: è necessaria l'esistenza di documenti giustificativi delle risorse finanziarie utilizzate, con motivazione e attestazione di inerenza e congruità, approvati da adeguato livello gerarchico ed archiviati.

Per le operazioni di carattere significativo, relative alla gestione delle risorse finanziarie, si prevede:

- ✓ modalità efficienti per un costante aggiornamento sulle regole e i presidi vigenti all'interno della struttura della FONDAZIONE e posti a prevenzione dei reati di cui alla legge 16 marzo 2006 n. 146 e all'articolo 25-octies del DECRETO;
- ✓ modalità efficienti per la formazione del personale in merito alle regole ed ai presidi di cui al punto precedente;
- ✓ che lo svolgimento delle operazioni a rischio deve avvenire in conformità alle cautele, alle regole e nel rispetto dei presidi sopra indicati;
- ✓ l'obbligo di approfondire e aggiornare la conoscenza della controparte al fine di valutare la coerenza e la compatibilità dell'operazione richiesta con il profilo economico finanziario della controparte;

- ✓ il divieto di accettazione ed esecuzione di ordini di pagamento provenienti da soggetti non identificabili e la tracciabilità del pagamento (importo, nome/denominazione, indirizzo e numero di conto corrente);
- ✓ la rilevazione e la immediata segnalazione all’OdV di operazioni ritenute anomale per controparte, tipologia, oggetto, frequenza o entità;
- ✓ l’obbligo di segnalare immediatamente, al responsabile e all’OdV le operazioni sospette;
- ✓ l’obbligo di evidenziare e immediatamente segnalare le operazioni poste in essere da un soggetto in nome, per conto o a favore di terzi in assenza di legami familiari o relazioni commerciali idonee a giustificarle ovvero le operazioni poste in essere da soggetti terzi in favore delle controparti in assenza di ragioni giustificatrici;
- ✓ che siano immediatamente interrotte o, comunque, non sia data esecuzione ad operazioni che vedano coinvolti soggetti operanti, anche in parte, in Stati segnalati come non cooperativi secondo le indicazioni della Banca d’Italia ovvero identificati dall’UIF o dalla BCE o da altri organismi sopranazionali operanti nell’antiriciclaggio.

Per le operazioni finanziarie inerenti il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR), ITS UMBRIA è conforme alle disposizioni contenute nel “Manuale delle procedure finanziarie degli interventi PNRR”, del Ministero dell’Economia e delle Finanze (MEF), edizione applicabile, anche aggiornate delle disposizioni previste “Ulteriori disposizioni urgenti per l’attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR)⁴⁴” pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, Serie Generale n. 52 del 2 marzo 2024, relativa al Decreto Legge 2 marzo 2024.

h) Partecipazione a raggruppamenti temporanei di imprese

In tal caso, si prevede:

- ✓ la verifica della rispondenza dei partners ai principi di integrità e condotta etica vigenti nell’ambito della FONDAZIONE nonché del possesso delle capacità economiche e finanziarie, tecniche e professionali richieste per l’esecuzione delle attività loro affidate;
- ✓ l’avvio della richiesta da parte della funzione competente alla Direzione.

i) Gestione delle sponsorizzazioni, donazioni, adesioni ad associazioni, pacchetti ospitalità ed altri contributi a titolo gratuito

Si prevede:

⁴⁴ la modifica, ad opera del comma 9, dell’articolo 512-bis c.p., rubricato “Trasferimento fraudolento di valori”, recentemente inserito nel catalogo dei reati presupposto 231 (art. 25-octies.1 del D. Lgs. 231/2001). Con essa si prevede che, dopo il primo comma, si aggiunga il seguente: «La stessa pena di cui al primo comma si applica a chi, al fine di eludere le disposizioni in materia di documentazione antimafia, attribuisce fittiziamente ad altri la titolarità di imprese, quote societarie o azioni ovvero di cariche sociali, qualora l’imprenditore o la società partecipi a procedure di aggiudicazione o di esecuzione di appalti o di concessioni».

- ✓ che nessun contributo possa essere promesso, offerto o erogato per assicurare a ITS UMBRIA vantaggi competitivi impropri o per altri scopi illeciti;
- ✓ che nessun contributo possa essere promesso, offerto o erogato se connesso con la conclusione di una transazione diretta o indiretta di business;
- ✓ che tutti i contributi siano caratterizzati da trasparenza e visibilità;
- ✓ che tutti i contributi siano erogati tramite bonifico bancario;
- ✓ che nessun contributo possa essere erogato a destinatari, individui o organizzazioni, i cui obiettivi risultino incompatibili con i principi ITS UMBRIA o in grado di danneggiare la reputazione della FONDAZIONE;
- ✓ che nessun contributo possa essere pagato su conti di persone fisiche;
- ✓ una specifica registrazione contabile con sufficiente dettaglio in modo che sia possibile a posteriori tracciare e ricostruire le transazioni.

l) Prassi adottate nei confronti di procacciatori, consulenti in genere e business partner

Si prevede:

- ✓ che la nomina dell'agente, procacciatore o consulente avvenga a cura e su indicazione dei responsabili delle funzioni della FONDAZIONE, nel rispetto delle direttive, anche di carattere generale, formulate dalla stessa;
- ✓ che il processo per la stipula o il rinnovo dei contratti sia avviato dalla funzione competente e correttamente documentato;
- ✓ il necessario coinvolgimento della funzione Amministrazione e della Direzione;
- ✓ le modalità di definizione dei compensi e di redazione e formalizzazione del contratto con l'intervento di diverse funzioni;
- ✓ che non vi sia identità, laddove possibile, tra chi richiede la prestazione, chi eventualmente la autorizza e chi esegue il pagamento della prestazione;
- ✓ la determinazione dei requisiti minimi in possesso dei soggetti e la fissazione dei criteri di qualifica delle controparti.

m) Processo di approvvigionamento

ITS UMBRIA, nello svolgimento delle sue attività di approvvigionamento di beni, servizi e lavori, è soggetto alle disposizioni vigenti dettate dal Codice degli Appalti (D. Lgs. 36/2023 e ss. ii. mm).

Per gli approvvigionamenti relativi a progetti afferenti il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR), si seguono le relative disposizioni in deroga previste dal Codice Appalti stesso.

In particolare, nell'art. 225, co. 8, D.Lgs. n. 36/2023 si prevede che, in relazione alle procedure di affidamento e ai contratti riguardanti investimenti pubblici finanziati in tutto o in parte dal PNRR e/o dal PNC, anche dopo il 01/07/2023 si applicano:

- il D.L. n. 77/2021 (c.d. decreto semplificazioni *bis*), conv. in L. n. 108/2021;
- il D.L. n. 13/2023, conv. in L. n. 41/2023;
- nonché le specifiche disposizioni legislative tese a semplificare e agevolare la realizzazione degli obiettivi posti dal PNRR, dal PNC e dal Piano nazionale integrato per l'energia e il clima 2030
- ogni provvedimento successivamente emanato espressamente individuato per il PNRR.

Cap. 2 - REATI SOCIETARI

REATI SOCIETARI

(art. 25 ter del DECRETO)

1. La tipologia dei reati societari

Si riporta di seguito una breve descrizione dei reati contemplati nell'art. 25-ter del DECRETO.

Corruzione fra privati (art. 2635 c. 3 c.c.)

La fattispecie, in vigore dal 28 novembre 2012, sanziona la condotta di chi dà o promette denaro o altra utilità ad amministratori, direttori generali, dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, sindaci e liquidatori o a chi è sottoposto alla loro direzione o vigilanza, affinché compiano od omettano atti, in violazione degli obblighi inerenti al loro ufficio o degli obblighi di fedeltà, cagionando nocumento alla società.

Si tratta di un reato proprio, in quanto i soggetti agenti possono essere esclusivamente gli amministratori, direttori generali, i dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, i sindaci e i liquidatori e coloro che sono sottoposti alla vigilanza e alla direzione di uno di tali soggetti. Inoltre, ai sensi dell'art. 2639 c.c., (estensione delle qualifiche soggettive) può essere chiamato a rispondere del reato in esame anche il soggetto non formalmente investito della qualifica ma che sia tenuto a svolgere la stessa funzione, ancorché diversamente qualificata, in modo continuativo e significativo.

La condotta idonea a far sorgere una responsabilità amministrativa a carico della Società ex D.Lgs. 231/2001, è solo quella del soggetto corruttore (comma 3) e non quella del soggetto corrotto (comma 1).

Il reato in questione potrebbe realizzarsi ad esempio nel caso in cui uno dei soggetti sopra indicati consegna o prometta denaro o altra utilità all'amministratore di una società fornitrice di beni e/o servizi o all'amministratore di una società o ente cliente per ottenere una riduzione del prezzo della fornitura, oppure per ottenere una commessa a prezzi superiori a quelli di mercato

False comunicazioni sociali (artt. 2621 cod. civ. e 2621-bis cod. civ.)

Questo reato si realizza tramite l'esposizione nei bilanci, nelle relazioni o nelle altre comunicazioni sociali previste dalla legge, dirette ai soci o al pubblico, di fatti materiali rilevanti non rispondenti al vero, sulla situazione economica, patrimoniale o finanziaria della società o del gruppo al quale essa appartiene; ovvero tramite l'omissione di fatti materiali rilevanti sulla situazione medesima la cui comunicazione è imposta dalla legge; il tutto in modo concretamente idoneo ad indurre altri in errore.

Si precisa che:

- ✓ soggetti attivi del reato possono essere gli amministratori, i direttori generali, i dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, i sindaci e i liquidatori (trattasi, quindi, di cd.

“reato proprio”), nonché coloro che secondo l’art. 110 c.p. concorrono nel reato da questi ultimi commesso;

- ✓ la condotta deve essere rivolta a conseguire per sé o per altri un ingiusto profitto;
- ✓ la condotta deve essere concretamente idonea ad indurre in errore i destinatari delle comunicazioni;
- ✓ la responsabilità si ravvisa anche nell’ipotesi in cui le informazioni riguardino beni posseduti o amministrati dalla società per conto di terzi;
- ✓ a differenza della precedente stesura (che prevedeva precise soglie di non punibilità), il reato sussiste anche se i fatti sono di lieve entità e negli altri casi previsti dal nuovo art. 2621-bis cod. civ. (introdotto dalla legge 27/5/2015 n. 69). La norma citata prevede che se i fatti di cui all’art. 2621 cod. civ. sono di lieve entità (tenuto conto della natura e delle dimensioni della società e delle modalità o degli effetti della condotta), si ha una riduzione di pena; analoga riduzione si ha quando i fatti riguardano società che non superano i “limiti di fallibilità” di cui all’art. 1 RD 16/3/1942 n. 267, ma in tal caso il delitto è procedibile a querela della società, dei soci, dei creditori o degli altri destinatari della comunicazione sociale.

L’art. 2621-ter (Non punibilità per particolare tenuità), introdotto anch’esso dalla L. 69/2015, prevede che per valutare la sussistenza della “non punibilità per particolare tenuità del fatto di cui all’art. 131-bis c.p.”, il giudice deve considerare, in modo prevalente, l’entità dell’eventuale danno cagionato alla società, ai soci o ai creditori conseguente ai fatti di cui agli artt. 2621 e 2621-bis.

Impedito controllo (art. 2625 c.c.)

Il reato consiste nell’impedire od ostacolare, mediante occultamento di documenti od altri idonei artifici, lo svolgimento delle attività di controllo o di revisione legalmente attribuite ai soci, ad altri organi sociali, ovvero alle società di revisione. Si precisa che:

- ✓ soggetti attivi sono gli amministratori;
- ✓ si configura illecito penale, procedibile a querela di parte, solo se la condotta ha cagionato un danno ai soci.

Indebita restituzione dei conferimenti (art. 2626 c.c.)

La “condotta tipica” prevede, fuori dei casi di legittima riduzione del capitale sociale, la restituzione, anche simulata, dei conferimenti ai soci o la liberazione degli stessi dall’obbligo di eseguirli.

Si precisa che soggetti attivi sono gli amministratori. I soci beneficiari della restituzione o della liberazione potranno comunque rispondere del reato, secondo le regole generali del concorso ex art. 110 c.p., qualora abbiano svolto un’attività di istigazione o di determinazione degli amministratori al compimento della condotta illecita.

Illegale ripartizione degli utili o delle riserve (art. 2627 c.c.)

Tale condotta criminosa consiste nel ripartire utili o acconti sugli utili non effettivamente conseguiti o destinati per legge a riserva, ovvero ripartire riserve, anche non costituite con utili, che non possono per legge essere distribuite. Si fa presente che:

- ✓ soggetti attivi sono gli amministratori: anche in questo caso tuttavia rispondono a titolo di concorso eventuale i soci che hanno svolto un'attività di istigazione o di determinazione della condotta illecita degli amministratori;
- ✓ configura una modalità di estinzione del reato la restituzione degli utili o la ricostituzione delle riserve prima del termine previsto per l'approvazione del bilancio.

Illecite operazioni sulle azioni o quote sociali o della società controllante (art. 2628 c.c.)

Questo reato si perfeziona con l'acquisto o la sottoscrizione, fuori dei casi consentiti dalla legge, di azioni o quote sociali proprie o della società controllante che cagioni una lesione all'integrità del capitale sociale o delle riserve non distribuibili per legge. Si fa presente che:

- ✓ soggetti attivi sono gli amministratori;
- ✓ configura una modalità di estinzione del reato la ricostituzione del capitale sociale o delle riserve prima del termine previsto per l'approvazione del bilancio, relativo all'esercizio in relazione al quale è stata posta in essere la condotta.

Operazioni in pregiudizio dei creditori (art. 2629 c.c.)

La fattispecie si realizza con l'effettuazione, in violazione delle disposizioni di legge a tutela dei creditori, di riduzioni del capitale sociale o fusioni con altra società o scissioni, che cagionino danno ai creditori. Si fa presente che:

- ✓ soggetti attivi sono gli amministratori;
- ✓ configura una modalità di estinzione del reato il risarcimento del danno ai creditori prima del giudizio.

Formazione fittizia del capitale (art. 2632 c.c.)

Tale reato può consumarsi quando: viene formato o aumentato fittiziamente il capitale della società mediante attribuzione di azioni o quote sociali in misura complessivamente superiore all'ammontare del capitale sociale; vengono sottoscritte reciprocamente azioni o quote; vengono sopravvalutati in modo rilevante i conferimenti dei beni in natura, i crediti ovvero il patrimonio della società, nel caso di trasformazione. Si precisa che soggetti attivi sono gli amministratori e i soci conferenti.

Indebita ripartizione dei beni sociali da parte dei liquidatori (art. 2633 c.c.)

Il reato si perfeziona quando, nell'ipotesi di messa in liquidazione della società, vengono ripartiti beni sociali tra i soci prima del pagamento dei creditori sociali o dell'accantonamento delle somme necessarie a soddisfarli, che cagioni un danno ai creditori.

Si fa presente che:

- ✓ soggetti attivi sono i liquidatori;
- ✓ costituisce una modalità di estinzione del reato il risarcimento del danno ai creditori prima del giudizio.

Illecita influenza sull'assemblea (art. 2636 c.c.)

La “condotta tipica” prevede che si determini, con atti simulati o con frode, la maggioranza in assemblea allo scopo di conseguire, per sé o per altri, un ingiusto profitto.

Si tratta di un “reato comune”, che può quindi essere commesso da chiunque ponga in essere la descritta condotta criminosa.

NOTA: Con riferimento ai reati societari, il presente Modello non prende in considerazione, e pertanto neppure illustra, gli illeciti che si ritengono neppure astrattamente configurabili in capo a ITS UMBRIA e in particolare:

- ✓ i reati di ostacolo all'esercizio delle funzioni delle autorità pubbliche di vigilanza (art. 2638 c.c.) e di omessa comunicazione del conflitto di interessi (art. 2629-bis c.c., introdotto nell'art. 25-ter del Decreto dalla recente L. 262/2005 in tema di tutela del risparmio), in quanto previsti per le sole società quotate o comunque soggette al controllo delle autorità pubbliche di vigilanza;
- ✓ il reato di aggio (art. 2637 c.c.), in quanto allo stato la Società non ha emesso né negoziato strumenti finanziari.

2. Identificazione delle attività e delle operazioni a rischio

Le attività sensibili individuate con riferimento ai reati societari richiamati dall'art. 25-ter del DECRETO sono le seguenti:

a) Tenuta della contabilità, redazione del bilancio di esercizio, delle situazioni economiche infrannuali, di relazioni e comunicazioni sociali in genere, nonché relativi adempimenti di oneri informativi obbligatori per legge.

Trattasi di rilevazioni, registrazioni e rappresentazione dell'attività della FONDAZIONE, delle sue situazioni economiche, finanziarie, patrimoniali, nelle scritture contabili, nei bilanci, nelle relazioni e in altri documenti rivolti all'interno della FONDAZIONE o verso terzi.

b) Gestione delle incombenze societarie relative a operazioni sul capitale e su partecipazioni.

Si tratta degli adempimenti connessi alla gestione delle attività in oggetto al fine di salvaguardare il patrimonio della FONDAZIONE (aumenti e riduzioni di capitale; operazioni su partecipazioni; acconti su dividendi; conferimenti, fusioni e scissioni; distribuzione di utili e di riserve).

Specificamente, trattasi di:

- ✓ rapporti e relazioni, con i consulenti in operazioni straordinarie e intermediari finanziari di ogni tipo, italiani o stranieri;

- ✓ gestione delle informazioni della FONDAZIONE;
- ✓ operazioni sul capitale sociale, sulle proprie azioni o quote;
- ✓ distribuzione degli utili;
- ✓ dismissione o cessione, in tutto o in parte, di quote di partecipazioni in società, italiane e straniere;
- ✓ gestione delle risorse finanziarie.

c) Attività relative alle riunioni assembleari

Si tratta degli adempimenti previsti in relazione alle riunioni assembleari.

3. Il sistema dei controlli

Il sistema dei controlli prevede, con riferimento alle attività sensibili individuate:

- ✓ procedure di carattere generale, individuate in apertura della Parte Speciale, valide per tutte le attività a rischio;
- ✓ procedure di controllo specifiche, applicate singolarmente a ciascuna delle attività di rischio.

3.1 Procedure di controllo specifiche

3.1.1 Tenuta della contabilità, redazione del bilancio di esercizio, del bilancio, delle situazioni economiche infrannuali, di relazioni e comunicazioni sociali in genere, nonché relativi adempimenti di oneri informativi obbligatori per legge

Norme. Sono previsti i seguenti adempimenti e procedure: in ogni funzione aziendale o unità organizzativa competente sono adottate misure idonee a garantire che le operazioni sopra indicate siano effettuate con correttezza e nel rispetto dei principi di veridicità, completezza e accuratezza e siano tempestivamente segnalate eventuali situazioni anomale.

Flusso informativo. Sono previste:

- ✓ misure idonee a garantire che l'informazione comunicata ai soggetti gerarchicamente sovraordinati da parte dei responsabili della funzione aziendale o dell'unità organizzativa competente sia veritiera, corretta, accurata, tempestiva e documentata, anche con modalità informatiche;
- ✓ misure idonee ad assicurare che, qualora siano formulate richieste, da chiunque provenienti, di variazione quantitativa dei dati, rispetto a quelli già contabilizzati in base alle procedure correnti, chi ne sia a conoscenza informi, senza indugio, la Direzione;
- ✓ l'obbligo per chi fornisce informazioni di cui sopra alle unità gerarchicamente sovraordinate di indicare i documenti o le fonti originarie dalle quali sono tratte ed elaborate le informazioni trasmesse, al fine di garantire la verificabilità delle stesse. Qualora possibile, e utile per la

comprensione e la verifica dell'informazione, devono essere allegate le copie dei documenti richiamati;

- ✓ misure idonee a garantire che, qualora siano formulate ingiustificate richieste di variazione dei criteri di rilevazione, registrazione e rappresentazione contabile, chi ne sia a conoscenza informi, senza indugio la Direzione.

Tracciabilità: è garantita, con riferimento al sistema informatico utilizzato per la trasmissione di dati e informazioni, la tracciabilità dei singoli passaggi e l'identificazione delle postazioni che inseriscono i dati nel sistema. Il responsabile di ciascuna funzione coinvolta nel processo deve garantire la tracciabilità delle informazioni contabili non generate in automatico dal sistema informatico.

Documentazione: il progetto di bilancio è trasmesso dal Consiglio d'Amministrazione all'Assemblea con congruo anticipo rispetto alla riunione per la sua approvazione.

3.1.2 Gestione delle incombenze societarie relative a operazioni sul capitale e su partecipazioni

Documentazione: è prevista la predisposizione di adeguata giustificazione e documentazione nonché l'archiviazione di eventuali modifiche apportate al progetto di bilancio/situazioni contabili infrannuali da parte del Consiglio d'Amministrazione,.

Regole di comportamento. Per tutte le operazioni di carattere significativo relative alla gestione delle risorse finanziarie, è previsto che:

- ✓ le operazioni che comportano utilizzazione o impiego di risorse economiche o finanziarie debbano avere una causale espressa ed essere documentate e registrate in conformità ai principi di correttezza professionale e contabile. Il processo decisionale deve essere verificabile;
- ✓ l'impiego di risorse finanziarie sia motivato dal soggetto richiedente, che ne attesta la congruità:
 - in caso di operazioni ordinarie, se comprese entro la soglia quantitativa stabilita, la motivazione può essere limitata al riferimento alla classe o tipologia di spesa alla quale appartiene l'operazione;
 - in caso di operazioni diverse dalle ordinarie o eccedenti la soglia quantitativa stabilita, la motivazione deve essere analitica.

3.1.3 Attività relative alle riunioni assembleari

Gestione del verbale d'assemblea: viene assicurata la precisa definizione di ruoli e responsabilità relativamente alla trascrizione, pubblicazione del verbale d'assemblea e conservazione del libro delle adunanze e deliberazioni delle assemblee.

Nel caso in cui una delle sopra elencate attività sensibili sia, in tutto o in parte, affidata a soggetti esterni alla FONDAZIONE, il sistema di controllo adottato dalla FONDAZIONE prevede il seguente adempimento:

- ✓ sarà previsto un impegno da parte dei soggetti terzi a dotarsi di misure idonee a prevenire il rischio di commissione dei reati richiamati dal DECRETO che potrebbero essere ascritti alla FONDAZIONE.

In aggiunta, al fine di definire nel dettaglio le prescrizioni utili a prevenire i reati presupposto relativi ai reati di corruzione tra privati e per ulteriormente presidiare quest'aspetto, sono state definite e vengono applicate in ITS UMBRIA le seguenti specifiche Procedure:

- ✓ “Gestione omaggi, sponsorizzazioni e spese di rappresentanza”;
- ✓ “Conferimento incarichi di consulenza”;
- ✓ “Deleghe e procure”.

Cap. 3 - REATI IN MATERIA DI RICETTAZIONE, RICICLAGGIO

REATI IN MATERIA DI RICETTAZIONE E RICICLAGGIO (art. 25 octies del DECRETO)

1. Descrizione dei reati

Si riporta di seguito una breve descrizione dei reati di cui all'art. 25-octies del DECRETO.

Trasferimento fraudolento di valori (art. 512-bis) [articolo introdotto dalla L. n. 137/2023 e modificato dal D.L. 19/2024]

Salvo che il fatto costituisca più grave reato chiunque attribuisce fittiziamente ad altri la titolarità o disponibilità di denaro beni o altre utilità al fine di eludere le disposizioni di legge in materia di misure di prevenzione patrimoniali o di contrabbando ovvero di agevolare la commissione di uno dei delitti di cui agli articoli 648 648-bis e 648-ter è punito con la reclusione da due a sei anni.

La stessa pena di cui al primo comma si applica a chi, al fine di eludere le disposizioni in materia di documentazione antimafia, attribuisce fittiziamente ad altri la titolarità di imprese, quote societarie o azioni ovvero di cariche sociali, qualora l'imprenditore o la società partecipi a procedure di aggiudicazione o di esecuzione di appalti o di concessioni.

Ricettazione (art. 648 c.p.): la fattispecie penale richiamata sanziona la condotta di acquisto, ricezione od occultamento di denaro o di cose provenienti da altro delitto, al fine di ottenere un profitto per sé o per altri.

Riciclaggio, anche nell'ipotesi in cui assuma i caratteri della transnazionalità (art. 648-bis c.p.): tale reato consiste nel fatto di chiunque *«fuori dei casi di concorso nel reato, sostituisce o trasferisce denaro, beni o altre utilità provenienti da delitto non colposo; ovvero compie in relazione ad essi altre operazioni, in modo da ostacolare l'identificazione della loro provenienza delittuosa»*. I delitti in esame sussistono anche quando l'autore del delitto da cui il denaro o le cose provengono, sia non imputabile o non punibile, o quando manchi una condizione di procedibilità riferita a tale reato (art. 648 ult. comma, richiamato anche dall'art. 648-bis c.p.).

In entrambe le ipotesi delittuose, è necessario che antecedentemente ad essi sia stato commesso un delitto non colposo al quale, però, il riciclatore o il ricettatore non abbia partecipato a titolo di concorso.

Impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita, anche nell'ipotesi in cui assuma i caratteri della transnazionalità (art. 648-ter c.p.): è il reato commesso da *«chiunque, fuori dei casi di concorso nel reato e dei casi previsti dagli artt. 648 (Ricettazione) c.p. e 648-bis (Riciclaggio) c.p., impiega in attività economiche o finanziarie denaro o beni o altre utilità provenienti da delitto»*.

Anche in questa fattispecie, come nel Riciclaggio, è prevista la circostanza aggravante dell'esercizio di un'attività professionale ed è esteso ai soggetti l'ultimo comma dell'art. 648, ma la pena è diminuita se il fatto è di particolare tenuità.

Il legislatore ha inteso punire quelle attività mediate che, a differenza del riciclaggio, non sostituiscono immediatamente i beni provenienti da delitto, ma che comunque contribuiscono alla "ripulitura" dei capitali illeciti.

Autoriciclaggio (Art. 648-ter 1)

La norma punisce il c.d. "autoriciclaggio", ovvero la condotta di chi, *"avendo commesso o concorso a commettere un delitto non colposo, impiega, sostituisce, trasferisce, in attività economiche, finanziarie, imprenditoriali o speculative, il denaro, i beni o le altre utilità provenienti dalla commissione di tale delitto, in modo da ostacolare concretamente l'identificazione della loro provenienza delittuosa."* La fattispecie è stata introdotta nel codice penale dalla L. 15/12/2014 n. 186 ed intende punire l'attività di occultamento di proventi derivanti da crimini propri.

2. Identificazione delle attività e delle operazioni di rischio

Ai sensi dell'articolo 6 del DECRETO, nell'ambito delle attività che comportano rischi di coinvolgimento della FONDAZIONE in attività idonee a consentire o agevolare le controparti, direttamente o indirettamente, nel riciclaggio di denaro, beni o altre utilità ovvero di impiego dei medesimi, qualora essi siano di provenienza illecita, sono individuate, presso la FONDAZIONE, le seguenti operazioni a rischio, nello svolgimento o nell'esecuzione delle quali possono essere commessi i reati di cui all'art. 25-octies del DECRETO:

- a) gestione dei flussi finanziari aziendali;
- b) progettazione ed attuazione di transazioni commerciali e finanziarie con soggetti terzi;
- c) programmazione ed effettuazione di investimenti con soggetti terzi.

3. Il sistema dei controlli

Il sistema dei controlli prevede, con riferimento alle attività sensibili individuate:

- ✓ procedure di carattere generale, individuate in apertura della Parte Speciale, valide per tutte le attività a rischio;
- ✓ procedure di controllo specifiche, applicate singolarmente a ciascuna delle attività di rischio.

3.1 Procedure di controllo specifiche

Qui di seguito sono elencate le ulteriori Procedure di controllo individuate per specifiche attività sensibili.

3.1.1 Gestione del processo di approvvigionamento

Relativamente all'attività sensibile di gestione del processo di approvvigionamento, si fa riferimento alla seguente specifica procedura "Acquisto di beni e servizi", che, tra le altre cose, prevede:

- ✓ la determinazione dei requisiti minimi in possesso dei soggetti offerenti e la fissazione dei criteri di valutazione delle offerte prima della ricezione delle stesse;
- ✓ l'identificazione di una funzione/unità responsabile della definizione delle specifiche tecniche e della valutazione delle offerte;
- ✓ la definizione di un responsabile dell'esecuzione del contratto.

Scelta della controparte: è vietato intrattenere rapporti, negoziare o stipulare o porre in esecuzione contratti o atti con soggetti indicati nelle liste nominative, stilate da organismi ufficiali (es. liste approvate dall'Unione europea per l'applicazione delle misure di congelamento e di divieto di prestazione dei servizi finanziari, diffuse dall'UIF), che permettano di effettuare gli opportuni controlli prima di procedere alla stipulazione di un contratto (c.d. liste di riferimento). Tale divieto è derogabile in presenza di una istruzione operativa che preveda l'autorizzazione formalizzata della Direzione a intrattenere rapporti, negoziare e/o stipulare il contratto o l'atto con controparti presenti nelle liste di riferimento, con limiti di spesa, vincoli e responsabilità.

3.1.2 Processo di gestione delle transazioni finanziarie

Relativamente all'attività sensibile del processo di gestione delle transazioni finanziarie, sono stabilite le seguenti prescrizioni.

Operatori finanziari: obbligo di utilizzare esclusivamente, nell'ambito della gestione delle transazioni finanziarie, operatori finanziari muniti di presidi manuali e informatici atti a prevenire fenomeni di riciclaggio.

Normativa antiriciclaggio: rispetto dei principi base della normativa antiriciclaggio e cioè:

- ✓ il divieto di utilizzo del contante per qualunque operazione di incasso, pagamento, trasferimento fondi, impiego o altro utilizzo di disponibilità finanziarie, se non per cifre di entità non rilevante o per natura immodificabile delle modalità di pagamento (ad esempio, la gestione del parcheggio);
- ✓ obbligo di:
 - utilizzare operatori finanziari abilitati per la realizzazione di ciascuna delle operazioni di cui alla precedente lettera a);
 - utilizzare esclusivamente, nell'ambito della gestione delle transazioni finanziarie, operatori finanziari che diano adeguate garanzie di disporre di presidi manuali e informatici atti a prevenire fenomeni di riciclaggio sia esso nazionale o transnazionale;

- ✓ divieto di accettazione ed esecuzione di ordini di pagamento provenienti da soggetti non identificabili.

Pagamento dei corrispettivi contrattualmente previsti: è previsto che siano utilizzate modalità di pagamento tali per cui:

- ✓ il pagamento relativo a beni o servizi acquistati dalla FONDAZIONE debba essere effettuato esclusivamente sul conto corrente intestato al fornitore;
- ✓ i pagamenti non possano, in nessun caso, essere effettuati su conti correnti cifrati;
- ✓ il pagamento effettuato su conti correnti di banche appartenenti od operanti in paesi elencati tra i cosiddetti "paradisi fiscali", o in favore di società *off shore*, sia oggetto di specifico monitoraggio;
- ✓ il pagamento corrisponda esattamente a quanto indicato nel contratto;
- ✓ il pagamento relativo a beni o servizi acquistati dalla FONDAZIONE non possa essere effettuato in favore di un soggetto diverso dalla controparte contrattuale o in un paese terzo rispetto a quello delle parti contraenti o a quello di esecuzione del contratto.

Procura/Incarico: sono autorizzati alla gestione e alla movimentazione dei flussi finanziari solo i soggetti espressamente autorizzati.

Documentazione: è necessaria l'esistenza di documenti giustificativi delle risorse finanziarie utilizzate, con motivazione e attestazione di inerenza e congruità, approvati da adeguato livello gerarchico ed archiviati.

Per le operazioni di carattere significativo, relative alla gestione delle risorse finanziarie, si prevede:

- ✓ che lo svolgimento delle operazioni a rischio avvenga in conformità alle cautele, alle regole e nel rispetto dei principi qui indicati;
- ✓ l'obbligo di approfondire e aggiornare la conoscenza della controparte al fine di valutare la coerenza e la compatibilità dell'operazione richiesta con il profilo economico finanziario della stessa;
- ✓ il divieto di accettazione ed esecuzione di ordini di pagamento provenienti da soggetti non identificabili e la tracciabilità del pagamento (importo, nome/denominazione, indirizzo e numero di conto corrente);
- ✓ la rilevazione e la immediata segnalazione all'ODV di operazioni ritenute anomale per controparte, tipologia, oggetto, frequenza o entità;
- ✓ l'obbligo di segnalare immediatamente, alla Direzione e all'ODV le operazioni sospette;
- ✓ l'obbligo di evidenziare e immediatamente segnalare le operazioni poste in essere da un soggetto in nome, per conto o a favore di terzi in assenza di legami familiari o relazioni commerciali idonee a giustificarle ovvero le operazioni poste in essere da soggetti terzi in favore delle controparti in assenza di ragioni giustificatrici;

- ✓ che siano immediatamente interrotte o, comunque, non sia data esecuzione ad operazioni che vedano coinvolti soggetti operanti, anche in parte, in Stati segnalati come non cooperativi secondo le indicazioni della Banca d'Italia ovvero identificati dall'UIF o dalla BCE o da altri organismi nazionali o sovranazionali operanti nell'antiriciclaggio.

3.1.3 *Gestione fiscale*

Riguardo la gestione dei prezzi delle transazioni si prevede:

- ✓ ruoli e responsabilità nell'ambito del processo;
- ✓ modalità di determinazione dei prezzi di trasferimento.

Documentazione: le attività svolte sono adeguatamente documentate e la documentazione è conservata in apposito archivio, con divieto di cancellare o distruggere arbitrariamente i documenti archiviati.

Ruoli e responsabilità: è definita l'attribuzione formale di poteri interni e responsabilità (es. attraverso deleghe di funzione e disposizioni/comunicazioni organizzative) ai soggetti coinvolti nel processo di predisposizione della dichiarazione dei redditi.

Cap. 4 - REATI IN MATERIA DI SALUTE E SICUREZZA SUL LAVORO

REATI IN MATERIA DI SALUTE E SICUREZZA SUL LAVORO

(art. 25-septies del DECRETO)

1. La tipologia dei reati in materia di salute e sicurezza sul lavoro

Si riporta di seguito una breve descrizione dei reati contemplati dall'art. 25-septies del DECRETO.

Omicidio colposo (art. 589 c.p.): la fattispecie in esame si realizza quando si cagioni per colpa la morte di una persona con violazione delle norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro.

Lesioni personali colpose gravi e gravissime (art. 590 c.p.): la fattispecie si realizza quando si cagiona ad altri per colpa una lesione personale grave o gravissima con violazione delle norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro. Il delitto, limitatamente ai fatti commessi con violazione delle norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro o relative all'igiene del lavoro o che abbiano determinato una malattia professionale, è perseguibile d'ufficio. Ai sensi dell'art. 583 c.p., la lesione personale è:

- ✓ grave:
 - se dal fatto deriva una malattia che metta in pericolo la vita della persona offesa, ovvero una malattia o un'incapacità di attendere alle ordinarie occupazioni per un tempo superiore ai quaranta giorni;
 - se il fatto produce l'indebolimento permanente di un senso o di un organo;
- ✓ gravissima se dal fatto deriva:
 - una malattia certamente o probabilmente insanabile;
 - la perdita di un senso;
 - la perdita di un arto, o una mutilazione che renda l'arto inservibile, ovvero la perdita dell'uso di un organo o della capacità di procreare, ovvero una permanente e grave difficoltà della favella;
 - la deformazione, ovvero lo sfregio permanente del viso.

2. Identificazione delle attività e delle operazioni a rischio

L'analisi dei processi aziendali della FONDAZIONE ha consentito di individuare quali attività ritenute sensibili con riferimento ai reati previsti dall'art. 25-septies del DECRETO quelle relative a:

a) Pianificazione delle attività del servizio di prevenzione e protezione della salute e sicurezza dei lavoratori

Si tratta delle attività di pianificazione delle attività del servizio di prevenzione e protezione.

b) Organizzazione della struttura con riferimento alle attività in tema di salute e sicurezza sul lavoro

Si tratta delle attività relative alla organizzazione della struttura con riferimento alle attività in tema di salute e sicurezza sul lavoro.

c) Sistema di deleghe di funzioni

Realizzazione di un adeguato sistema di deleghe di funzioni in materia di salute e sicurezza.

d) Individuazione, valutazione e mitigazione dei rischi

Si tratta dell'attività di periodica valutazione dei rischi al fine di:

- ✓ individuare i pericoli e valutare i rischi per la sicurezza e la salute dei lavoratori sui luoghi di lavoro e nell'espletamento dei compiti assegnati;
- ✓ identificare le misure in atto per la prevenzione ed il controllo dei rischi e per la protezione dei lavoratori;
- ✓ definire il piano di attuazione di eventuali nuove misure ritenute necessarie.

e) Gestione del sistema di prevenzione e protezione della salute e sicurezza dei lavoratori

Si tratta delle attività relative alla attuazione e alla gestione del sistema di prevenzione e protezione della salute e sicurezza dei lavoratori.

f) Attività di sorveglianza sanitaria

Si tratta delle attività relative alla gestione della sorveglianza sanitaria dei lavoratori.

g) Attività di informazione

Si tratta della gestione di un sistema interno di diffusione delle informazioni tale da garantire a tutti i livelli aziendali un corretto approccio alle tematiche riguardanti la sicurezza e la salute.

h) Attività di formazione

Consiste nell'attivazione e nella gestione di piani sistematici di formazione e sensibilizzazione con la partecipazione periodica di tutti i dipendenti e di seminari di aggiornamento per i soggetti che svolgono particolari ruoli.

i) Rapporti con i fornitori

Si tratta dell'attività di gestione dei rapporti con i fornitori e del coordinamento della salute e della sicurezza sul lavoro.

l) Gestione degli asset aziendali

Si tratta dell'attività di gestione degli asset che ne garantisca integrità e adeguatezza con riferimento agli aspetti di salute e sicurezza sul lavoro.

3. Il sistema dei controlli

Il sistema dei controlli prevede, con riferimento alle attività sensibili individuate:

- ✓ procedure di carattere generale, individuate in apertura della Parte Speciale, valide per tutte le attività a rischio;
- ✓ procedure di controllo specifiche, applicate singolarmente a ciascuna delle attività di rischio.

3.1 Procedure di controllo specifiche

Qui di seguito sono elencate le procedure di controllo individuate per specifiche attività sensibili.

3.1.1 Pianificazione delle attività del servizio di prevenzione e protezione della salute e sicurezza dei lavoratori

Relativamente all'attività sensibile di pianificazione delle attività del servizio di prevenzione e protezione della salute e sicurezza dei lavoratori, viene definito un Documento di Valutazione dei Rischi (DVR): diffusione tra i dipendenti di un documento di valutazione dei rischi, che stabilisce gli indirizzi e gli obiettivi generali del sistema di prevenzione e protezione in materia di salute e sicurezza.

3.1.2 Organizzazione della struttura con riferimento alle attività in tema di salute e sicurezza sul lavoro

Relativamente all'attività sensibile di organizzazione della struttura con riferimento alle attività in tema di salute e sicurezza sul lavoro, vengono definiti, all'interno del DVR, ruoli e responsabilità del servizio di prevenzione e protezione all'interno dell'organizzazione.

3.1.3 Individuazione, valutazione e mitigazione dei rischi

Relativamente all'attività sensibile di individuazione, valutazione e mitigazione dei rischi, viene effettuata la redazione del Documento di Valutazione dei Rischi e, laddove applicabile, il Documento Unico di Valutazione dei Rischi da Interferenza (c.d. DUVRI). Essi prevedono, fra l'altro, l'identificazione dei soggetti preposti, le modalità operative di redazione di detti documenti, le responsabilità per la verifica e l'approvazione dei contenuti degli stessi, le attività per il monitoraggio dell'attuazione e dell'efficacia delle azioni a tutela della salute e sicurezza al fine di riesaminare i rischi e provvedere all'aggiornamento dello stesso documento.

Archiviazione: la trascrizione, la tracciabilità e l'archiviazione della documentazione aziendale e dei libri obbligatori relativi alla salute e alla sicurezza è tenuta secondo le normative di legge applicabili.

3.1.4 Gestione del sistema di prevenzione e protezione della salute e sicurezza dei Lavoratori

Relativamente all'attività sensibile di gestione del sistema di prevenzione e protezione della salute e sicurezza dei LAVORATORI sono previste le seguenti attività:

- ✓ la trascrizione e l'archiviazione dei risultati degli accertamenti sanitari dei singoli lavoratori nelle Cartelle Sanitarie e di Rischio;
- ✓ la gestione, la distribuzione, il mantenimento in efficienza dei dispositivi di protezione individuale (c.d. "DPI"), laddove applicabili;
- ✓ le modalità operative per la nomina dei lavoratori incaricati alla attuazione delle misure di prevenzione, di emergenza e di primo soccorso;
- ✓ le modalità operative per la gestione della segnaletica di sicurezza;
- ✓ le modalità operative per l'accesso dei lavoratori in aree a rischio per la salute e sicurezza;
- ✓ le modalità operative, i ruoli e le responsabilità in caso di potenziali situazioni di emergenza;
- ✓ le modalità operative per l'abbandono del posto di lavoro o zona pericolosa in cui persiste un pericolo grave e immediato;
- ✓ le misure organizzative per l'individuazione delle tempistiche e delle modalità per l'effettuazione della richiesta del rilascio o rinnovo di tutti i certificati/autorizzazioni in capo a ITS UMBRIA eventualmente necessari.

Piano di emergenza (comprensivo delle Procedure inerenti la protezione antincendio, il primo soccorso, rischi specifici e sfollamento): definizione e applicazione (mediante prove di emergenza) di un piano di emergenza atto a mitigare gli effetti sulla salute e sicurezza delle persone e sull'ambiente esterno.

Infortuni: è prevista la definizione di ruoli, responsabilità e modalità operative per la predisposizione e compilazione del registro degli infortuni.

Modalità organizzative di prevenzione e tutela: sono stabiliti ruoli e responsabilità per la definizione e l'attuazione di modalità organizzative atte a tutelare i LAVORATORI dai rischi connessi alle attività svolte, all'ambiente di lavoro, all'utilizzo di attrezzature e macchine e dai rischi connessi all'impiego di sostanze pericolose, agenti chimici, fisici, biologici, cancerogeni.

Valutazione del rischio di incendio: è previsto un dovere di valutazione del rischio di incendio, di predisposizione ed aggiornamento del registro antincendio, di predisposizione di un piano di emergenza.

Comunicazione, rilevazione e investigazione degli incidenti e dei quasi incidenti: è previsto un sistema di monitoraggio che consenta la tracciabilità degli incidenti occorsi, dei mancati incidenti e delle situazioni potenzialmente dannose, l'attività di rilevazione e registrazione degli stessi e la loro investigazione.

3.1.5 Attività di sorveglianza sanitaria

Con riferimento alle attività di sorveglianza sanitaria, si prevede che:

- a) il Medico Competente attui un adeguato programma di sorveglianza sanitaria;

- b) preliminarmente alla attribuzione di una mansione esponente il LAVORATORE ad un rischio specifico con obbligo di controllo sanitario, il Medico Competente ne verifichi i requisiti per quanto riguarda gli aspetti sanitari;
- c) la verifica dell'idoneità è attuata dal Medico Competente che, in ragione delle indicazioni fornite dal DATORE DI LAVORO e sulla base della propria conoscenza dei luoghi di lavoro e delle lavorazioni, verifica preventivamente l'idoneità sanitaria del LAVORATORE rilasciando giudizi di idoneità totale o parziale ovvero di inidoneità alla mansione;
- d) il Medico Competente comunichi al DATORE DI LAVORO e al RSPP il programma di sorveglianza sanitaria;
- e) il DATORE DI LAVORO verifichi periodicamente il rispetto del programma di sorveglianza sanitaria e dei protocolli sanitari;
- f) il Medico Competente svolga le visite di sopralluogo dei luoghi di lavoro nei termini di legge e di tali visite ispettive sia redatto verbale.

3.1.6 Attività di informazione

Con riferimento all'attività di informazione, sono previste riunioni periodiche tra le figure coinvolte nella gestione delle tematiche sulla salute e sicurezza sul luogo di lavoro.

3.1.7 Attività di formazione

In ITS UMBRIA sono tenute regolarmente sessioni formative, sia quelle previste per legge che quelle che l'azienda intende organizzare per mantenere e migliorare le performances nell'ambito della prevenzione dei rischi inerenti la salute e la sicurezza sul lavoro.

3.1.8 Rapporti con i fornitori

Esiste e viene applicata una prassi di selezione dei fornitori che tiene conto della rispondenza di quanto fornito con le specifiche di acquisto e le migliori tecnologie disponibili in tema di tutela ambientale, della salute e della sicurezza.

3.1.9 Gestione degli asset aziendali

La manutenzione degli asset aziendali, essenzialmente configurabili in mezzi per la movimentazione, nonché le attività di ispezione degli impianti tecnologici, vengono affidate a società esterne specializzate e allo scopo qualificate dall'AZIENDA. I relativi rapporti di intervento vengono conservati e archiviati dalle funzioni preposte.

**Cap. 5 - INDUZIONE A NON RENDERE
DICHIARAZIONI O A RENDERE
DICHIARAZIONI MENDACI
ALL'AUTORITA' GIUDIZIARIA (REATI
NEI CONFRONTI
DELL'AMMINISTRAZIONE DELLA
GIUSTIZIA)**

REATI NEI CONFRONTI DELL'AMMINISTRAZIONE DELLA GIUSTIZIA

(art. 25-decies, del DECRETO)

1. La tipologia dei reati nei confronti dell'Amministrazione della Giustizia

Si riporta di seguito una breve descrizione del reato contemplato nell'art. 25-decies del DECRETO.

Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria (art. 377-bis c.p.).

Il reato si realizza quando un soggetto con violenza o minaccia o con l'offerta di denaro o altra utilità induca, nell'ambito di un procedimento penale, una persona che ha la facoltà di astenersi, a non rendere dichiarazioni od in alternativa a renderle false, ledendo così il bene giuridico dell'amministrazione della giustizia.

L'aspetto peculiare di questa fattispecie è che il soggetto chiamato a rendere dichiarazioni nell'ambito di un procedimento penale è titolare della facoltà di astensione.

Per la configurabilità della minaccia si rende necessaria la prospettazione di un male futuro ed ingiusto, che può anche derivare dall'esercizio di una facoltà legittima, che però viene utilizzata in maniera e per scopi difformi da quelli previsti dalla legge.

2. Identificazione delle attività e delle operazioni a rischio

L'analisi dei processi aziendali della FONDAZIONE ha consentito di individuare le attività nel cui ambito potrebbero astrattamente realizzarsi le fattispecie di reato di cui si tratta soprattutto nella gestione dei rapporti con terze parti coinvolte in procedimento penale.

3. Il sistema dei controlli

Il sistema dei controlli prevede, con riferimento alle attività sensibili individuate:

- ✓ procedure di carattere generale, individuate in apertura della Parte Speciale, valide per tutte le attività a rischio;
- ✓ procedure di controllo specifiche, di seguito indicate.

3.1 Procedure di controllo specifiche

Sono previste le seguenti prescrizioni:

- divieto di indurre chiunque, attraverso violenza o minaccia o tramite offerta o promessa di denaro o altra utilità, a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'Autorità Giudiziaria o ad avvalersi della facoltà di non rispondere, al fine di favorire gli interessi della FONDAZIONE o per trarne altrimenti un vantaggio per la medesima;

- prestare una fattiva collaborazione e rendere dichiarazioni veritiere ed esaustivamente rappresentative dei fatti nei rapporti con l'Autorità Giudiziaria;
- i DESTINATARI (indagato/imputato, persona informata sui fatti/testimone o teste assistito/imputato in un procedimento penale connesso) chiamati a rendere dichiarazioni innanzi all'Autorità Giudiziaria in merito all'attività lavorativa prestata, sono tenuti ad esprimere liberamente la propria rappresentazione dei fatti o ad esercitare la facoltà di non rispondere accordata dalla legge; sono altresì tenuti a mantenere il massimo riserbo relativamente alle dichiarazioni rilasciate ed al loro oggetto, ove le medesime siano coperte da segreto investigativo;
- tutti i DESTINATARI devono tempestivamente avvertire il loro diretto Responsabile e/o l'ORGANISMO DI VIGILANZA di ogni atto di citazione a testimoniare e di ogni procedimento penale che li veda coinvolti, sotto qualsiasi profilo, in rapporto all'attività lavorativa prestata o comunque ad essa attinente.

**Cap. 6 - DELITTI INFORMATICI E
TRATTAMENTO ILLECITO DEI DATI
(REATI INFORMATICI)**

REATI INFORMATICI

(art. 24-bis del DECRETO)

1. La tipologia dei reati informatici

Si riporta di seguito una breve descrizione dei reati contemplati nell'art. 24-bis del DECRETO, **Delitti informatici e trattamento illecito di dati [Articolo aggiunto dalla L. n. 48/2008, modificato dai D.Lgs.7 e 8/2016, dal D.L. n. 105/2019 e dalla L. n. 90 del 28 giugno 2024]**

Falsità in un documento informatico pubblico o privato avente efficacia probatoria (art. 491-bis cod. pen.)

L'articolo di cui si tratta dispone che tutti i reati relativi alla falsità in atti disciplinati dal codice penale, tra i quali rientrano sia le falsità ideologiche che materiali, sia in atti pubblici che privati, sono punibili anche nel caso in cui riguardino non un documento cartaceo ma un documento informatico.

Per completezza si segnala che si ha falsità:

- ✓ “ideologica” quando un documento contiene dichiarazioni non vere pur non essendo stato né alterato né contraffatto;
- ✓ “materiale” quando un documento non proviene dalla persona che risulta essere il mittente o a chi risulta dalla firma ovvero quando è artefatto per mezzo di aggiunte o cancellazioni successive alla sua formazione.

Accesso abusivo ad un sistema informatico o telematico (art. 615-ter cod. pen.)

Chiunque abusivamente si introduce in un sistema informatico o telematico protetto da misure di sicurezza ovvero vi si mantiene contro la volontà espressa o tacita di chi ha il diritto di escluderlo, è punito con la reclusione fino a tre anni.

La pena è della reclusione da due a dieci anni:

- 1) se il fatto è commesso da un pubblico ufficiale o da un incaricato di un pubblico servizio, con abuso dei poteri o con violazione dei doveri inerenti alla funzione o al servizio, o da chi esercita anche abusivamente la professione di investigatore privato, o con abuso della qualità di operatore del sistema;
- 2) se il colpevole per commettere il fatto usa minaccia o violenza sulle cose o alle persone, ovvero se è palesemente armato;
- 3) se dal fatto deriva la distruzione o il danneggiamento del sistema o l'interruzione totale o parziale del suo funzionamento, ovvero la distruzione o il danneggiamento ovvero la sottrazione, anche

mediante riproduzione o trasmissione, o l'inaccessibilità al titolare dei dati, delle informazioni o dei programmi in esso contenuti.

Qualora i fatti di cui ai commi primo e secondo riguardino sistemi informatici o telematici di interesse militare o relativi all'ordine pubblico o alla sicurezza pubblica o alla sanità o alla protezione civile o comunque di interesse pubblico, la pena è, rispettivamente, della reclusione da tre a dieci anni e da quattro a dodici anni.

Nel caso previsto dal primo comma il delitto è punibile a querela della persona offesa; negli altri casi si procede d'ufficio.

Detenzione e diffusione abusiva di codici di accesso a sistemi informatici o telematici (art. 615-quater cod. pen.)

Il reato si realizza quando un soggetto, al fine di procurare a sé o ad altri un vantaggio o di arrecare ad altri un danno, abusivamente si procura, detiene, produce, riproduce, diffonde, importa, comunica, consegna, mette in altro modo a disposizione di altri o installa apparati, strumenti, parti di apparati o di strumenti, codici, parole chiave o altri mezzi idonei all'accesso ad un sistema informatico o telematico, protetto da misure di sicurezza, o comunque fornisce indicazioni o istruzioni idonee al predetto scopo, è punito con la reclusione sino a due anni e con la multa sino a euro 5.164.

La pena è della reclusione da due anni a sei anni quando ricorre taluna delle circostanze di cui all'articolo 615-ter, secondo comma, numero 1).

La pena è della reclusione da tre a otto anni quando il fatto riguarda i sistemi informatici o telematici di cui all'articolo 615-ter, terzo comma.

Diffusione di apparecchiature, dispositivi o programmi informatici diretti a danneggiare o interrompere un sistema informatico o telematico (art. 615-quinquies cod. pen.)

Il reato si realizza quando un soggetto, allo scopo di danneggiare illecitamente un sistema informatico o telematico, le informazioni, i dati o i programmi in esso contenuti o ad esso pertinenti, ovvero di favorire l'interruzione, totale o parziale, o l'alterazione del suo funzionamento si procura, produce, riproduce, importa, diffonde, consegna o comunque, mette a disposizione di altri apparecchiature, dispositivi o programmi informatici.

Intercettazione, impedimento o interruzione illecita di comunicazioni informatiche o telematiche (art. 617-quater cod. pen.)

Il reato si realizza quando un soggetto:

- ✓ fraudolentemente intercetta comunicazioni relative ad un sistema informatico o telematico intercorrenti tra più sistemi ovvero impedisca o interrompa tali comunicazioni;
- ✓ rivela, parzialmente o integralmente, mediante qualsiasi mezzo di informazione al pubblico, il contenuto delle comunicazioni.

Chiunque fraudolentemente intercetta comunicazioni relative ad un sistema informatico o telematico o intercorrenti tra più sistemi, ovvero le impedisce o le interrompe, è punito con la reclusione da un anno e sei mesi a cinque anni.

Salvo che il fatto costituisca più grave reato, la stessa pena si applica a chiunque rivela, mediante qualsiasi mezzo di informazione al pubblico, in tutto o in parte, il contenuto delle comunicazioni di cui al primo comma.

I delitti di cui ai commi primo e secondo sono punibili a querela della persona offesa. Tuttavia si procede d'ufficio e la pena è della reclusione da quattro a dieci anni se il fatto è commesso:

- 1) in danno di taluno dei sistemi informatici o telematici indicati nell'articolo 615-ter, terzo comma;
- 2) in danno di un pubblico ufficiale nell'esercizio o a causa delle sue funzioni o da un pubblico ufficiale o da un incaricato di un pubblico servizio, con abuso dei poteri o con violazione dei doveri inerenti alla funzione o al servizio, o da chi esercita, anche abusivamente, la professione di investigatore privato, o con abuso della qualità di operatore del sistema.

Installazione di apparecchiature atte ad intercettare, impedire od interrompere comunicazioni informatiche o telematiche (art. 617-quinquies cod. pen.)

Il reato si realizza quando qualcuno, fuori dai casi consentiti dalla legge, installa apparecchiature atte ad intercettare, impedire o interrompere comunicazioni relative ad un sistema informatico o telematico ovvero intercorrenti tra più sistemi.

Il reato, pertanto, si realizza con l'installazione delle apparecchiature a prescindere dal fatto che le stesse siano o meno utilizzate, purché le stesse siano potenzialmente idonee.

Falsificazione, alterazione o soppressione del contenuto di comunicazioni informatiche o telematiche Art. 617-sexies;

Chiunque, al fine di procurare a sé o ad altri un vantaggio o di arrecare ad altri un danno, forma falsamente ovvero altera o sopprime, in tutto o in parte, il contenuto, anche occasionalmente intercettato, di taluna delle comunicazioni relative ad un sistema informatico o telematico o intercorrenti tra più sistemi, è punito, qualora ne faccia uso o lasci che altri ne facciano uso, con la reclusione da uno a quattro anni.

La pena è della reclusione da uno a cinque anni nei casi previsti dal quarto comma dell'articolo 617-quater.

Danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici (art. 635-bis cod. pen.)

Il reato si realizza quando un soggetto distrugge, deteriora, cancella, altera o sopprime informazioni, dati o programmi informatici altrui.

Danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici utilizzati dallo Stato o da altro ente pubblico o comunque di pubblica utilità (art. 635-ter cod. pen.)

Il reato si realizza quando un soggetto commette un fatto diretto a distruggere, deteriorare, cancellare, alterare o sopprimere informazioni, dati o programmi informatici utilizzati dallo Stato o da altro ente pubblico o ad essi pertinenti, o comunque di pubblica utilità.

Questo reato si differenzia dal precedente perché il danneggiamento ha ad oggetto informazioni, dati o programmi informatici dello Stato o di altro ente pubblico o comunque di pubblica utilità.

Conseguentemente ricorre questa fattispecie di reato anche quando le informazioni, i dati o i programmi appartengano ad un soggetto privato ma sono destinati al soddisfacimento di un interesse di natura pubblica.

Danneggiamento di sistemi informatici e telematici (art. 635-quater cod. pen.)

Il reato si realizza quando un soggetto mediante le condotte sopra viste di cui all'art. 635-bis cod. pen., ovvero attraverso l'introduzione o la trasmissione di dati, informazioni o programmi, distrugge, danneggia, rende, in tutto o in parte, inservibili sistemi telematici od informatici altrui o ne ostacola gravemente il funzionamento.

Questo reato si differenzia da quello previsto e disciplinato dall'art. 635-bis cod. pen., che integra il danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici e ricorre quando l'attività illecita distrugge, danneggia o rende, in tutto o in parte inservibili sistemi telematici od informatici o ne ostacola gravemente il funzionamento.

Danneggiamento di sistemi informatici e telematici di pubblica utilità (art. 635-quinquies cod. pen.)

Il reato si realizza quando la condotta di cui al precedente art. 635-quater cod. pen. è diretta a distruggere, danneggiare, rendere, in tutto o in parte, inservibili sistemi telematici od informatici di pubblica utilità od ad ostacolarne gravemente il funzionamento.

Frode informatica del soggetto che presta servizi di certificazione di firma elettronica (art. 640-quinquies cod. pen.)

Il reato si realizza quando un soggetto, che presta servizi di certificazione di firma elettronica, al fine di procurare a sé od ad altri un ingiusto profitto ovvero di arrecare ad altri un danno, viola gli obblighi previsti dalla legge per il rilascio di un certificato qualificato.

Trattasi di reato che può essere commesso solo da parte di certificatori qualificati.

Può rilevare per la responsabilità ex D.Lgs, 231/2001, solo a titolo di concorso.

2. Identificazione delle attività e delle operazioni a rischio

Le attività sensibili individuate con riferimento ai reati informatici richiamati dall'art. 24-bis del DECRETO sono le seguenti:

a) Gestione dei profili utente e del processo di autenticazione

Si tratta dell'attività svolta in merito all'assegnazione, modifica o rimozione delle credenziali di accesso ai sistemi affinché solo il personale autorizzato possa accedere ai sistemi con un profilo di accesso coerente con la mansione ricoperta.

b) Gestione del processo di creazione, trattamento, archiviazione di documenti elettronici con valore probatorio

Si tratta dell'attività volta a gestire la documentazione aziendale avente valore probatorio, per quanto attiene la creazione, il trattamento e l'archiviazione, con strumenti informatici. La documentazione può essere di natura pubblica o privata.

c) Gestione e protezione della postazione di lavoro

Si tratta dell'attività orientata alla corretta gestione dei beni aziendali, degli apparati assegnati (ad esempio computer portatile, telefono, ecc.), della posta elettronica, della sicurezza informatica e di quanto concerne la postazione di lavoro in generale (ad esempio custodia cartacea delle credenziali di accesso, ecc.).

d) Accessi da e verso l'esterno

Si tratta dell'attività di accesso al proprio sistema o al sistema di un soggetto terzo. L'accesso può avvenire per mezzo dei sistemi interni, per mezzo di sistemi aperti (es. internet) o per mezzo di sistemi di un soggetto terzo.

e) Gestione e protezione delle reti

Si tratta dell'attività di gestione delle reti informatiche e telematiche e della relativa sicurezza. Tale attività può essere svolta per la gestione della propria infrastruttura informatica o per la gestione dell'infrastruttura informatica di un cliente nell'ambito di uno specifico contratto di service.

f) Gestione degli output di sistema e dei dispositivi di memorizzazione (es. USB, HD)

Si tratta dell'attività di gestione ed utilizzo dei dispositivi di memorizzazione come hard disk esterni, hard disk portatili, USB, ecc.

g) Gestione e/o manutenzione per proprio conto di apparecchiature, dispositivi o programmi informatici e di servizi di installazione e manutenzione di hardware, software, reti

Si tratta di attività orientate alla propria infrastruttura informatica e telematica. Consistono nella gestione e manutenzione di apparecchiature, dispositivi o programmi informatici propri. Tali attività

possono essere svolte in tutto o in parte presso la propria infrastruttura, oppure in tutto o in parte presso l'infrastruttura di un soggetto terzo (es. fornitore esterno).

3. Il sistema dei controlli

Il sistema dei controlli prevede, con riferimento alle attività sensibili individuate:

- ✓ procedure di carattere generale, individuate in apertura della Parte Speciale, valide per tutte le attività a rischio;
- ✓ procedure di controllo specifiche, di seguito indicate.

3.1 Procedure di controllo specifiche

Qui di seguito sono elencati gli ulteriori principi di controllo individuati per le specifiche attività sensibili rilevate.

3.1.1 Politiche di sicurezza

Sono seguite corrette prassi in materia di sicurezza del sistema informativo finalizzate a fornire le direttive ed il supporto per la gestione della sicurezza delle informazioni in accordo con le necessità di lavoro, la normativa e gli aspetti regolatori. Esse garantiscono i controlli necessari per la gestione della sicurezza informatica.

3.1.2 Organizzazione della sicurezza per gli utenti interni

In ITS UMBRIA sono definiti i ruoli e le responsabilità nella gestione delle modalità di accesso di utenti interni all'azienda e gli obblighi dei medesimi nell'utilizzo dei sistemi informatici.

3.1.3 Organizzazione della sicurezza per gli utenti esterni

Sono definiti i ruoli e le responsabilità nella gestione delle modalità di accesso di utenti esterni all'azienda e gli obblighi dei medesimi nell'utilizzo dei sistemi informatici, nonché nella gestione dei rapporti con i terzi in caso di accesso, gestione, comunicazione, fornitura di prodotti/servizi per l'elaborazione dei dati e informazioni da parte degli stessi terzi.

3.1.4 Gestione delle comunicazioni e dell'operatività

In ITS UMBRIA sono assicurati i seguenti elementi:

- a) il corretto e sicuro funzionamento degli elaboratori;
- b) la protezione da software pericoloso;
- c) il backup di informazioni e software;
- d) la protezione dello scambio di informazioni attraverso l'uso di tutti i tipi di strumenti per la comunicazione anche con terzi;
- e) gli strumenti per effettuare la tracciatura della attività eseguite sulle applicazioni, sui sistemi e sulle reti e la protezione di tali informazioni contro accessi non autorizzati;

- f) il controllo sui cambiamenti agli elaboratori e ai sistemi.
- g) la gestione di dispositivi rimovibili.

3.1.5 Controllo degli accessi

Vengono disciplinati gli accessi alle informazioni, ai sistemi informativi, alla rete, ai sistemi operativi ed alle applicazioni.

In particolare, si prevede:

- a) l'autenticazione individuale degli utenti tramite codice identificativo dell'utente e password o altro sistema di autenticazione sicura;
- b) le liste di controllo del personale abilitato all'accesso ai sistemi, nonché le autorizzazioni specifiche dei diversi utenti o categorie di utenti;
- c) la destituzione dei diritti di accesso in caso di cessazione o cambiamento del tipo di rapporto che attribuiva il diritto di accesso;
- d) l'accesso ai servizi di rete esclusivamente da parte degli utenti che sono stati specificatamente autorizzati e le restrizioni della capacità degli utenti di connettersi alla rete;
- e) la segmentazione della rete affinché sia possibile assicurare che le connessioni e i flussi di informazioni non violino le norme di controllo degli accessi delle applicazioni aziendali;
- f) la custodia dei dispositivi di memorizzazione (ad es. chiavi USB, hard disk esterni, ecc.).

3.1.6 Gestione degli incidenti e dei problemi di sicurezza informatica

Nel caso di incidenti e di problemi relativi alla sicurezza informatica, in ITS UMBRIA sono previsti:

- a) appropriati canali gestionali per la comunicazione degli incidenti e problemi;
- b) l'analisi di tutti gli incidenti singoli e ricorrenti;
- c) la gestione dei problemi che hanno generato uno o più incidenti, fino alla loro soluzione definitiva.

3.1.7 Risorse umane e sicurezza

In ITS UMBRIA sono assicurati i seguenti elementi:

- ✓ la valutazione (prima dell'assunzione o della stipula di un contratto) dell'esperienza delle persone destinate a svolgere attività IT, con particolare riferimento alla sicurezza dei sistemi informativi, e che tenga conto della normativa applicabile in materia, dei principi etici e della classificazione delle informazioni a cui i predetti soggetti avranno accesso;
- ✓ la selezione e qualifica di fornitori in ambito IT, assicurando i principi di competenza ed affidabilità;
- ✓ specifiche attività di formazione e aggiornamenti periodici sulle procedure aziendali di sicurezza informatica per tutti i dipendenti e, dove rilevante, per i terzi;

- ✓ l'obbligo di restituzione dei beni forniti per lo svolgimento dell'attività lavorativa (ad es. PC, telefoni cellulari, strumenti di autenticazione, etc.) per i dipendenti e i terzi al momento della conclusione del rapporto di lavoro e/o del contratto;
- ✓ la destituzione, per tutti i dipendenti e i terzi, dei diritti di accesso alle informazioni, ai sistemi e agli applicativi al momento della conclusione del rapporto di lavoro e/o del contratto o in caso di cambiamento della mansione svolta.

A ulteriore rafforzamento dei presidi di controllo sopra riportati, ITS UMBRIA adotta la Procedura “Regolamento per il corretto utilizzo dei Sistemi Informatici”.

Cap. 7 - DELITTI IN MATERIA DI VIOLAZIONE DEL DIRITTO DI AUTORE

DELITTI IN MATERIA DI VIOLAZIONE DEL DIRITTO D'AUTORE

(art. 25-novies, del DECRETO)

1. La tipologia dei reati in materia di diritto d'autore

Si riporta di seguito una breve descrizione dei reati contemplati nell'art. 25-novies del DECRETO, ritenuti astrattamente rilevanti per la FONDAZIONE.

La normativa sul diritto d'autore (Legge 22 aprile 1941, n. 633 – di seguito LDA) protegge in via generale:

- ✓ le opere dell'ingegno di carattere creativo che appartengono alla letteratura, alla musica, alle arti figurative, all'architettura, al teatro ed alla cinematografia, qualunque ne sia il modo o la forma di espressione;
- ✓ i programmi per elaboratore;
- ✓ le banche di dati che per la scelta o la disposizione del materiale costituiscono una creazione intellettuale dell'autore.

Art. 171-bis L. 633

Il reato (1° comma) si realizza quando, al fine di trarne profitto chiunque:

- ✓ abusivamente duplica programmi per elaboratore;
- ✓ ovvero, importa, distribuisce, vende, detiene a scopo commerciale o imprenditoriale o concede in locazione programmi per elaboratore contenuti in supporti non contrassegnati dalla Società Italiana degli Autori ed Editori;
- ✓ ovvero, pone in essere qualsiasi mezzo inteso unicamente a consentire o facilitare la rimozione arbitraria o l'elusione funzionale di dispositivi applicati a protezione di un programma per elaboratori.

Il reato (2° comma) si realizza, inoltre, quando, al fine di trarne profitto:

- ✓ su supporti non contrassegnati SIAE, si riproduce, si trasferisce su altro supporto, si distribuisce, si comunica, si presenta o si dimostra in pubblico il contenuto di una banca dati in violazione dei diritti del titolare della banca dati (intendendosi per titolare di una banca di dati chi effettua investimenti rilevanti per la costituzione di una banca di dati o per la sua verifica o la sua presentazione, impegnando, a tal fine, mezzi finanziari, tempo o lavoro);
- ✓ ovvero, si esegue l'estrazione (intendendosi per estrazione il trasferimento permanente o temporaneo della totalità o di una parte sostanziale del contenuto di una banca di dati su un altro supporto con qualsiasi mezzo o in qualsivoglia forma) o il reimpiego (intendendosi per reimpiego qualsivoglia forma di messa a disposizione del pubblico della totalità o di una parte sostanziale del contenuto della banca di dati mediante distribuzione di copie, noleggio, trasmissione effettuata

con qualsiasi mezzo e in qualsiasi forma) della banca dati in violazione dei diritti dell'istitutore della banca dati;

✓ ovvero, distribuisce, vende o concede in locazione una banca dati.

Art. 171-ter L.633

Il reato si realizza quando per un uso non personale dell'opera dell'ingegno ed a fini di lucro chiunque:

- a) abusivamente duplica, riproduce, trasmette o diffonde in pubblico con qualsiasi procedimento, in tutto o in parte, un'opera dell'ingegno destinata al circuito televisivo, cinematografico, della vendita o del noleggio, dischi, nastri o supporti analoghi ovvero ogni altro supporto contenente fonogrammi o videogrammi di opere musicali, cinematografiche o audiovisive assimilate o sequenze di immagini in movimento;
 - b) abusivamente riproduce, trasmette o diffonde in pubblico, con qualsiasi procedimento, opere o parti di opere letterarie, drammatiche, scientifiche o didattiche, musicali o drammatico-musicali, ovvero multimediali, anche se inserite in opere collettive o composite o banche dati;
 - c) pur non avendo concorso alla duplicazione o riproduzione, introduce nel territorio dello Stato, detiene per la vendita o la distribuzione, distribuisce, pone in commercio, concede in noleggio o comunque cede a qualsiasi titolo, proietta in pubblico, trasmette a mezzo della televisione con qualsiasi procedimento, trasmette a mezzo della radio, fa ascoltare in pubblico le duplicazioni o riproduzioni abusive di cui alle due lettere precedenti;
 - d) detiene per la vendita o la distribuzione, pone in commercio, vende, noleggia, cede a qualsiasi titolo, proietta in pubblico, trasmette a mezzo della radio o della televisione con qualsiasi procedimento, videocassette, musicassette, qualsiasi supporto contenente fonogrammi o videogrammi di opere musicali, cinematografiche o audiovisive o sequenze di immagini in movimento, od altro supporto per il quale è prescritta, l'apposizione di contrassegno da parte della S.I.A.E., privi del contrassegno medesimo o dotati di contrassegno contraffatto o alterato ;
 - e) in assenza di accordo con il legittimo distributore, ritrasmette o diffonde con qualsiasi mezzo un servizio criptato ricevuto per mezzo di apparati o parti di apparati atti alla decodificazione di trasmissioni ad accesso condizionato;
 - f) introduce nel territorio dello Stato, detiene per la vendita o la distribuzione, distribuisce, vende, concede in noleggio, cede a qualsiasi titolo, promuove commercialmente, installa dispositivi o elementi di decodificazione speciale che consentono l'accesso ad un servizio criptato senza il pagamento del canone dovuto.
- f-bis) fabbrica, importa, distribuisce, vende, noleggia, cede a qualsiasi titolo, pubblicizza per la vendita o il noleggio, o detiene per scopi commerciali, attrezzature, prodotti o componenti ovvero

presta servizi che abbiano la prevalente finalità o l'uso commerciale di eludere efficaci misure di protezione tecnologiche ovvero siano principalmente progettati, prodotti, adattati o realizzati con la finalità di rendere possibile o facilitare l'elusione di predette misure. Fra le misure tecnologiche sono comprese quelle applicate, o che residuano, a seguito della rimozione delle misure medesime conseguentemente a iniziativa volontaria dei titolari dei diritti o ad accordi tra questi ultimi e i beneficiari di eccezioni, ovvero a seguito di esecuzione di provvedimenti dell'autorità amministrativa o giurisdizionale;

- h) abusivamente rimuove o altera le informazioni elettroniche di protezione, ovvero distribuisce, importa a fini di distribuzione, diffonde per radio o per televisione, comunica o mette a disposizione del pubblico opere o altri materiali protetti dai quali siano state rimosse o alterate le informazioni elettroniche sul regime dei diritti (Le informazioni elettroniche sul regime dei diritti identificano l'opera o il materiale protetto, nonché l'autore o qualsiasi altro titolare dei diritti. Tali informazioni possono altresì contenere indicazioni circa i termini o le condizioni d'uso dell'opera o dei materiali, nonché qualunque numero o codice che rappresenti le informazioni stesse o altri elementi di identificazione).

Affinché la fattispecie si concretizzi devono concorrere sia l'uso non personale che il fine di lucro.

2. Identificazione delle attività e delle operazioni a rischio

L'analisi dei processi aziendali di ITS UMBRIA ha consentito di individuare quali attività ritenute sensibili con riferimento ai reati previsti dall'art. 25-novies del DECRETO le seguenti:

- a) diffusione di materiale tutelato dal diritto d'autore: si tratta dell'attività di distribuzione a terzi di materiale scientifico tutelato dal diritto d'autore (studi, ricerche, articoli, ecc.);
- b) installazione di software: si tratta dell'attività di installazione di software nei computer dei dipendenti;
- c) acquisto di servizi di sviluppo software: si tratta dell'attività di sviluppo di programmi informatici, svolta, in tutto o in parte, attraverso l'utilizzo di risorse esterne.

3. Il sistema dei controlli

Il sistema dei controlli prevede, con riferimento alle attività sensibili individuate:

- ✓ procedure di carattere generale, individuate in apertura della Parte Speciale, valide per tutte le attività a rischio;
- ✓ procedure di controllo specifiche, di seguito indicate.

3.1 Procedure di controllo specifiche

3.1.1 Diffusione di materiale tutelato dal diritto d'autore

In ITS UMBRIA è previsto l'espreso divieto di utilizzo e diffusione, senza l'acquisto dei relativi diritti, di materiale tutelato. Tale prescrizione si applica a tutte le funzioni aziendali.

3.1.2 Installazione di software

In ITS UMBRIA, è previsto l'espreso divieto per i dipendenti di installare software non autorizzato.

3.1.3 Acquisto di servizi di sviluppo software

In ITS UMBRIA si prevede:

- a) la determinazione dei requisiti minimi in possesso dei soggetti offerenti e la fissazione dei criteri di valutazione delle offerte prima della ricezione delle stesse;
- b) l'identificazione di una funzione/unità responsabile della definizione delle specifiche tecniche e della valutazione delle offerte.

Valutazione del prodotto: la funzione responsabile della definizione delle specifiche tecniche verifica le caratteristiche del prodotto e la documentazione a supporto di marchi, brevetti, diritti d'autore o di altre proprietà intellettuali. In fase di fornitura, la funzione responsabile verifica la qualità e le caratteristiche dei prodotti e la loro rispondenza alle specifiche definite nei contratti.

A rafforzamento dei presidi di controllo sopra riportati, ITS UMBRIA ha formalizzato ed adotta la Procedura "Regolamento per il corretto utilizzo dei Sistemi Informatici Aziendali".

Nota:

Nel presente Modello non vengono illustrati, in quanto ritenuti da ITS UMBRIA irrilevanti per l'attività svolta dalla società, i seguenti reati in materia di diritto d'autore, richiamati dall'art. 25-novies:

- ✓ Art. 171 a-bis) LDA
- ✓ Art. 171-septies LDA
- ✓ Art. 171-octies LDA

CAP. 8 - INTERMEDIAZIONE ILLECITA E SFRUTTAMENTO DEL LAVORO

REATO DI INTERMEDIAZIONE ILLECITA E SFRUTTAMENTO DEL LAVORO

(ART. 25-QUINQUIES LETT. A)

1. Descrizione del reato

Il reato è previsto dall'art. 603-bis del codice penale, così come modificato dalla Legge 29/10/2016, n. 199 che, oltre alle innovazioni rispetto alla previgente fattispecie criminale, ha introdotto tale illecito nel catalogo dei reati presupposto del D.Lgs. 231/2001.

L'art. 603-bis prevede diverse condotte criminose, non tutte rilevanti rispetto alla realtà di ITS UMBRIA.

Salvo che il fatto costituisca più grave reato, la norma punisce la condotta di chi:

- 1) recluta manodopera allo scopo di destinarla al lavoro presso terzi in condizioni di sfruttamento, approfittando dello stato di bisogno dei lavoratori;
- 2) utilizza, assume o impiega manodopera, anche mediante l'attività di intermediazione di cui al numero 1), sottoponendo i lavoratori a condizioni di sfruttamento ed approfittando del loro stato di bisogno.

La prima fattispecie (art.603-bis n. 1) non risulta nemmeno astrattamente rilevante per ITS UMBRIA, in quanto la FONDAZIONE non assume manodopera al fine di impiegarla presso terzi.

Possono invece almeno astrattamente rilevare, sebbene il rischio sia valutato come remoto, alcune delle condotte descritte al punto 2), avuto riguardo all'integrazione delle condizioni di sfruttamento i cui indici sono esemplificati nella norma.

In particolare, costituisce indice di sfruttamento, la sussistenza di una o più delle seguenti condizioni:

- a) la reiterata corresponsione di retribuzioni in modo palesemente difforme dai contratti collettivi nazionali o territoriali o comunque sproporzionato rispetto alla quantità e qualità del lavoro prestato;
- b) la reiterata violazione della normativa relativa all'orario di lavoro, ai periodi di riposo, al riposo settimanale, all'aspettativa obbligatoria, alle ferie;
- c) la sussistenza di violazioni delle norme in materia di sicurezza e igiene nei luoghi di lavoro;
- d) la sottoposizione del lavoratore a condizioni di lavoro, a metodi di sorveglianza o a situazioni alloggiative degradanti.

2. Identificazione delle attività e delle operazioni a rischio

In relazione alle fattispecie di reato sopra descritte e all'attività svolta da ITS UMBRIA, possono individuarsi le seguenti Aree a rischio:

- a) selezione del personale;
- b) assunzione e gestione del personale;

- c) gestione dei rapporti con gli enti preposti (INPS, INAIL, Centro per l'impiego, Direzione Territoriale del lavoro) per adempimenti relativi all'amministrazione e gestione del personale, ivi compreso il pagamento di contributi previdenziali;
- d) affidamento in appalto a soggetti terzi di lavori e servizi.

3. Il sistema dei controlli

Il sistema dei controlli prevede, con riferimento alle attività sensibili individuate:

- ✓ procedure di carattere generale, individuate in apertura della Parte Speciale, valide per tutte le attività a rischio;
- ✓ procedure di controllo specifiche, applicate singolarmente a ciascuna delle attività di rischio.

3.1 Procedure di controllo specifiche

3.1.1 Assunzione di personale

- ✓ Procedura. In ITS UMBRIA viene utilizzata una specifica procedura ("Regolamento aziendale" del 17.04.2019), che prevede, tra le altre cose, regole di comportamento che comportano prevenzione rispetto a questa tipologia di reati.
- ✓ Autorizzazione formale: esiste un'autorizzazione formalizzata per l'assunzione di personale.
- ✓ Prassi. In ITS UMBRIA occorre un'autorizzazione formalizzata per l'assunzione di personale.

Elementi guida della procedura sono:

- le procedure per l'assunzione del personale si fondano su criteri di selezione dei candidati oggettivi e trasparenti (es. voto di laurea/diploma, conoscenza di lingue straniere, conoscenze informatiche, precedenti esperienze professionali, ecc.);
- sono tracciabili le fonti di reperimento dei curricula;
- sono definiti ruoli e responsabilità dei soggetti coinvolti;
- sono stabilite modalità di archiviazione della documentazione rilevante.
- ✓ Documentazione: il processo di selezione è adeguatamente documentato e la documentazione è conservata in apposito archivio informatico, con divieto di cancellare o distruggere i documenti archiviati.

3.1.2 Gestione del personale

- ✓ Procedura. In ITS UMBRIA viene utilizzata una specifica procedura ("Regolamento aziendale" del), che prevede, tra le altre cose, regole di comportamento che comportano prevenzione rispetto a questa tipologia di reati.
- ✓ Documentazione: il processo di gestione del personale è adeguatamente documentato e la documentazione è conservata in apposito archivio informatico, con divieto di cancellare o distruggere i documenti archiviati.

3.1.3 Codice Etico

ITS UMBRIA adotta un Codice Etico, al cui rispetto è tenuto tutto il personale aziendale, che prevede il rispetto delle condizioni contrattuali previste per i lavoratori e l'applicazione di tutte le disposizioni di legge applicabili alla materia.

CAP. 9 – REATI TRIBUTARI

I REATI TRIBUTARI (introdotti dalla Legge 157/2019)

1. Descrizione dei reati (art. 25 – quinquiesdecies, comma 1)

Reato di dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti (Art. 2, co. 1 e co. 2-bis, D.Lgs. 74/2000)

La disposizione punisce la condotta di chi, al fine di evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto, avvalendosi di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti, indica in una delle dichiarazioni relative a dette imposte, elementi passivi fittizi.

Il reato si considera consumato con la presentazione della dichiarazione fiscale (relativa alle imposte sul reddito o all'IVA) nella quale il contribuente ha indicato gli elementi fittizi documentati da fatture o altri documenti falsi emessi a fronte di:

- operazioni non realmente effettuate in tutto (inesistenza oggettiva assoluta) o in parte (inesistenza oggettiva parziale, ovvero realizzata in termini quantitativi inferiori rispetto a quelli indicati nel documento);
- o che indicano corrispettivi o IVA in misura superiore a quella reale (sovrapproduzione qualitativa o quantitativa);
- o che riferiscono l'operazione a soggetti diversi da quelli effettivi (inesistenza soggettiva)

Perché si configuri il reato è necessario che tali fatture o altri documenti siano registrati nelle scritture contabili obbligatorie o, comunque, detenuti a fini di prova nei confronti dell'amministrazione finanziaria.

Si pensi, ad esempio, al caso in cui la società, al fine di evadere le imposte sui redditi e sul valore aggiunto, registri in contabilità e deduca dal proprio reddito imponibile come risultante dalla dichiarazione annuale, fatture riferite a sponsorizzazioni di eventi sportivi senza aver effettivamente pagato un corrispettivo per la sponsorizzazione o avendo versato somme inferiori a quelle indicate in fattura.

Il reato di dichiarazione fraudolenta mediante altri artifici (art. 3, D. Lgs. 74/2000)

La norma sanziona il comportamento di chi, fuori dai casi previsti dall'art. 2 sopra descritto, al fine di evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto, compiendo operazioni simulate oggettivamente o soggettivamente ovvero avvalendosi di documenti falsi o di altri mezzi fraudolenti idonei ad ostacolare l'accertamento e ad indurre in errore l'amministrazione finanziaria, indica in una delle dichiarazioni relative a dette imposte elementi attivi per un ammontare inferiore a quello effettivo od elementi passivi fittizi o crediti e ritenute fittizi, quando ricorrono entrambe le seguenti circostanze:

- a) l'imposta evasa è superiore, con riferimento a taluna delle singole imposte, a euro trentamila;

b) l'ammontare complessivo degli elementi attivi sottratti all'imposizione, anche mediante indicazione di elementi passivi fittizi, è superiore al cinque per cento dell'ammontare complessivo degli elementi attivi indicati in dichiarazione, o comunque, è superiore a euro un milione cinquecentomila, ovvero qualora l'ammontare complessivo dei crediti e delle ritenute fittizie in diminuzione dell'imposta, è superiore al cinque per cento dell'ammontare dell'imposta medesima o comunque a euro trentamila.

Anche in tal caso il fatto si considera commesso avvalendosi di documenti falsi quando tali documenti sono registrati nelle scritture contabili obbligatorie o sono detenuti a fini di prova nei confronti dell'amministrazione finanziaria.

Il legislatore precisa, inoltre, che non costituiscono mezzi fraudolenti la mera violazione degli obblighi di fatturazione e di annotazione degli elementi attivi nelle scritture contabili o la sola indicazione nelle fatture o nelle annotazioni di elementi attivi inferiore a quelli reali.

Il reato in questione si pone in rapporto di genere a specie con l'art. 2 del medesimo Decreto (reato di dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti). Pertanto, le dichiarazioni fraudolente fondate su documenti mendaci con rilevanza fiscale (ad esempio, una fattura per una sponsorizzazione non effettuata) sono contestabili dall'amministrazione finanziaria mediante l'art. 2, mentre quelle predisposte sulla base di documenti diversi dalle fatture e/o privi della medesima rilevanza probatoria (ad esempio, un contratto di compravendita recante dati non conformi a verità) sono censurabili ai sensi dell'art. 3.

La fattispecie potrebbe verificarsi, ad esempio, qualora la società, al fine di beneficiare di particolari agevolazioni per investimenti in beni strumentali (ad esempio iper-ammortamento) utilizza perizie o altri elaborati di soggetti terzi attestanti dati non corrispondenti al vero.

L'aspetto caratterizzante e distintivo rispetto all'art. 2, D. Lgs. n. 74/2000, è la presenza di comportamenti che rendano più difficoltosa la possibilità di essere "scoperti" dall'amministrazione finanziaria e, di contro, aumentino l'eventualità di successo dell'inganno da parte dell'agente.

L'elemento soggettivo richiesto dalla norma è rappresentato dal dolo specifico, ossia l'intento di evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto, che deve evidentemente essere provato ai fini dell'accertamento del reato.

Emissione di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti (art. 8, co. 1 e co. 2-bis, D. Lgs. 74/2000)

L'articolo sanziona la condotta di chi, al fine di consentire a terzi l'evasione delle imposte sui redditi o sul valore aggiunto, emette o rilascia fatture o altri documenti per operazioni inesistenti.

Il reato è punito con la sanzione della reclusione da quattro a otto anni.

Si tratta di un reato istantaneo che si perfeziona, cioè, al momento dell'emissione o del rilascio della fattura o del documento ideologicamente falsi, non rilevando la successiva condotta di effettivo utilizzo delle stesse in dichiarazione da parte del terzo (repressa ai sensi dell'art. 2 del D. Lgs. n. 74/2000 descritto in precedenza).

L'emissione di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti è infatti ritenuto un reato che "arretra" la sfera della rilevanza penale a condotte diverse ed antecedenti a quella (eventuale) dell'evasore.

Per quanto concerne l'elemento soggettivo, l'art. 8, D. Lgs. n. 74/2000, prevede che le condotte siano compiute "al fine di consentire a terzi l'evasione delle imposte sui redditi o sul valore aggiunto". Il reato non potrà quindi ricorrere, laddove il soggetto agisca esclusivamente per finalità differenti da quella di consentire un'altrui evasione di imposta, ad esempio quando emette fatture per simulare un volume d'affari di un certo livello, al fine di poter ottenere finanziamenti pubblici e neppure quando l'emissione è preordinata a procurare un vantaggio (anche fiscale) per l'emittente stesso.

A tale proposito, occorre peraltro ricordare che l'ente può essere ritenuto responsabile ai sensi del D. Lgs. n. 231/2001 qualora dalla commissione di un reato presupposto lo stesso abbia ottenuto un interesse o vantaggio. Tale interesse o vantaggio per la società emittente potrebbe essere rappresentato dalla remunerazione ottenuta dal terzo a fronte dell'emissione di fatture per operazioni inesistenti, anche mediante retrocessione sottobanco di parte delle imposte conseguentemente evase.

Il reato potrebbe integrarsi, ad esempio, qualora la Società emetta fatture "gonfiate" rispetto al corrispettivo effettivamente percepito da un cliente al fine di consentire a quest'ultimo un risparmio di imposta e spingerlo ad acquistare i prodotti della Società, ottenendo così un vantaggio che controbilanci l'eventuale maggior onere fiscale.

Occultamento o distruzione di documenti contabili (art. 10, D. Lgs. 74/2000)

L'art. 10 del D. Lgs. n. 74/2000 prevede che salvo che il fatto costituisca più grave reato, è punito con la reclusione da tre a sette anni chiunque, al fine di evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto, ovvero di consentire l'evasione a terzi, occulta o distrugge in tutto o in parte le scritture contabili o i documenti di cui è obbligatoria la conservazione, in modo da non consentire la ricostruzione dei redditi o del volume di affari.

Il delitto di occultamento o distruzione di documenti contabili è posto a tutela della "trasparenza fiscale", ossia dell'interesse dell'amministrazione finanziaria a che non vengano frapposti ostacoli all'accertamento dell'*an* e del *quantum debeatur* a titolo di imposta.

Il reato potrà essere commesso (oltre che dal contribuente) anche da un soggetto che agisca per consentire al contribuente di sottrarsi al pagamento delle imposte sui redditi o dell'IVA.

L'oggetto materiale del reato è rappresentato dalle "scritture contabili" e dai "documenti di cui è obbligatoria la conservazione" (es. documenti commerciali, previdenziali).

Per "occultamento" si intende anche lo spostamento dei documenti contabili in un luogo impossibile da raggiungere per l'amministrazione finanziaria.

Sottrazione fraudolenta al pagamento di imposte (art. 11, D. Lgs. 74/2000)

La norma sanziona il contribuente che, al fine di sottrarsi al pagamento di imposte sui redditi o sul valore aggiunto ovvero di interessi o sanzioni amministrative di ammontare complessivo superiore ad euro cinquantamila, aliena simulatamente o compie altri atti fraudolenti sui propri o su altrui beni idonei a rendere in tutto o in parte inefficace la procedura di riscossione coattiva.

Il comma 2 punisce inoltre colui che, al fine di ottenere per sé o per altri un pagamento parziale dei tributi e relativi accessori, indica nella documentazione presentata ai fini della procedura di transazione fiscale, elementi attivi per un ammontare inferiore a quello effettivo od elementi passivi fittizi per un ammontare complessivo superiore ad euro cinquantamila.

Con tale reato si vuole tutelare l'interesse dell'amministrazione finanziaria ad esercitare utilmente le eventuali azioni esecutive.

Ai fini della configurabilità del delitto, è necessario che i debitori d'imposta (soggetti attivi), mediante atti di disposizione, rendano più difficoltosa la riscossione da parte dell'erario.

Per la sua configurazione non è richiesta la sussistenza di una procedura di riscossione in atto.

NOTA: Si precisa che il MODELLO non tratta i reati fiscali introdotti dal D. Lgs. 75/2020 (pubblicato in Gazzetta Ufficiale il 15 luglio 2020), che ha dato attuazione alla Direttiva (UE) 2017/1371, "relativa alla lotta contro la frode che lede gli interessi finanziari dell'Unione mediante il diritto penale" (meglio nota come "Direttiva PIF").

Si tratta dei reati di: a) dichiarazione infedele (art. 4 D.lgs. 74/2000); b) omessa dichiarazione (art. 5); indebita compensazione (art.10-quater) richiamati dal comma 1-bis dell'art. 25-quinquiesdecies del D. Lgs. 231/2001.

A differenza dei reati tributari previsti dal co. 1 dell'art. 25-quinquiesdecies, questo ulteriore gruppo di reati tributari rileva "ai fini 231" soltanto al ricorrere di due condizioni: a) il delitto è commesso nell'ambito di sistemi fraudolenti transfrontalieri (quindi, connesso al territorio di due o più Stati membri) e (b) al fine di evadere l'IVA per un importo complessivo non inferiore a € 10.000.000.

Data la dimensione e l'attività svolta dalla FONDAZIONE, si è ritenuto opportuno non trattare i suddetti reati, in quanto il suddetto limite non è raggiunto e, più in generale, data la remota possibilità di commissione.

2. Identificazione delle attività e delle operazioni di rischio

Ai sensi dell'articolo 6 del DECRETO, sono individuate, presso la FONDAZIONE le seguenti operazioni a rischio in relazione ai reati fiscali sopra descritti:

- a) gestione adempimenti tributari, invio (anche telematico) di dichiarazioni e documentazione fiscale in genere, pagamento imposte;
- b) gestione di adempimenti amministrativi e societari (ad esempio, comunicazioni al registro delle imprese);
- c) predisposizione di ogni tipo di comunicazione sociale diretta agli organi sociali, ai soci ed in genere al pubblico ed afferente la situazione patrimoniale, economica e finanziaria della FONDAZIONE;
- d) tenuta della contabilità, redazione del bilancio di esercizio, delle situazioni economiche infrannuali, di relazioni e comunicazioni sociali in genere, nonché relativi adempimenti di oneri informativi obbligatori per legge;
- e) assistenza e collaborazione nelle attività di controllo e revisione contabile;
- f) gestione e controllo dei flussi finanziari aziendali;
- g) pianificazione ed attuazione di transazioni commerciali e finanziarie con soggetti terzi;
- h) gestione dei rapporti con eventuali subfornitori e subappaltatori;
- i) gestione dei rapporti con consulenti e collaboratori esterni;
- l) negoziazione e stipula di partnership in genere, partecipazione a raggruppamenti temporanei di imprese;
- m) gestione degli omaggi e spese di rappresentanza: si tratta della gestione degli aspetti autorizzativi e amministrativo/contabili relativi alla offerta di omaggi, alle ospitalità e alle spese di rappresentanza;
- n) gestione delle sponsorizzazioni, donazioni, adesioni ad associazioni, pacchetti ospitalità ed altri contributi a titolo gratuito: si tratta dell'attività di erogazione di contributi per sponsorizzazioni, donazioni, adesioni ad associazioni e contributi a titolo gratuito in generale;
- o) gestione del personale.

3. Il sistema dei controlli

Il sistema dei controlli prevede, con riferimento alle attività sensibili individuate:

- ✓ procedure di carattere generale, individuate in apertura della Parte Speciale, valide per tutte le attività a rischio;
- ✓ procedure di controllo specifiche, applicate singolarmente a ciascuna delle attività di rischio.

3.1 Procedure di controllo specifiche

3.1.1 Gestione adempimenti tributari, invio (anche telematico) di dichiarazioni e documentazione fiscale in genere, pagamento imposte

Imposte annuali. Il calcolo delle imposte viene effettuato dal consulente (in collaborazione con l'Amministrazione), che predispone anche la relativa dichiarazione e comunica gli importi inviando alla FONDAZIONE il Modello F24 che la stessa controlla, verificandone la corrispondenza degli importi con la voce del bilancio "debiti erario" e provvede ad inserirlo in contabilità. Il pagamento viene effettuato dall'Amministrazione su delega del Presidente.

Iva e contributi relativi alle buste paga. Le chiusure mensili dell'IVA, le dichiarazioni IVA e i contributi vengono gestiti dall'ufficio amministrativo. Il pagamento avviene con la stessa procedura sopra indicata.

Gli F24 relativi alle paghe vengono predisposti da FONDAZIONE in outsourcing e poi sempre verificati dall'Amministrazione della FONDAZIONE.

3.1.2 Tenuta della contabilità, redazione del bilancio di esercizio, del bilancio, delle situazioni economiche infrannuali, di relazioni e comunicazioni sociali in genere, nonché relativi adempimenti di oneri informativi obbligatori per legge

- ✓ Norme. Sono previsti i seguenti adempimenti e procedure: in ogni funzione aziendale o unità organizzativa competente devono essere adottate misure idonee a garantire che le operazioni sopra indicate siano effettuate con correttezza e nel rispetto dei principi di veridicità, completezza e accuratezza e siano tempestivamente segnalate eventuali situazioni anomale. Tali attività sono soggette a controllo del Revisore.
- ✓ Flusso informativo. Sono previste:
 - misure idonee a garantire che l'informazione comunicata ai soggetti gerarchicamente sovraordinati da parte dei responsabili della funzione aziendale o dell'unità organizzativa competente sia veritiera, corretta, accurata, tempestiva e documentata, anche con modalità informatiche;
 - misure idonee ad assicurare che, qualora siano formulate richieste, da chiunque provenienti, di variazione quantitativa dei dati, rispetto a quelli già contabilizzati in base alle procedure correnti, chi ne sia a conoscenza informi, senza indugio, la Direzione;
 - l'obbligo per chi fornisce informazioni di cui sopra alle unità gerarchicamente sovraordinate di indicare i documenti o le fonti originarie dalle quali sono tratte ed elaborate le informazioni trasmesse, al fine di garantire la verificabilità delle stesse. Qualora possibile, e utile per la comprensione e la verifica dell'informazione, devono essere allegate le copie dei documenti richiamati;

- misure idonee a garantire che, qualora siano formulate ingiustificate richieste di variazione dei criteri di rilevazione, registrazione e rappresentazione contabile, chi ne sia a conoscenza informi, senza indugio la Direzione.
- ✓ Tracciabilità: è garantita, con riferimento al sistema informatico utilizzato per la trasmissione di dati e informazioni, la tracciabilità dei singoli passaggi e l'identificazione delle postazioni che inseriscono i dati nel sistema. Il responsabile di ciascuna funzione coinvolta nel processo deve garantire la tracciabilità delle informazioni contabili non generate in automatico dal sistema informatico.
- ✓ Documentazione: il progetto di bilancio è trasmesso dal Consiglio d'Amministrazione all'Assemblea con congruo anticipo rispetto alla riunione per la sua approvazione.

3.1.3 Gestione dei rapporti con il Revisore ed altri organi societari; redazione, tenuta e conservazione dei documenti su cui gli stessi potrebbero esercitare il controllo

- ✓ Regole di comportamento: è previsto l'obbligo della massima collaborazione e trasparenza nei rapporti con il Revisore e altri organi societari.
- ✓ Riunioni tra gli organi deputati al controllo e l'ODV: è prevista l'effettuazione, di norma, di una riunione annua tra il revisore o organo per la revisione contabile e l'ODV avente ad oggetto la verifica sull'osservanza della disciplina prevista dalla normativa societaria, nonché sul rispetto dei comportamenti conseguenti da parte del management e dei dipendenti.
- ✓ Flussi informativi: è prevista la comunicazione sistematica all'ODV di ogni richiesta di informazioni o documentazione ricevute dall'organo amministrativo o dai suoi delegati e provenienti dai soci, da altri organi sociali o dal revisore.
- ✓ Documentazione: sono trasmessi al Revisore – con congruo anticipo – tutti i documenti relativi agli argomenti posti all'ordine del giorno delle riunioni del Consiglio d'Amministrazione sui quali essa debba esprimere un parere ai sensi di legge o in base ai regolamenti interni.

3.1.4 Rapporti con i fornitori

- ✓ In ITS UMBRIA vengono utilizzati i seguenti criteri per la selezione dei fornitori di servizi di docenza e consulenza:
 - in caso di corsi in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro, rispetto delle normative Decreto Interministeriale del 6 marzo 2013;
 - in caso di corsi di settori diversi dalla salute e sicurezza sui luoghi di lavoro, valutazione dei CV, referenze e colloqui conoscitivi;
 - in caso di corsi per dipendenti aziendali effettuati prevalentemente presso le sedi sociali, docenti indicati dal cliente.

Per le altre tipologie di fornitura, viene effettuata una analisi di mercato attraverso confronto tra più offerte.

- ✓ Valutazione del prodotto: in fase di qualifica del fornitore, la funzione responsabile della definizione delle specifiche tecniche verifica le caratteristiche del prodotto e la documentazione applicabile a supporto di marchi, brevetti, diritti d'autore o di altre proprietà intellettuali. In fase di fornitura, la funzione responsabile verifica la qualità e le caratteristiche dei prodotti e la loro rispondenza alle specifiche definite nei contratti.

3.1.5. Raggruppamenti temporanei di imprese

In tal caso, si prevede:

- ✓ la verifica della rispondenza dei partners ai principi di integrità e condotta etica vigenti nell'ambito della FONDAZIONE nonché del possesso delle capacità economiche e finanziarie, tecniche e professionali richieste per l'esecuzione delle attività loro affidate;
- ✓ l'avvio della richiesta da parte della Direzione alle funzioni aziendali interessate (Amministrazione, Operations, ecc.).

3.1.6 Rapporti con i consulenti

In ITS UMBRIA è previsto che:

- a) la nomina di consulenti avvenga da parte del Consiglio d'Amministrazione, di concerto con la Direzione della FONDAZIONE;
- b) non vi sia identità tra chi richiede la consulenza, chi eventualmente la autorizza e chi esegue il pagamento della prestazione;
- c) la richiesta di autorizzazione al conferimento dell'incarico a consulenti esterni sia motivata con specifico riferimento ai requisiti soggettivi di professionalità e affidabilità.

A tal fine, ITS UMBRIA adotta una specifica Procedura denominata "Conferimento incarichi di consulenza".

3.1.7 Omaggi e spese di rappresentanza

Per la gestione di tale processo, in ITS UMBRIA, vengono assicurati i seguenti elementi:

- a) i destinatari degli omaggi;
- b) i principi obbligatori da rispettare;
- c) le tipologie di omaggi;
- d) le modalità di acquisto degli omaggi utilizzabili;
- e) il trattamento contabile;
- f) il budget di spesa.

A tal fine, ITS UMBRIA adotta una specifica Procedura denominata "Gestione omaggi, sponsorizzazioni e spese di rappresentanza".

3.1.8 Sponsorizzazioni, donazioni, adesioni ad associazioni, pacchetti ospitalità ed altri contributi a titolo gratuito

Si prevede:

- ✓ che nessun contributo può essere promesso, offerto o erogato per assicurare a ITS UMBRIA vantaggi competitivi impropri o per altri scopi illeciti;
- ✓ che nessun contributo può essere promesso, offerto o erogato se connesso con la conclusione di una transazione diretto o indiretta di business;
- ✓ che tutti i contributi devono essere caratterizzati da trasparenza e visibilità;
- ✓ che tutti i contributi devono essere erogati tramite bonifico bancario;
- ✓ che nessun contributo può essere erogato a destinatari, individui o organizzazioni, i cui obiettivi risultino incompatibili con i principi ITS UMBRIA o in grado di danneggiare la reputazione della FONDAZIONE;
- ✓ che nessun contributo può essere pagato su conti di persone fisiche;
- ✓ una specifica registrazione contabile con sufficiente dettaglio in modo che sia possibile a posteriori tracciare e ricostruire le transazioni.

A tal fine, ITS UMBRIA adotta una specifica Procedura denominata “Gestione omaggi, sponsorizzazioni e spese di rappresentanza”.

3.1.9 Finanza agevolata

Si prevede:

- ✓ il rispetto delle normative applicabili, in particolare dai singoli bandi/avvisi, da parte di ITS UMBRIA;
- ✓ che tutti i contributi ottenuti siano utilizzati per gli scopi originariamente previsti e non ne sia fatto alcun uso fraudolento od improprio.

LE ULTERIORI FATTISPECIE DI REATO PREVISTE DAL D.LGS. 231/2001

Il presente paragrafo si riferisce alle ulteriori fattispecie di reato previste dal D. Lgs. 231/01, ovvero:

- delitti di criminalità organizzata (art. 24 ter, D. Lgs. 231/01);
- reati di falso nummario (art. 25 bis, D. Lgs. 231/01);
- reati con finalità di terrorismo o di eversione dell’ordine democratico previsti dal codice penale e dalle leggi speciali (art. 25 quater, D. Lgs. 231/01);
- pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili (art. 25 quater, D. Lgs. 231/01);
- reati di contraffazione, alterazione o uso di marchi e segni distintivi ovvero di brevetti, modelli e disegni (art. 473 c.p.), falsità in monete, in carte di pubblico credito e in valori di bollo, in strumenti o segni di riconoscimento (art. 25-bis);

- delitti contro la personalità individuale (reati concernenti la riduzione in schiavitù, la prostituzione e pornografia minorile, l'adescamento di minori, art. 25-quinquies);
- abusi di mercato (art. 25-sexies) e reati transnazionali (reati di associazione per delinquere, quando abbiano connotati di transnazionalità ai sensi della legge 16/3/2006 n. 146);
- reati in tema di immigrazione clandestina (art. 25-duodecies);
- reati in tema di razzismo e xenofobia (art. 25-terdecies);
- reati di frode in competizioni sportive, esercizio abusivo di gioco o di scommessa e giochi d'azzardo esercitati a mezzo di apparecchi vietati (art. 25 – quaterdecies, introdotto dall'art. 5 L. 3/5/2019 n. 39);
- reati di frode ai danni del Fondo europeo agricolo di garanzia e del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (D.Lgs. 75/2020 - art. 24 co. 1 e 2-bis);
- reati in materia di contrabbando di tabacchi lavorati esteri (D.P.R. 23 gennaio 1973, n. 43 – Artt. 291-bis, 291-ter e 291-quater);
- reati di contrabbando (art. 25-sexiesdecies del decreto).

Per tali ipotesi criminose si è ritenuto, attraverso un processo di analisi a valutazione dei diversi fattori di rischio, che la specifica attività svolta dalla FONDAZIONE non presenti profili di rischio tali da rendere ragionevolmente fondata la possibilità della loro commissione nell'interesse o a vantaggio della stessa.

Al riguardo, si ritiene pertanto esaustivo il richiamo ai principi contenuti nella presente Parte Generale del Modello e nel Codice Etico, che vincolano i Destinatari del Modello stesso al loro rispetto.